

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

547<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2004

(Antimeridiana)

---

Presidenza del presidente PERA

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. VII-XVIII

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-58

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . . 59-110

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 111-121



## INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI ..... Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO ..... 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*(1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*(1919) *TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione

e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

|   |            |
|---|------------|
| D'ONOFRIO (UDC), relatore . Pag. 4, 36, 37 e passim                                     |            |
| VITALI (DS-U) . . . . .   | 7, 49, 50  |
| TURRONI (Verdi-U) . . . . .   | 10         |
| * MANCINO (Mar-DL-U) . . . . .  | 11         |
| * BASSANINI (DS-U) . . . . .  | 14, 51, 54 |
| BUDIN (DS-U) . . . . .  | 17         |
| NANIA (AN) . . . . .  | 19         |
| BOSCETTO (FI) . . . . .   | 22         |
| MALAN (FI) . . . . .  | 23         |
| * MANZELLA (DS-U) . . . . .   | 24         |
| VILLONE (DS-U) . . . . .  | 26         |
| * PASSIGLI (DS-U) . . . . .   | 29, 49, 52 |
| PETRINI (Mar-DL-U) . . . . .  | 31, 53     |
| GIARETTA (Mar-DL-U) . . . . .   | 33         |
| MAGNALBÒ (AN) . . . . .   | 35         |
| CALDEROLI (LP) . . . . .  | 43         |
| BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . . | 49         |
| MORANDO (DS-U) . . . . .  | 54, 55     |
| MARINO (Misto-Com) . . . . .  | 56         |
| BONAVITA (DS-U) . . . . .   | 57         |

#### INTERROGAZIONI

##### Per la risposta scritta:

|                              |    |
|------------------------------|----|
| PRESIDENTE . . . . .         | 58 |
| BATTAFARANO (DS-U) . . . . . | 58 |

#### ALLEGATO A

##### DISEGNO DI LEGGE N. 2544:

|  |     |
|--|-----|
| Articolo 3 ed emendamenti . . . . .  | 59  |
| Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 . . . . . | 109 |

#### ALLEGATO B

##### INTERVENTI

|  |     |
|--|-----|
| Integrazione all'intervento del senatore Budin in sede di illustrazione dell'emendamento 3.2000/24 all'articolo 3 del disegno di legge costituzionale n. 2544 e connessi . . . . . | 111 |
|--|-----|

##### COMMISSIONI PERMANENTI

|   |     |
|---|-----|
| Richieste di osservazioni su pareri . . . . . | 112 |
|---|-----|

##### DISEGNI DI LEGGE

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Annunzio di presentazione . . . . . | 112 |
| Ritiro . . . . .                    | 112 |

**GOVERNO**Trasmissione di documenti . . . . . *Pag.* 113**AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI**

Trasmissione di documenti . . . . . 113

**GARANTE DEL CONTRIBUENTE**

Trasmissione di documenti . . . . . 113

**INTERROGAZIONI**Annunzio . . . . . *Pag.* 58

Interrogazioni . . . . . 113

Da svolgere in Commissione . . . . . 121

Ritiro . . . . . 121

---

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*



## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del presidente PERA

*La seduta inizia alle ore 9,32.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico. In attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo, sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,36.*

### Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

**(2544)** *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

**(252)** *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

**(338)** *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

**(420)** *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) DANIELI Paolo. – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di Statuti speciali alle regioni a Statuto ordinario*

(617) EUFEMI ed altri. – *Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) ROLLANDIN. – *Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) ROLLANDIN ed altri. – *Modifiche agli Statuti delle regioni a Statuto speciale*

(1350) D'AMICO. – *Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) MASSUCCO ed altri. – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) MARINO ed altri. – *Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

(1662) TONINI ed altri. – *Norme per la stabilizzazione della forma di Governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) MANCINO ed altri. – *Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) MANCINO ed altri. – *Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) MALAN ed altri. – *Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) NANIA ed altri. – *Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) D'AMICO. – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) TURRONI ed altri. – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) BASSANINI ed altri. – *Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di Governo, garanzie costituzionali, Statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – *Norme sulla forma di Governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

**(1998) PASTORE ed altri.** – *Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

**(2001) CREMA.** – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di Governo*

**(2002) CREMA.** – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

**(2030) DEL PENNINO.** – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

**(2117) BARELLI.** – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

**(2166) PASSIGLI ed altri.** – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

**(2320) MANCINO ed altri.** – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

**(2404) PASSIGLI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

**(2449) GRILLO.** – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

**(2507) VILLONE e BASSANINI.** – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di Governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

**(2523) MARINI e COVIELLO.** – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di Governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 19 febbraio è ripreso l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3, precedentemente accantonato e che nella giornata di ieri il relatore ha presentato l'emendamento 3.2000/51, al quale sono stati presentati ulteriori subemendamenti, che modifica il suo precedente emendamento 3.2000.

D'ONOFRIO, *relatore*. Il subemendamento 3.2000/51 completa un percorso di progressiva elaborazione di un nuovo modello costituzionale coerente ed adeguato alle esigenze del Paese imperniato su due principi: l'elezione diretta del Senato federale, escludendo quindi il modello misto e quello di secondo grado, e la contestualità rispetto all'elezione dei Consigli regionali a partire dal 2011 o, se possibile dal 2006. I senatori eletti restano comunque in carica per cinque anni anche se il Consiglio regionale di riferimento dovesse sciogliersi. La maggioranza non rifiuta ulteriori contributi dell'opposizione all'elaborazione di questo modello, ma non ritiene possibile giustapporvi parti di altri modelli costituzionali. Anticipa inoltre che rispetto all'articolo 12, logicamente connesso all'articolo 3 in discussione, la maggioranza ha preferito seguire la ripartizione prevista dall'attuale Titolo V della Costituzione ed è pertanto contraria a quegli emendamenti che dovessero sovvertirla; non intende presentare ulteriori emendamenti a tale articolo e preannuncia la contrarietà a tutti quelli proposti, ad eccezione del 12.527, del quale proporrà una riformulazione. (*Applausi dal Gruppo FI*).

VITALI (*DS-U*). La proposta del relatore non realizza un'autentica contestualità ed anzi prefigura un'inefficiente mostruosità giuridica ed istituzionale laddove, nonostante la mancanza di un rapporto fiduciario tra il Governo ed il Senato federale, assegna a quest'ultimo la decisione definitiva su materie rilevanti. La proposta subordina le Regioni al Senato e quindi tradisce l'istanza autenticamente federale, che viene strumentalizzata anche dal Presidente del Consiglio, che in ragione delle sue difficoltà politiche propone addirittura l'accorpamento delle elezioni politiche con quelle regionali ed eventualmente anche dei grandi Comuni, mortificando così la specificità delle elezioni su base locale. Al contrario, gli emendamenti 3.2000/51/1 e 3.2000/51/2 propongono un'effettiva contestualità tra l'elezione del Senato federale e quella dei Consigli regionali realizzando il modello di un Senato eletto direttamente dai cittadini, dotato di forti competenze legislative ma anche radicato nel territorio. Si prevede la progressiva sostituzione dei senatori in carica con quelli eletti contestualmente ai rispettivi Consigli regionali, alternativamente a partire dalla XV o dalla XVI legislatura. Ritiene in sostanza necessario un profondo e complessivo ripensamento della materia. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

TURRONI (*Verdi-U*). Nel conflitto che sta animando la maggioranza sul tema delle riforme istituzionali, il fantasioso principio della contestualità imposto dalla Lega dovrebbe essere attenuato, secondo l'altrettanto fantasiosa proposta del relatore, con un meccanismo che comporta una limitazione della durata degli organi elettivi regionali. Gli emendamenti proposti dalla sua parte politica hanno lo scopo di rendere il Senato indipendente dal principio della contestualità con l'elezione dei Consigli regionali, imposto in modo ricattatorio da una sola forza politica, e di individuare un modello che consenta di salvaguardare il prestigio delle assemblee elettive e che sia agganciato non soltanto ad esperienze politiche sto-

ricamente sperimentate, ma anche alla volontà ed ai desideri di tutto il popolo italiano.

MANCINO (*Mar-DL-U*). La soluzione prospettata dal relatore non convince poiché sposta sul versante dei Consigli regionali le obiezioni formulate in relazione all'originario emendamento 3.2000 dal punto di vista della funzionalità del Senato federale. La contestualità affievolita scaturita dalla mediazione tra le posizioni contrastanti presenti nella maggioranza, mentre non è garanzia sufficiente del collegamento del Senato federale con il territorio, mortifica le Regioni, rendendone i Consigli subalterni all'istituzione centrale. Anziché legarla alle scadenze costituzionalmente previste per il Senato, la durata quinquennale dei Consigli regionali dovrebbe essere finalmente costituzionalizzata, prevedendo ipotesi di scioglimento per scarsa funzionalità, violazioni di legge o persistente contrarietà alle ragioni unitarie dello Stato. In ogni caso, risulta confermata l'esigenza di riportare il confronto in Commissione, poiché non è ancora stato definito con precisione il modello costituzionale che la riforma persegue per quanto riguarda non solo il ruolo e le funzioni del Senato federale, ma anche le competenze dei due rami del Parlamento ed i rapporti di questi ultimi con il Governo. Il trionfalismo del relatore sull'intesa raggiunta non può mascherare la realtà di una maggioranza chiusa ad ogni confronto con l'opposizione per poter salvaguardare i propri equilibri interni e quindi, in ultima istanza, la permanenza in carica del Governo. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-RC. Congratulazioni*).

BASSANINI (*DS-U*). Gli obiettivi della riforma sui quali inizialmente si erano manifestate ampie convergenze (superamento del bicameralismo, revisione della struttura del Parlamento in coerenza con la nuova impostazione federale dello Stato, creazione di un Senato organo di raccordo con il territorio, di unità ma anche di rispetto e valorizzazione delle diversità, argine contro possibili ritorni centralisti, elemento del sistema complessivo di controlli e bilanciamenti) sono tradotti in modo del tutto incoerente ed istituzionalmente illogico dalla proposta avanzata dalla maggioranza, che non trova riferimenti in alcuna altra esperienza federale. L'istituto della contestualità, infatti, oltre a presentare rilevanti problemi applicativi, non offre adeguate garanzie circa l'effettiva capacità di rappresentanza del territorio e non tutela l'autorevolezza del Senato. Se la maggioranza è davvero contraria ad ogni ipotesi che non preveda l'elezione diretta dei senatori, allora più coerente risulta l'adozione di un modello simile a quello utilizzato per l'elezione del Senato negli Stati Uniti, quindi con la previsione di collegi unici regionali e di forme specifiche di collegamento con il territorio. Rivolge un appello alla maggioranza affinché non si chiudano gli spazi del confronto. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

BUDIN (*DS-U*). La definizione del Senato federale non può prescindere dalla considerazione dell'autorevolezza istituzionale e politica con-

quistata dal Senato nello svolgimento delle funzioni costituzionali ad esso assegnate nonché dalla riconsiderazione dell'interesse nazionale, non più fondato su un collante di tipo etnico, linguistico e culturale, bensì sul valore della democrazia, in cui acquista rilevanza il concetto di cittadinanza. In un Senato federale delineato quale Camera capace di coniugare gli interessi regionali e quello nazionale in un quadro non di conflitto ma di armonizzazione – nella consapevolezza peraltro che l'ambito che garantisce la migliore difesa degli interessi nazionali e regionali è quello europeo – può trovare spazio anche la rappresentanza delle minoranze linguistiche, intese quale parte integrante dello Stato, pur nella loro specificità, come propone l'emendamento 3.2000/24. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

NANIA (*AN*). Le critiche dell'opposizione al relatore appaiono del tutto fuori luogo in quanto egli sta svolgendo un apprezzabile lavoro di rimodulazione delle diverse proposte di maggioranza e opposizione in materia di Senato federale nell'intento di individuare una ponderata soluzione che garantisca efficacia alla riforma. Riguardo pertanto al modello della contestualità, peraltro caldeggiato in Commissione anche da esponenti del centrosinistra, appare opportuna la scelta operata di non considerare l'elezione dei senatori in termini di dipendenza dalle eventuali e peculiari vicende che incidono sulla vita dei Consigli regionali, pur non negando un inevitabile legame di tipo politico che si stabilisce tra il Senato e le istituzioni regionali. Peraltro, la soluzione individuata trova rispondenza in un quadro di definizione del Senato federale quale Camera ad elezione diretta, che ne riafferma il carattere unitario e la prevalenza dell'interesse nazionale, caratterizzata da un federalismo per funzioni che trova proprio nel principio della contestualità il collegamento con il territorio, con ciò dando vita ad un'istituzione forte ed autonoma, non condizionata, a differenza della Camera dei deputati, dalle vicende inerenti la vita del Governo. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Cirami. Congratulazioni*).

BOSCETTO (*FI*). Gli emendamenti sottoscritti con il senatore Malan nonché il 3.2000/51/3 del senatore Guasti offrono un ausilio di tipo tecnico al relatore, al quale pertanto rimette la valutazione, manifestando disponibilità a un eventuale ritiro. Onde evitare possibili problemi di carattere interpretativo, si propone, riguardo alla durata della carica, di riferirla al Senato federale, nel senso di prevederne l'elezione per cinque anni, anziché, come nell'emendamento 3.2000/51 del relatore, ai senatori. Riguardo alla possibilità di eventuale proroga della durata di ciascuna Camera, si propone di prevedere che entrambi i rami del Parlamento, e non solo la Camera dei deputati, non possano essere prorogate se non per legge e soltanto in caso di guerra. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

MANZELLA (*DS-U*). L'emendamento 3.2000/51/7 stabilisce in cinque anni la durata del Senato, risolvendo così il groviglio tecnico-istituzionale della proposta del relatore, in base alla quale non è prevista la durata

dell'organo Senato ma soltanto la durata quinquennale del mandato dei senatori. Auspica che il relatore possa risolvere tale problema tecnico, che tuttavia denota un disordine procedurale e l'irragionevolezza del rifiuto di un riesame in Commissione anche degli aspetti più squisitamente tecnici. L'emendamento 3.2000/51/22 ha invece un significato politico, in quanto prevede la possibilità di scioglimento del Senato; il combinato disposto della contestualità e dell'indissolubilità del Senato federale coarta l'autonomia regionale e la condiziona alle esigenze di un organo nazionale. Inoltre l'indissolubilità mette in discussione la natura parlamentare dello stesso Senato e lungi dal costituire un privilegio è invece una sclerotizzazione dell'organo, perché lo esclude dal circuito vitale della politica: solo per un organo che non partecipa alla formazione dell'indirizzo politico è possibile escludere l'ipotesi di paralisi e quindi la necessità di uno scioglimento. Inoltre, con la prevista indissolubilità viene ad essere soppresso uno dei pochi residui atti presidenziali puri. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

VILLONE (*DS-U*). Illustrando il complesso dei subemendamenti presentati, pone in dubbio la linearità rivendicata dal relatore del percorso compiuto dalla maggioranza, mentre evidenzia il progressivo allontanamento dalla ricerca di un accordo con l'opposizione dal momento che la riforma costituzionale è diventata parte essenziale e condizionante dell'attività e della stessa sopravvivenza del Governo: la Lega sostiene la proposta in esame perché l'offuscamento del Senato come istituzione nazionale indebolisce i partiti nazionali. La contestualità esplica conseguenze distorsive sul sistema poiché pone in connessione due organi eletti entrambi direttamente dai cittadini. In particolare, la durata variabile dei Consigli regionali risulta per questi ultimi fortemente penalizzante. Tali negative conseguenze rafforzano la validità degli emendamenti presentati, che prevedono una durata certa per il Senato e per i Consigli regionali, la composizione mista del Senato e la sua elezione sulla base di circoscrizioni uniche per ogni Regione. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC*).

PASSIGLI (*DS-U*). In Commissione il relatore si è adoperato per la ricerca di soluzioni ampiamente condivise, mentre in Aula ha interpretato il ruolo di garante dell'accordo politico di maggioranza, avanzando successive proposte che incrinano l'organicità del sistema costituzionale. La contestualità, così come delineata dal subemendamento del relatore, è una surrettizia riproposizione del Bundesrat e viola il principio liberale del bilanciamento dei poteri in un sistema federale, che si realizza invece se gli organi vengono eletti in fasi politiche diverse, con diversa investitura e diversa durata. Quindi, la contestualità non solo nega alla radice la filosofia federalista e nella forma proposta dal relatore condiziona l'autonomia dei Consigli regionali alla vita del Senato, esaltando le valutazioni di politica nazionale rispetto a quelle regionali, ma sottopone le riforme costituzionali a contingenti interessi politici. In particolare, il vero obiet-

tivo di tali proposte è il rinvio delle elezioni regionali previste per il prossimo anno, dalle quali il Presidente del Consiglio teme di uscire nettamente sconfitto. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Peterlini*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Il relatore non può parlare delle proposte in esame come di un punto d'arrivo di un percorso lineare, perché al contrario l'ipotesi della contestualità delle elezioni del Senato e dei Consigli regionali era stata avanzata, come una delle opzioni possibili, nel corso della discussione in Commissione ed era stata respinta all'atto dell'approvazione del testo sottoposto all'esame dell'Assemblea, mentre ora viene giudicata irrinunciabile e qualificante solo perché tale significato riveste alla luce degli equilibri interni alla maggioranza. Mentre i Costituenti riuscirono a lavorare senza essere influenzati dalla crisi politica che portò all'uscita dal Governo delle componenti socialista e comunista, oggi si assiste al paradosso che l'Assemblea non solo non è animata da spirito costituente, ma viene espropriata delle sue funzioni dal Governo che in riunioni ristrette definisce e trasmette proposte vincolanti per la stessa sopravvivenza della maggioranza. Con tali premesse non sembrano esservi spazi per ulteriori elaborazioni, ma non si può non rilevare l'inadeguatezza della soluzione prospettata, che instaura una gerarchia nella quale i Consigli regionali sono subalterni e la necessità di mantenere in carica i senatori ha addirittura l'effetto di modificare la natura dei Consigli frutto di elezioni suppletive. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Peterlini*).

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Il carattere federale del Senato dovrebbe derivare dalle sue competenze e dalla sua composizione. Per quanto riguarda le prime, il quadro che sembra delinarsi è quello di una spoliazione delle competenze del Senato, senza che venga definita una nuova specializzazione, specie per quanto riguarda l'esame della manovra finanziaria. Per quanto riguarda la composizione, sarebbe stato opportuno guardare con più coraggio al modello statunitense e ad una rappresentanza paritetica delle Regioni, che avrebbe consentito al Senato di rispondere alle esigenze di unitarietà dello Stato ed anche di rappresentanza degli interessi territoriali. Si è scelto invece il meccanismo della contestualità delle elezioni: ma se questo è l'unico elemento caratterizzante del legame con le rappresentanze territoriali, allora è coerente affermarlo anche per quanto riguarda la decadenza dei senatori, che dovrebbe essere conseguente allo scioglimento dei rispettivi Consigli regionali, come proposto dall'emendamento 3.2000/51/26. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

MAGNALBÒ (*AN*). Il Senato affronta un passaggio storico e difficile approvando la fine del bicameralismo perfetto e l'attribuzione di funzioni nuove ad un organo di natura diversa. Molti problemi sono stati risolti, ma non si può nascondere che l'esito di tale processo sarà una sorta di suicidio del Senato della Repubblica cui si aggiunge la riduzione dei membri

del prossimo Senato federale: gli emendamenti 3.2000/51/32 e 3.2000/45 hanno lo scopo di rendere dignitosa e fisiologica tale trasformazione istituzionale, con una soluzione transitoria che appare certamente più coerente della proroga dei Consigli regionali. (*Applausi del senatore Morselli*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

D'ONOFRIO, *relatore*. L'accoglimento del principio della contestualità fra le elezioni del Senato federale e quelle dei Consigli regionali e la soluzione indicata negli emendamenti del relatore ai problemi posti da tale meccanismo nella fase transitoria fino al 2011 individuano un modello coerente che induce ad esprimere parere contrario agli altri emendamenti, non solo quelli che prospettano soluzioni diametralmente opposte, ma anche a quelli che vengono assorbiti dalle proposte della maggioranza o concordano sul principio di fondo indicandone tuttavia diverse modalità di applicazione. Ricordato a chi intravede un movente di natura politica dietro le scelte operate con il nuovo emendamento che anche la Costituente accedette per ragioni politiche al bicameralismo perfetto, che costituisce tuttora un modello unico al mondo, invita i presentatori degli emendamenti volti a definire il numero dei senatori a concordare una proposta per quanto possibile unitaria, che tenga conto anche della necessità di fissare il numero minimo di eletti per Regione, preannunciando l'intenzione di rimettersi alla volontà dell'Assemblea su questo specifico tema. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.2000/51/4, 3.2000/51/6 e 3.2000/51/8, che attengono a un problema da affrontare nell'ambito delle norme transitorie; così come i presentatori degli emendamenti relativi alla circoscrizione unica regionale o ad altri aspetti tecnici che dovranno essere più propriamente oggetto della legge elettorale. Espressa contrarietà per la costituzionalizzazione della durata dei Consigli regionali e per il differimento dell'entrata in vigore della riforma, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.2000/51/25 e 3.2000/30. Ricordato che l'emendamento 3.1000 del relatore dovrebbe risultare precluso dall'eventuale approvazione degli emendamenti 3.2000/51 e 3.2000, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.850.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

CALDEROLI (*LP*). Ritira l'emendamento 3.2000/51/8.

*Il Senato respinge gli emendamenti 3.7 (identico agli emendamenti 3.16 e 3.41) e 3.8/1.*

VILLONE (*DS-U*). Dichiara voto favorevole sugli emendamenti 3.8 e 3.35 in quanto la soluzione adottata riguardo al Senato federale, pur non condividendola, appare più coerente di quella proposta dal relatore.

*Sono quindi respinti gli emendamenti 3.8, 3.35/1 e 3.35/2.*

VITALI (*DS-U*). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 3.35 che propone l'ipotesi di un Senato espressione delle assemblee locali e regionali. Pur non condividendola totalmente, il modello è preferibile a quello individuato dal relatore, che peraltro non ha fornito risposte sufficienti su alcune importanti questioni. L'elezione del Senato contestualmente a quelle dei Consigli regionali già a partire dal 2006 lascia intravedere l'ipotesi di uno spostamento delle elezioni regionali del 2005 ed appare motivata da ragioni di opportunità interne alla maggioranza, così come appare contraddittoria la scelta secondo cui la durata dei Consigli regionali dipende da quella del Senato, mentre sarebbe stato preferibile in proposito l'elezione sulla base di un collegio unico regionale, come proposto dall'opposizione. (*Applausi dal Gruppo DS-U e della senatrice Soliani*).

*Sono quindi respinti gli emendamenti 3.35, 3.501/1, 3.501/2 e 3.501.*

BASSANINI (*DS-U*). L'emendamento 3.800/1 si riferisce al modello di Senato delineato nell'emendamento 3.800, in cui i senatori sono eletti direttamente su base regionale e ad ogni Regione è attribuito lo stesso numero di seggi, e propone, analogamente al modello americano, una forte riduzione del numero dei senatori. Tale elemento, strettamente legato al tipo di modello che si intende adottare, non è pertanto del tutto indifferente, come ha ritenuto invece il relatore nella replica, considerato tra l'altro che sulla riduzione si è registrata una convergenza anche da parte dell'opposizione.

*È quindi respinto l'emendamento 3.800/1.*

PASSIGLI (*DS-U*). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 3.800 che propone un modello di Senato fortemente ancorato alla dimensione territoriale, a suffragio diretto con un numero di seggi uguale per ogni Regione. Si tratta di una scelta decisamente migliore, seppure perfettibile, rispetto a quella indicata dalla maggioranza, che non risponde ad una organizzazione effettivamente federale dello Stato.

PETRINI (*Mar-DL-U*). L'opposizione ha predisposto una serie di proposte emendative, alcune delle quali, come quella in esame, propongono un'elezione contestuale del Senato con quella delle Assemblee regionali, nell'intento di individuare soluzioni condivise, necessariamente di mediazione. Infatti, la contestualità non appare come la scelta più rispondente ad una effettiva rappresentanza delle Regioni in Senato, anche per i rilevanti problemi che pone riguardo alla fase di transizione. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

BASSANINI (*DS-U*). Chiede che l'emendamento 3.800 sia votato per parti separate, distinguendo i primi due commi dall'ultimo.

MORANDO (*DS-U*). Annunciando un voto favorevole sulla proposta nel suo complesso, si rammarica per il parere negativo del relatore, in quanto l'emendamento 3.800 garantisce una soluzione equilibrata per la composizione degli interessi territoriali all'interno del Senato federale, che altrimenti rischia di divenire un elemento di rottura della coesione nazionale, alterando il difficile equilibrio tipico degli Stati federali tra cooperazione e competizione. Infatti, l'assegnazione ad ogni Regione di un uguale numero di seggi è l'antidoto migliore rispetto ai rischi di egoistica rottura cui potrebbero essere indotte le Regioni più forti, specie sulla ripartizione delle risorse finanziarie, questione strategica sulla quale al Senato federale vengono riconosciuti rilevanti poteri, escludendo la possibilità che si formino maggioranze di blocco in chiave egoistica, eventualità particolarmente nefasta per un Paese frammentato come l'Italia. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI e dei senatori Michelini e Peterlini*).

MARINO (*Misto-Com*). La sua firma all'emendamento 3.800 è frutto di un errore tipografico.

PRESIDENTE. Sottopone all'Aula la proposta del senatore Bassanini, evidenziando che l'eventuale reiezione del comma relativo al numero dei componenti del Senato federale non può avere effetti preclusivi rispetto ad altre proposte sulla stessa materia.

D'ONOFRIO, *relatore*. Si dichiara contrario alla votazione per parti separate in quanto l'emendamento va valutato nel suo complesso; inoltre, un semplice calcolo delle popolazioni regionali divise per aree geografiche dimostra che l'argomentazione circa i rischi di un blocco delle Regioni del Nord è soltanto demagogica. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP*).

*Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore BONAVITA (DS-U), il Senato respinge la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 3.800. Il Senato respinge quindi l'emendamento 3.800.*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

### **Per la risposta scritta ad un'interrogazione**

BATTAFARANO (*DS-U*). Sollecita la risposta all'interrogazione 4-05688, rivolta al Ministro della salute.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di tale sollecito. Dà quindi notizia delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 13,31.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).  
Si dia lettura del processo verbale.

*PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Cicolani, Costa, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Gubert, Mantica, Meleleo, Saporito, Sestini, Siliquini, Travaglia, Trematerra, Ulivi, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gaburro, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Basile, per partecipare ad un seminario.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

Onorevoli colleghi, dovrei ora passare al primo punto all'ordine del giorno, ma poiché non vedo al banco del Governo né il Ministro per le riforme, né alcun Sottosegretario, sospendo brevemente la seduta, pregando i colleghi, se vedono un rappresentante del Governo, di invitarlo sollecitamente in Aula.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,36).*

Riprendiamo i nostri lavori grazie alla presenza del sottosegretario Brancher.

**Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:**

**(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione***

**(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione***

**(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica***

**(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo***

**(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario***

**(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere***

**(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione***

**(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale***

**(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione***

**(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale***

**(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione***

(1662) **TONINI ed altri.** – *Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) **MANCINO ed altri.** – *Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) **MANCINO ed altri.** – *Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) **MALAN ed altri.** – *Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) **NANIA ed altri.** – *Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) **D'AMICO.** – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) **TURRONI ed altri.** – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) **BASSANINI ed altri.** – *Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) **DEL PENNINO e COMPAGNA.** – *Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) **PASTORE ed altri.** – *Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) **CREMA.** – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) **CREMA.** – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) **DEL PENNINO.** – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) **BARELLI.** – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) **PASSIGLI ed altri.** – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) **MANCINO ed altri.** – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

**(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione**

**(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale**

**(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale**

**(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento**

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 19 febbraio ha avuto inizio l'illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.2000 del relatore. Il relatore ha però presentato successivamente un subemendamento, il 3.2000/51, al quale sono stati presentati ulteriori subemendamenti. Invito pertanto il relatore e i presentatori degli ulteriori subemendamenti ad illustrarli.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, le chiederò un attimo di tempo non ora, ma durante gli interventi dei colleghi, per reperire lo strumento che mi consente di ascoltare bene, altrimenti tutto diventa più complicato (questo naturalmente dipende da me).

Nell'illustrare il subemendamento 3.2000/51 che ho presentato ieri, pubblicato nell'annesso IX, a pagina 18, devo fare una precisazione: dal testo del Governo in poi non si è mai modificata l'opinione del Governo (per il parere espresso sugli emendamenti) e del relatore di maggioranza sul fatto che il Senato federale dovesse essere costituito di senatori eletti direttamente.

Dico questo perché il subemendamento presentato ieri non introduce elementi mai trattati: esso completa un percorso che è stato, da questo

punto di vista, assolutamente lineare. È ovvio che si può non condividere questa scelta; è ovvio, come si è detto in Commissione e in Aula, che si può preferire che il Senato sia composto anche da illustri personaggi rappresentanti delle autonomie locali (sindaci, presidenti di Provincia, presidenti di Regione, consiglieri regionali): non contesto che questa sia una scelta coerente con l'ipotesi di un Senato diverso da quello che abbiamo oggi. Ci tengo però a far presente che l'emendamento presentato ieri completa un percorso di assoluta coerenza istituzionale. Lo dico perché si è molto discusso in Aula, anche ieri, sul modo di procedere disordinato.

È ovvio che questa è una materia molto complicata, ma non vi è mai stata da parte del Governo e del relatore di maggioranza alcuna modifica dell'assetto di fondo: il Senato è composto di senatori eletti direttamente.

Si poneva poi la questione se con la scelta della contestualità dell'elezione dei senatori con i Consigli regionali (essendo entrambi portatori del principio della sovranità popolare, dato che nella nostra Costituzione vigente non esiste il principio della contestualità) si dovesse subordinare l'elezione dei senatori eletti direttamente in ciascuna Regione alla sorte dei Consigli regionali, che dipendono da altre vicende (ovviamente fino a quando la legge elettorale sarà quella attuale) o se invece questo non dovesse essere il caso.

Con l'emendamento 3.2000/51, quindi, si conferma la scelta dell'elezione diretta dei senatori fatta dal disegno di legge del Governo dell'ottobre scorso; si conferma la scelta della contestualità con l'elezione dei Consigli regionali, fatta dal relatore di maggioranza con gli emendamenti presentati il 2 febbraio di quest'anno; si conferma la contestualità, a partire dal 2006, se possibile, e dal 2011 comunque, e si dice che, stante il principio della sovranità popolare che è alla base dell'elezione dei Consigli regionali e dei senatori – due circuiti separati e distinti di sovranità popolare – i senatori eletti direttamente restano in carica cinque anni, anche se il rispettivo Consiglio regionale della Regione in cui i senatori sono stati eletti dovesse essere sciolto per circostanze diverse dalla volontà dei senatori, perché oggi è possibile che il Consiglio regionale si scioglia per la morte, l'impedimento, le dimissioni, la sfiducia votata dal Consiglio regionale e quindi per circostanze che nulla hanno a che fare con l'elezione dei senatori.

Quindi, il subemendamento 3.2000/51 completa una scelta istituzionale del Governo e della maggioranza, nel senso che il Senato federale è composto di senatori eletti direttamente, in contestualità con i Consigli regionali, senza subire alcuna conseguenza da un eventuale scioglimento anticipato. Di questo si trattava e si tratta.

Ribadisco ancora una volta: è del tutto normale avere altre preferenze per il Senato definito «federale»; è ovvio che non esiste un solo modello di Senato federale, ne abbiamo vari. Quello che stiamo cercando di costruire è una novità istituzionale rilevantissima, e la novità istituzionale è cosa complicata. Il concorso al quale la maggioranza ha invitato tutti i Gruppi parlamentari è su questo modello; nulla di strano se si preferiscono altri modelli, però non vi è possibilità di concorso su altri modelli

perché il modello di Senato che non sia composto di senatori eletti direttamente non trova alcun consenso nei Gruppi parlamentari della maggioranza. Non vi è, da questo punto di vista, possibilità d'intesa su due modelli alternativi tra loro, così come, ad esempio, fra gli ortaggi sarebbe difficile poter incrociare le patate con i cavolfiori: si possono preferire i cavolfiori oppure le patate; sono entrambi molto utili per l'alimentazione, ma non si possono combinare i due ortaggi.

Quindi, la richiesta era e rimane il concorso alla scelta di un modello istituzionale basato sull'elezione diretta dei senatori, non legati alla sorte dei Consigli regionali. Questo è il senso del subemendamento che ho presentato ieri. Se si preferisce che i senatori vadano a casa quando il Consiglio regionale si scioglie, lo si può proporre e si mette ai voti questa proposta. Io tendo a ritenere che la maggioranza sia contraria, ma ovviamente è un altro principio.

Non si può dire che da questo punto di vista vi sia una maggioranza chiusa. Fin dall'inizio è stato detto che il testo è del Governo, il relatore di maggioranza ovviamente appartiene ad una coalizione che sostiene il Governo, questo non è un fatto singolare. Quando la maggioranza non è unita, naturalmente si pone un problema anche di Governo; quando la maggioranza è compatta in questa scelta, è una maggioranza non chiusa ai contributi su una linea di questo tipo, sapendo che altre ipotesi sono possibili.

Ieri è stato detto che la composizione del Senato è importante ma si vuole anche sapere che succede delle sue funzioni. Non ho presentato e non ho intenzione di presentare alcun emendamento all'articolo 12, che disciplina le funzioni del Senato secondo un criterio – che potrebbe essere diverso – che segue l'impostazione del Titolo V della Costituzione: potestà legislativa dello Stato, potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, potestà legislativa esclusiva delle Regioni. Intendo fin d'ora far sapere ai colleghi, che possono porsi questa domanda, ed è un problema importante, che sull'articolo 12 del testo al nostro esame non intendo presentare emendamenti.

Per evitare che si voti l'articolo 3 senza sapere cosa succede all'articolo 12, preannuncio il parere favorevole sull'emendamento 12.527: quando arriveremo a quell'emendamento chiederò ai colleghi presentatori se intendono riformularlo per rendere più rigida la richiesta del Governo circa l'essenzialità del voto dato dalla Camera sul programma di Governo. Questa è l'unica integrazione significativa all'articolo 12. Non ho bisogno di presentare emendamenti; ritengo quindi che non ci sarà il problema di definire i termini per la presentazione di subemendamenti.

Si può discutere, ovviamente, anche in questo caso quanto si vuole; si può ritenere, come si è ritenuto, che è sbagliato il modello del Titolo V, che occorre separare le competenze tra Stato e Regioni in modo rigido. Su questo non ho obiezioni da muovere, ma la maggioranza e il Governo hanno scelto un'altra strada: partire dal Titolo V per come è stato approvato dal Parlamento la scorsa legislatura e poi con il *referendum* e non da un altro modello.

L'altro modello non è contestato dalla maggioranza, è un modello legittimo, ma noi partiamo dal modello definito nel Titolo V. Le proposte che sono state presentate in Commissione e in Aula talvolta si muovono dal presupposto di un cambiamento radicale del modello del Titolo V: non le abbiamo accettate in Commissione, non le abbiamo accettate in Aula. Si può insistere sugli altri modelli, nulla vieta di farlo, nulla vieta di ritenere che siano modelli preferibili, ma il Governo e la maggioranza – ripeto – preferiscono partire dal modello del Titolo V. È una questione di politica costituzionale.

Per quanto riguarda l'articolo 12 – questa è la mia opinione – ritengo vi sia una coerenza complessiva del sistema; ovviamente si può contestare il sistema, perché questo è uno dei modelli possibili di Senato federale di competenza regionale. Non abbiamo alcuna pretesa di avere l'esclusiva in materia; sappiamo che non esiste un modello di federalismo né negli Stati Uniti, né in Germania, né in Austria, né in Australia, né in Svezia; da questo punto di vista, il Governo italiano propone di costruire un modello istituzionale che ritiene adeguato alle esigenze dell'Italia. Ci muoviamo nel senso di completare il cammino verso un modello considerato federale, e per il federalismo si ritiene che la contestualità con i Consigli regionali sia più rilevante di altre forme. È una questione opinabile, non di verità assoluta, e in questa opinabilità risiede il carattere laico con il quale la maggioranza si muove in questa materia.

Signor Presidente, chiedo scusa se mi sono dilungato, ma mi sembra essenziale, in vista di decisioni importanti del Senato, che vi fosse la percezione che il modello complessivo al quale giungono il Governo e la maggioranza che lo sostiene è caratterizzato da questi due aspetti fondamentali: l'elezione diretta dei senatori, comunque e sempre, senza membri del Senato che vengano da altre istituzioni rappresentative non direttamente elettivi, e modello delle funzioni secondo il Titolo V. Questi due aspetti sono – ripeto – opinabili ma meritano, dal nostro punto di vista, un giudizio di coerenza complessiva. (*Applausi dal Gruppo FI*).

\* VITALI (*DS-U*). Signor Presidente, illustrerò quattro emendamenti che hanno tutti la stessa finalità, e precisamente gli emendamenti 3.2000/51/1, 3.2000/51/2, 3.2000/20 e 3.2000/21; poiché li illustrerò congiuntamente, chiedo qualche minuto in più perché vorrei esplicitare la mia posizione con un unico intervento.

Come noto, insieme ad altri colleghi ho sostenuto, dai banchi dell'opposizione, l'idea della contestualità tra l'elezione dei Consigli regionali e quella del Senato federale. Questa idea, se coerentemente perseguita è, a mio modo di vedere, la più adeguata alla definizione di un Senato eletto direttamente e quindi con forti competenze legislative e, nello stesso tempo, fortemente radicato sul territorio. Questo è esattamente ciò di cui c'è bisogno. Non bisogna infatti mai scordare il perché stiamo discutendo qui di una riforma della Camera alta della nostra Repubblica: perché riteniamo necessario completare il percorso iniziato con il nuovo Titolo V della Costituzione.

Il senatore D'Onofrio, illustrando giovedì scorso il suo precedente emendamento che introduceva la contestualità direttamente nella Costituzione, riferendosi ai miei interventi ha detto che in questo modo si riceveva la mia istanza dimostrando così che la maggioranza vuole fare sul serio. Anche il senatore Nania si è rivolto a me nell'intervento che ha svolto giovedì nel corso della discussione di questo disegno di legge.

Ebbene, devo deludere profondamente sia il relatore che il senatore Nania: chi, come me, sostiene una posizione di autentica e vera contestualità, non si ritiene per nulla soddisfatto dalla soluzione cui la maggioranza è pervenuta e che oggi viene illustrata. Ritengo al contrario che si siano fatti gravi passi indietro, che ci si sia allontanati dal risultato di un vero Senato federale. Se fino alla presentazione degli ultimi emendamenti del relatore potevamo parlare di un ibrido a proposito di questo Senato, come ha fatto il senatore Fisichella, ora dobbiamo usare parole un po' più forti. Dobbiamo parlare di un aggregato informe, animato da spinte contraddittorie e quindi senza capo né coda. Dobbiamo parlare di una costruzione sbilenca, frutto del lavoro di un architetto strabico. Dobbiamo parlare di un'autentica mostruosità giuridica e istituzionale che non ha nessun precedente nel mondo e che per di più non starà neanche in piedi, non funzionerà.

Il relatore un attimo fa ha negato un'istanza che giustamente il presidente Pera fin dall'inizio di questa discussione aveva posto a proposito dell'articolo 12, quello relativo alle funzioni. Penso che il Presidente avesse ragione: un Senato che non ha una sua maggioranza politica e quindi un rapporto di fiducia con il Governo non può avere l'ultima parola su leggi che riguardano determinate materie. Ebbene, è esattamente ciò che qui voi proponete, perché avete detto che non accoglierete nessun emendamento all'articolo 12, mentre dai banchi dell'opposizione sono venute unanimemente proposte tendenti, per l'appunto, a fare ciò che è logico, cioè far sì che il ruolo forte del Senato si manifesti attraverso competenze legislative bicamerali su tutte le materie rilevanti, per il resto, certo, prevedendo una determinata area di materie su cui la Camera, la Camera politica, ha l'ultima parola.

Cercherò di motivare attraverso i miei emendamenti la ragione per la quale con queste proposte si dà vita a qualcosa di assolutamente incomprensibile che non può essere approvato a cuor leggero da quest'Aula, perché ne va della sua stessa dignità.

Parto dalla contestualità. Ho detto prima che la contestualità è richiesta per radicare il Senato sui territori. Se però essa viene usata strumentalmente, come ha fatto il presidente Berlusconi, per un accorpamento generalizzato di tutte le elezioni che serve a risolvere un suo problema e cioè quello di evitare le elezioni regionali del 2005, che egli ha paura di perdere, allora non parliamo più di Senato federale o di contestualità, ma della volontà di fare un plebiscito una volta ogni cinque anni, in cui si eleggono contemporaneamente il Senato, la Camera, tutti i Consigli regionali e magari anche i rappresentanti dei grandi Comuni, cosa che con la democrazia non ha nulla a che fare. In questo modo si soffoca la specifi-

cià delle elezioni regionali e quindi l'istanza federale che invece si dichiara di voler sostenere. Leggo da un documento delle Regioni approvato giovedì scorso in cui si propone: «...l'esigenza di non sovrapporre le dinamiche politiche nazionali con quelle proprie delle collettività locali». È chiaro che se la contestualità viene strumentalizzata per dare luogo ad un'unica scadenza elettorale sicuramente nel 2011 e forse anche nel 2006 questa specificità viene soffocata. Quindi, in nome del federalismo, ministro Bossi, in realtà si soffoca l'autonomia delle elezioni regionali e si compie così un grave abuso.

I miei emendamenti dimostrano come la contestualità si può realizzare senza alterare minimamente la data delle elezioni così com'è stabilita dalle leggi vigenti. Tutti i quattro emendamenti danno una duplice opzione circa la legislatura da cui iniziare, la XV o la XVI. Decidiamo insieme. Si inizia la legislatura in questione con un Senato di 200 senatori e poi, a partire dal terzo anno, essi vengono progressivamente sostituiti con i senatori eletti contestualmente alle rispettive elezioni dei Consigli regionali. È una soluzione assolutamente logica, che consente la contestualità, senza questo plebiscito di cui si parla e che il Presidente del Consiglio Berlusconi vuole, e che è rispettosa anche dell'autonomia dei Consigli regionali.

Vengo ora al secondo e ultimo punto, quello relativo al subemendamento che il relatore oggi ci ha presentato: anch'esso rappresenta un'enormità. La proposta di un Senato federale eletto contestualmente ai Consigli regionali composto da senatori che devono comunque restare in carica cinque anni è evidentemente il modo per rispondere alla rivolta dei senatori dell'UDC, che noi peraltro abbiamo visto con favore perché poteva essere un modo per riaprire la discussione. Ma voi rispondete a quella sacrosanta rivolta nei confronti di una proposta di Senato che non funziona con una soluzione che subordina gerarchicamente le Regioni al Senato, poiché se i Consigli regionali sono sciolti anticipatamente li si costringe a rimanere in carica solo fino al rinnovo dei senatori, e quindi ancora una volta le colloca in una posizione subalterna, tradendo l'istanza federalista da cui voi dite di partite.

Vi rendete conto dell'assurdità della proposta? Come si fa a prevedere che i senatori devono restare in carica cinque anni, quando la logica è quella di un Senato eletto contestualmente per cui, cessando i Consigli regionali, i senatori dovrebbero essere rieletti? Se non volevate accettare questa conseguenza necessaria della contestualità avevate di fronte altre possibilità.

Si poteva prendere in considerazione la proposta avanzata dalle opposizioni nel documento Amato e illustrata con dovizia di motivazioni dal senatore Villone, che delinea un Senato nazionale, un Senato delle garanzie, ove la rappresentanza territoriale si manifesta attraverso una composizione mista. È una soluzione che personalmente non ho condiviso ma che è enormemente più fondata di quella che state profilando. Avevate di fronte l'ulteriore possibilità di un Senato tipo *Bundesrat* interamente

nominato dalle assemblee locali e regionali, ma tra tutte le alternative avete scelto la peggiore.

Credo che per la dignità di questa Assemblea sia necessario ripensare profondamente la soluzione abnorme a cui stiamo approdando perché ne va della funzionalità stessa delle nostre istituzioni. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, nonostante la mia esperienza, mi trovo in difficoltà a ragionare di modifiche della Costituzione apportate con subemendamenti ai quali vengono presentati ulteriori subemendamenti; pur essendo dotato di fantasia questo modo di procedere mi lascia esterrefatto. Poiché il relatore ha presentato emendamenti e subemendamenti all'articolo 3, sono stato costretto ad avanzare alcune proposte di modifica – l'emendamento 3.2000/4 e successivi – che vanno inquadrare in tale contesto.

Stiamo assistendo, non certo per volontà dell'opposizione, ad un conflitto molto forte che appartiene interamente alla maggioranza, divisa al suo interno fra coloro che in questi giorni hanno ingaggiato una dura battaglia, che mi permetto di definire di retroguardia, per conservare e difendere il Senato e le sue prerogative, e coloro che, sulla base di idee che mi permetto di definire assai improbabili come quella della contestualità, vogliono riformarlo a tutti i costi senza aver chiaro il quadro nel quale l'innovazione si inserisce. Nell'intervento di alcuni giorni fa, ascoltato da tutti con grande interesse, il senatore Andreotti vi ha sollecitati a spiegare dove ci volete portare. Anch'io vorrei capirlo.

Il senatore D'Onofrio dice che stiamo innovando; è vero, stiamo innovando moltissimo, ma con uno sforzo di fantasia, una capacità creativa che è davvero sorprendente. Però tutte le capacità creative slegate da vincoli, riferimenti culturali e regole, prive di indicazioni sulla direzione da seguire, senza un aggancio con la realtà, un disegno chiaro e limpido danno risultati pessimi. Magari si riesce a suscitare stupore, come quello che abbiamo visto manifestarsi ieri (in me per primo) quando abbiamo appreso della proposta della contestualità attenuata. Non so se sia questa la definizione, ma d'altronde questo è il Paese delle definizioni ardite (a partire dalle convergenze parallele e così via). Mi viene suggerito che trattasi di contestualità asimmetrica, però questi termini non riescono a celare il fatto che tale proposta – al di là dello stupore che può suscitare – è destinata solo a produrre conseguenze devastanti per il nostro ordinamento costituzionale.

Vediamo cosa prevede questa proposta, che ha suscitato tanto stupore. In buona sostanza, in virtù della promessa della contestualità, di quell'idea così astratta, ora si difende il Senato. Questa è stata infatti, a mio avviso, la battaglia di retroguardia condotta da una parte della maggioranza. Tuttavia, in questo modo (voglio sottolinearlo al ministro per le riforme Bossi, che purtroppo ora è andato via) andiamo ad attaccare le Regioni. Infatti, qualora dovesse cadere un governo regionale, la durata di quello successivo dovrebbe essere commisurata al restante tempo di vita

del Senato. È veramente un'idea bislacca, consentitemi di usare questo termine.

Continuando nei riferimenti che avevo cercato di proporre, vorrei sostenere una tesi, che magari il Presidente potrà apprezzare, viste le sue propensioni per l'arte e la cultura (se ne potrebbe anche discutere, ma ora intendo sottolineare solo che questa tesi può essere sicuramente apprezzata): la creatività, l'utilizzo dell'ingegno e della fantasia di per sé non reggono nel tempo, se non sono commisurati, correlati strettamente ai vincoli imposti dalla realtà e magari anche dalla committenza. Quindi, ogni idea che viene sviluppata va sempre rapportata con ciò che la natura, l'ambiente, i luoghi, la storia o la committenza impongono al geniale artista, affinché ciò che egli riesce a produrre non sia qualcosa che stupisce ma dura solo il volger di un mattino e sia invece un'opera d'arte duratura, che si inserisce nel contesto rappresentato appunto dai vincoli della storia, della cultura e della committenza.

La nostra committenza è il popolo italiano, non la Lega di Bossi! La nostra committenza è la nostra storia, non le idee secessioniste, e quindi la proposta non può fondarsi su idee così prive di senso come la contestualità, per rispettare le quali non si esita a recare pregiudizio alle Regioni, in questa ultima stesura, o addirittura al Senato, in quella precedente. Non possiamo essere costretti, da idee prive di un loro organico respiro perché imposte da un partito che sta ricattando tutti gli altri, a vedere sottomessi al ricatto prima il Senato e poi l'intero assetto regionale.

Per tale motivo, ritengo che le proposte, certamente generose, avanzate dal senatore D'Onofrio (al quale va tutta la mia stima, soprattutto per la pazienza che dimostra nel suo lavoro) siano assolutamente negative.

Abbiamo presentato subemendamenti volti a conservare almeno l'indipendenza del Senato da quella contestualità che un partito cerca di introdurre in modo così ricattatorio.

Mi permetto di sottolineare che dovremmo con grande attenzione respingere i tentativi messi in campo per distruggere prima il Senato e poi l'ordinamento regionale e, pertanto, vi chiedo di approvare i subemendamenti da noi e da altri colleghi presentati, che si limitano semplicemente a stabilire la composizione del Senato (seppure con quel numero del tutto artificioso di 200 senatori su cui ho più volte espresso la nostra opinione), facendo contemporaneamente riferimento alla loro eleggibilità in una circoscrizione regionale ed eliminando ogni commistione con le Regioni che – come ho già avuto modo di evidenziare – sono altra cosa.

\* MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la soluzione prospettata – me lo consenta il relatore – è per niente convincente perché non rimuove l'obiezione fondamentale non solo o, forse (dopo l'emendamento), non tanto sul versante del Senato quanto soprattutto su quello dei consigli regionali.

Vorrei partire da questa considerazione per evidenziare che, modificando la seconda parte della Carta costituzionale possiamo anche riempire un vuoto che si trascina dall'Assemblea costituente, quando nella contrap-

posizione tra i sostenitori dell'istituto regionale e gli oppositori prevalsero i primi, ma senza tenere nel debito formale riguardo la questione della durata dei consigli regionali.

Del resto, allo stato vige una disciplina collegata più direttamente a quella dei consigli comunali e provinciali piuttosto che a quella della Camera e del Senato. Se il Costituente ebbe giustamente premura di stabilire la durata della Camera e del Senato (anche se, dopo il primo scioglimento anticipato del Senato, la diversità di durata venne eliminata ed omologata con la durata della Camera), a mio avviso è il caso di discutere della questione durata dei consigli regionali, costituzionalizzando la norma e non affidandola all'eventualità di una legge ordinaria.

Questo non toglie al legislatore nazionale la possibilità di intervenire con la Commissione per le questioni regionali in caso di non funzionamento del Consiglio regionale o di gravi violazioni delle leggi o di persistenti atti contrari alla Costituzione. Il Consiglio regionale può sempre essere sciolto, ma ciò fa parte della patologia di funzionamento di quella istituzione. Ritenerne, per amore di tesi, di collegare la durata dei Consigli regionali alle scadenze costituzionalmente previste per il Senato della Repubblica a mio avviso è un errore.

Noi sottovalutiamo, dopo la riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione, l'importanza accresciuta del ruolo delle Regioni, delle loro funzioni, delle loro potestà legislative. Dobbiamo avere maggiore cura e rispetto di quella istituzione ed evitare che il collegamento con l'elezione del Senato comporti lo scioglimento anticipato dei Consigli regionali e quindi la indizione di elezioni, per adeguamento, della consiliatura regionale.

Se partiamo da questa premessa e siamo d'accordo sull'esigenza di costituzionalizzare la durata dei Consigli regionali, francamente non vedo la ragione di questa contestualità. Che cos'è la contestualità? È quella che consente un diminuito ruolo dei partiti – come diceva il senatore Nania – rispetto a scelte di carattere elettivo? O invece è inavvertitamente un rafforzamento del ruolo dei partiti a livello territoriale?

Le candidature al Senato della Repubblica o ai Consigli regionali non avvengono per caso o per proclami o per autoinvestiture: resta pur sempre il ruolo delle forze politiche che concorrono non soltanto a determinare alleanze e quindi schieramenti, ma anche a individuare le persone meglio idonee per candidarsi alla guida della Regione o per concorrere alla formazione dell'Assemblea regionale, come anche di quella del Senato.

La tesi secondo la quale vorremmo continuare a far prevalere i partiti rispetto alle istituzioni non regge: non regge neppure nel clima che privilegia la personalizzazione della politica. Sono contrario, perciò, alla contestualità, senatore D'Onofrio, lei sa che sono stato sempre contrario, anche in Commissione.

Confermo questa mia opinione, che poi non è soltanto mia: la contestualità affievolita è un modo garbato di superare una difficoltà che invece era e resta alla radice del problema. Che significato ha il passaggio dalla contestualità rigida alla contestualità affievolita? Abbiamo garantito ai se-

natori eletti di rimanere in carica cinque anni, salvo discutere – ci arriveremo, senatore D’Onofrio, ed io rinvio a quella occasione per precisare il mio pensiero – allo stato di un errore di sottovalutazione. La tesi che prevalse in Commissione è che anche il Senato possa essere sciolto. Se, invece, il Senato non può essere sciolto, dobbiamo chiederci quali sono i rimedi istituzionali. L’incapacità persistente di funzionamento di un’istituzione parlamentare, a mio avviso, ha bisogno di un correttivo, altrimenti lasciamo un’istituzione della importanza del Senato cosiddetto federale agli incerti di tempi che possono essere di paralisi.

Anche sulla parola «federale» farei attenzione; finora abbiamo dato la definizione, ma non siamo ancora in grado di conoscere in via preventiva cosa sarà del Senato, il suo ruolo, la sua funzione nonché il rapporto dello stesso con l’altro ramo del Parlamento e con il Governo, tanto più perché sembra farsi strada, in alcuni significativi interventi di forze politiche della maggioranza, l’ipotesi di un Senato che non perda il collegamento con il Governo.

Ecco la ragione principale, signor Presidente, della richiesta – che non era un tentativo di mandare le cose per le lunghe – di poter approfondire questi temi all’interno della Commissione affari costituzionali. Ne avremmo potuto parlare, avremmo potuto definire meglio l’assetto del Senato, avremmo potuto approfondire il suo ruolo e le sue funzioni.

Ho l’idea che i Consigli regionali non possano essere entusiasti di questa soluzione. Per amore della tesi della contestualità, non mi spiego perché, quando si rinnova il Senato, si debbano sciogliere anche i Consigli regionali nel 2011 rispetto a quelli eletti nel 2010. Questa elasticità di durata dei Consigli regionali è a mio avviso una mortificazione delle Regioni. La contestualità non crea nessun collegamento con l’istituto regionale ma lo rende soltanto subalterno. Noi volevamo e vogliamo un altro Senato ed è questa la ragione della nostra proposta di una sua composizione mista. Il coinvolgimento delle Regioni con la presenza dei presidenti all’interno del Senato avrebbe potuto sortire l’effetto di una solidarietà delle istituzioni territoriali con il ruolo nazionale proprio del Senato federale.

Invece questo collegamento non c’è, mentre si ritiene che si faccia federalismo se contestualmente avvengono l’elezione del Consiglio regionale e quella del Senato. Ho l’impressione, onorevole relatore, che quel *foedus aequum* di cui Roma fu maestra, che comportava reciproche e mutue collaborazioni fra la Repubblica e i territori conquistati sia diventato per le nostre Regioni *foedus iniquum*, con condizioni di trattamento diseguale e con una rinuncia da parte delle Regioni alla propria sovranità: le Regioni infatti non sono sovrane se devono collegare la loro durata al rinnovamento del Senato della Repubblica.

Quando arriveremo all’articolo 12 e ai relativi emendamenti, ne parleremo più diffusamente: personalmente ritengo che questa proposta non sia soluzione equilibrata: è palesemente squilibrata nella fase discendente, a danno delle Regioni, mentre prima sembrava squilibrata nella fase ascendente, a danno del Senato della Repubblica.

Non c'è da rallegrarsi se, partiti per penalizzare il Senato, adesso penalizziamo l'autonomia dell'istituto regionale.

Vorrei dire al relatore che noi stiamo discutendo dell'istituzione Senato, non delle esigenze di una maggioranza politica che vuole salvare il Governo dalle minacce della Lega. Questo trionfalismo nell'affermazione «abbiamo raggiunto un'intesa», senza neppure chiedersi cosa ne pensa una parte consistente di questo Parlamento, fa parte di quella tendenza – che intendo combattere – secondo cui la maggioranza sia prigioniera dell'Esecutivo. Per mantenere in vita l'Esecutivo, la maggioranza non parla all'opposizione, non discute con l'opposizione.

Con questa ragione principale non posso essere d'accordo con questa tendenza, anche perché dovremmo accettare senza discuterla la proposta governativa della *election day*. Si riesce a immaginare il congestionamento dei seggi elettorali se prevediamo che nello stesso giorno si svolgano le elezioni di consigli comunali, provinciali, circoscrizionali, regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati? Tutto questo può far parte di quelle manifestazioni suggestive, di cui la democrazia di oggi è diventata protagonista. Ma questa contestualità, anche se come dite è affievolita, non produce effetti di sistema.

I Consigli regionali sono ridotti ad un ruolo subalterno e non ne ricava vantaggio neppure il futuro Senato federale. Pensiamo piuttosto ai contenuti e ai ruoli; avremmo, perciò, bisogno di sapere sin da adesso quali saranno le competenze e quali i rapporti con l'altro ramo del Parlamento; resta in me anche la preoccupazione di quali sono i rapporti nei confronti di eventuali apposizioni di fiducia da parte del Governo. Escludo per il Senato il collegamento politico col Governo, ma c'è chi ci pensa. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-RC. Congratulazioni).

\* BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, l'impressione che io ho – e spero di essere smentito – è che rischiamo di smarrire ogni bussola e ogni coerenza logico-istituzionale.

Nel dibattito in Commissione sembravano, per la verità, delinearsi convergenze sugli obiettivi di questa parte della riforma. C'era intesa sulla necessità di superare con nettezza il bicameralismo paritario, senza ripensamenti; c'era intesa sulla necessità di ridefinire la struttura del Parlamento in coerenza con la scelta di una forma di Stato federale, o di tipo federale; c'era intesa sulla definizione del ruolo, della *mission* del Senato, come sede e strumento del confronto e dell'armonizzazione tra gli interessi delle comunità territoriali e quelli nazionali, della federazione nel suo insieme.

Quindi, il Senato come luogo nel quale l'unità nella diversità, che è il cuore del sistema federale (l'unità che rispetta e valorizza le diversità, ne fa una ricchezza ma le ricompone in un quadro unitario) poteva trovare il suo strumento elettivo. E poi, il Senato come argine a ritorni centralistici operati attraverso la legislazione ordinaria; il rischio di ritorni centralistici è insito in un sistema federale nato per riorganizzazione di uno Stato cen-

tralistico: c'è dunque bisogno di un argine solido. Infine, il Senato come componente – è così sempre negli Stati federali- di un sistema di *checks and balances*, quindi in qualche misura come contropotere.

Su questo sembrava esserci intesa; ma nel momento di passare alla traduzione di questi obiettivi, che sembravano comuni, in disposizioni costituzionali attuative ci troviamo di fronte ad una proposta che non si capisce come possa definirsi coerente con questi obiettivi e con questa definizione del ruolo e della missione del Senato. Una proposta inedita che non ha precedenti in nessun sistema federale al mondo.

Signor Presidente, lei è del mestiere, è un autorevole maestro, e sa bene che nessuno può essere obbligato a seguire pedissequamente modelli stranieri; ma il riferimento ad esperienze consolidate e sperimentate può servire almeno per evitare di costruire modelli incoerenti, sgangherati, contraddittori. Almeno a questi fini, occorre dunque tener conto delle esperienze straniere, di quelle che hanno dato miglior prova di sé, anche se ovviamente il relatore ha ragione nel rilevare che non siamo vincolati a seguirle parola per parola.

Qui, però, ci viene proposta una soluzione tutta costruita sulla base di un istituto del tutto sconosciuto alle Costituzioni degli Stati federali, quello della necessaria contestualità tra elezioni regionali ed elezioni del Senato come elemento sufficiente a garantire la natura federale del Senato, la sua idoneità a garantire il funzionamento della forma di Stato federale.

Devo ricordare, ancora una volta, che abbiamo a disposizione soluzioni sperimentate e funzionanti, nell'esperienza degli Stati federali democratici.

Una è quella del Senato come assemblea rappresentativa delle istituzioni degli Stati federati. Il caso del *Bundesrat* tedesco è il più conosciuto in Italia: è formato dai rappresentanti dei Governi dei *Länder*. In questo modello prevale la connotazione del Senato come strumento nel quale i delegati delle istituzioni rappresentative delle Comunità territoriali si confrontano con il Governo centrale e l'Assemblea, il *Bundestag*, rappresentativa dell'intera popolazione. È una soluzione che ha una sua logica, una sua coerenza, una sua forza, anche se capisco che incontra forti e comprensibili resistenze quando nasce non in un sistema costruito a partire da una sostanziale *tabula rasa* (la legge fondamentale di Bonn), ma in un sistema costituzionale già consolidato, come è il nostro.

Vi è poi il prototipo rappresentato dal Senato degli Stati Uniti, il primo Stato federale al mondo: un Senato tutto elettivo, direttamente elettivo, ma con un numero ridotto di componenti, ciascuno dei quali rappresenta l'intera popolazione del suo Stato. Ricordo, ancora una volta, che per ogni Stato sono soltanto tre le figure istituzionali elette dall'intera popolazione dello Stato: il Governatore e i due senatori, ciascuno dei quali viene eletto in collegio unico statale uninominale perché le elezioni dei due senatori sono sempre sfalsate: il senatore *senior* ed il senatore *junior* di ciascuno Stato non sono mai eletti nello stesso anno.

È un'Assemblea molto rappresentativa ed autorevole, ma la sua autorevolezza è indissolubilmente legata a queste caratteristiche.

Vi sono infine sistemi misti, variamente configurati, e sul cui rendimento, per la verità, registriamo valutazioni diverse a seconda dell'uno o dell'altro caso. Non c'è, in nessuno Stato federale al mondo, il principio della contestualità.

Peraltro, si tratta di una soluzione che, come abbiamo visto, presenta molti problemi tecnici applicativi. Ad esempio, che cosa succederebbe se si evidenziasse – non possiamo escluderla in assoluto – una situazione di impossibilità di funzionamento del Senato che dovesse portare allo scioglimento del Senato stesso (magari perché non riesce ad eleggere il suo Presidente). Si scioglierebbero, insieme al Senato, anche i venti Consigli regionali e si manderebbero a casa anche i venti Presidenti delle Regioni? E che cosa succederebbe se, nel quadro della riforma proposta dal relatore, lo scioglimento di un Consiglio regionale in base al principio *simul stabunt aut cadent* avvenisse nell'ultimo anno di vita del Senato? Eleggeremmo un Consiglio regionale e un Presidente della Regione per un solo anno o, addirittura, per soli sei mesi?

La soluzione proposta dal relatore comporta dunque problemi tecnici applicativi molto seri. Ma soprattutto essa non garantisce, da un lato, l'effettiva capacità di rappresentanza delle comunità territoriali né, dall'altro, l'autorevolezza del Senato. Infatti, se si garantirà l'effettiva capacità di rappresentanza sarà perché in Senato i senatori vengono scelti nella logica della spartizione dei posti del ceto politico regionale o locale; in quel caso saranno forse rappresentativi, anche se del ceto politico regionale più che non delle comunità territoriali, però rischieranno di essere poco autorevoli. Se invece il meccanismo finirà per funzionare, nonostante la contestualità, in modo divaricato, i senatori potranno essere rappresentativi delle popolazioni ma forse, con questo meccanismo, e soprattutto se il Senato tornerà ad aumentare il numero dei senatori rispetto alla proposta della Commissione, finirebbero con il comporre un'Assemblea non particolarmente autorevole ed incisiva.

Siamo dunque di fronte ad una soluzione che appare incoerente e sgangherata. Il relatore ha detto che la maggioranza è compattamente e graniticamente contraria ad ogni formula che non si basi sull'elezione diretta dei senatori; egli ha quindi bocciato senza appello il modello *Bundestrat* e anche le soluzioni miste. Ma se è così, allora noi torniamo ad indicare come preferibile una soluzione il più possibile vicina a quella del Senato americano: un Senato con un numero ridotto di componenti, eletti in collegi unici regionali e con meccanismi che garantiscano una scelta molto rappresentativa delle comunità territoriali. Questa resta l'unica soluzione che ha una sua forza ed una sua coerenza; le altre, e in particolare quella proposta dal relatore, assommano tutti i difetti e rischiano di non conseguire alcun risultato positivo, alcun beneficio.

Rivolgo un ultimo appello alla riflessione. Signor Presidente, siamo ancora in tempo per riflettere su questo punto, che peraltro non è l'unico nodo cruciale di questa riforma. Voglio sottolineare ancora una volta, perché non prevalga nel Paese l'impressione che i senatori sono interessati soltanto ai problemi che riguardano l'elezione dei membri del Senato,

che questa riforma presenta molti altri nodi di grandissimi rilievo ed importanza. Comunque, anche il nodo della struttura rappresentativa del Senato deve essere affrontato in coerenza con il sistema complessivo.

Vogliamo una forma di Stato federale? La struttura del Senato deve essere coerente con questa scelta. Vogliamo un sistema di *checks and balances* efficiente? La struttura del Senato deve essere coerente con questa scelta. Cerchiamo dunque di ragionare sul modo di arrivare ad una riforma che abbia una sua ragionevole coerenza. Altrimenti, come purtroppo è già avvenuto in passato, nel lodevole intento di concludere la troppo lunga transizione costituzionale, finiremo con l'approvare un testo che verrà criticato da tutte le parti e che non perverrà alla fine a ottenere la definitiva approvazione da parte del Parlamento, o comunque da parte del corpo elettorale. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

BUDIN (*DS-U*). Signor Presidente, mi limiterò all'illustrazione dell'emendamento 3.2000/24, che tra l'altro mi sembra abbastanza chiaro, premettendo tuttavia alcune considerazioni di carattere generale relative alla sostanza della questione, cioè alla vicenda del Senato federale e al dibattito che stiamo facendo sulla riforma della Costituzione.

Stiamo progettando una modifica sostanziale, non marginale, della Costituzione con un metodo che mi pare, diciamo così, sorprendente, sicuramente sorprendente per una persona nuova della istituzione parlamentare come me. La mia impressione è che si faccia della maggioranza politica il quadro di riferimento, l'orizzonte per il consenso alla modifica della Costituzione. In altre parole, il raggiunto accordo tra gli alleati della maggioranza di Governo è l'ultima frontiera che giustifica la riforma. La risultante della dialettica – meglio forse sarebbe dire della conflittualità interna alle forze politiche della maggioranza, perché mi sembra che a questa novella stiamo assistendo – viene presa come sbocco, come soluzione, come criterio per una riforma non marginale, come dicevo, della Costituzione.

Forse è da auspicare che questo modo di agire sia il segno non di una volontà di fare, ma, in realtà, di una volontà di non fare. Tutta quella depressione che dovrebbe portare all'estrema autodeterminazione di questa istituzione francamente non la vedo; non vedo una depressione tale che porti a questo suicidio: ma tant'è, di questo stiamo parlando. E allora, formulo alcune osservazioni di contenuto che premetto all'illustrazione del mio emendamento.

Credo che dovremmo tenere in considerazione, quando parliamo di riforma del Senato, alcuni punti. Il primo: l'autorevolezza istituzionale e politica del Senato attuale, quella che il Senato ha acquisito fino ad ora: in sostanza, con la riforma in esame, tale autorevolezza va buttata o conservata? È una prima domanda che dobbiamo porci, un primo criterio che dobbiamo tenere a mente.

Il secondo elemento che dovremmo considerare quando parliamo di Senato federale riguarda le dimensioni delle nostre Regioni, che sono

ben diverse rispetto ad altre realtà alle quali sembra ci si vorrebbe rifare per la nostra riforma.

Una terza considerazione riguarda il processo storico di formazione, di costruzione, dell'ambito nazionale o della Nazione, se volete, e quindi dell'interesse nazionale che ha avuto alla base, nel passato, un collante diverso rispetto a quello che ha oggi.

Nel passato il collante è stato etnico, linguistico, culturale; oggi il quadro nazionale mi pare si definisca, si confermi e si rinnovi su altre fondamenta, su fondamenta che fanno riferimento ai valori della democrazia, ad un ambito di interessi comuni che si possono tutelare e coltivare sulla base del sistema democratico nazionale. Questo è ormai, indissolubilmente, parte integrante del processo di integrazione europea, laddove l'ambito dell'interesse sovranazionale europeo si pone in un rapporto di costruttiva reciprocità con il nostro interesse nazionale e dà senso al nostro quadro nazionale.

Credo sia necessario considerare il rapporto tra interesse nazionale e interessi regionali, che non mi pare si possano considerare alternativi e confliggenti. Penso sia più conveniente considerarli in un rapporto di rafforzamento reciproco, ma non so se è così: l'accordo interno alla maggioranza sembra risultare piuttosto un compromesso fra due tendenze contrapposte rispetto a quale interesse debba prevalere contro l'altro e a danno dell'altro. Questa è la mia sensazione. Un siffatto confronto non può sortire altro che proposte ibride, che potrebbero difficilmente fare scuola in Europa e nel mondo.

Dovremmo tentare invece di progettare un Senato che sappia esprimere e garantire un lavoro volto a far coincidere l'interesse regionale con quello nazionale, riuscendo a governare le possibili zone di frizione. Dovremmo garantire una convivenza tra la rappresentanza politica e la rappresentanza territoriale che impedisca un reciproco, distorsivo, condizionamento tra le due. Un siffatto Senato dovrebbe essere capace di rappresentare gli interessi regionali in un quadro nazionale che dalla riforma dovrebbe trarre più coesione, forza ed efficacia.

È necessaria la consapevolezza del peso oggettivo del quadro nazionale, inteso come l'ambito che si pone come primo garante dei nostri interessi comuni, degli interessi di ciascun cittadino; accanto a quello dell'Unione Europea, il quadro nazionale è l'ambito che riesce meglio a garantire i nostri interessi e che più conta anche a garanzia di un peso maggiore delle Regioni.

Quanto alla sostanza del mio emendamento, se alla base dell'ambito nazionale non vi è più l'elemento etnico o etno-nazionale bensì la democrazia fondata sulla cittadinanza, con relativi diritti e garanzie liberali, è giusto che la rappresentanza territoriale e regionale del Senato riflettano una concezione più moderna della Nazione: la Nazione come entità composta da varie realtà ed identità territoriali, sociali e culturali, tra le quali vi sono anche le minoranze linguistiche, che hanno avuto e hanno un peso e un significato specifico nel processo storico di formazione dello Stato nazionale italiano e quindi della Nazione italiana anche, nella sua acce-

zione attuale. Sono le minoranze che compongono le cosiddette aree plurali o storicamente mistilingui, che misero a dura prova il processo di costruzione degli Stati nazionali e che, nel proprio *status* di minoranze di confine, sono figlie di quel processo. Sono le minoranze costituenti, quelle che avevano dettato l'articolo 6 della nostra Costituzione.

La loro è una parabola particolare, all'interno di quel processo di formazione nazionale: sono forze che in una certa fase hanno avuto potenzialmente tendenze centrifughe, rispetto al processo di costruzione dello Stato nazionale, e poi sono passate (attraverso una maturazione generale dell'intera società e soprattutto se e in quanto sono stati loro riconosciuti i diritti alla propria identità con relative norme istituzionali) alla condizione di potersi sentire parte integrante della società nazionale e di potersi identificare con lo Stato nazionale. Certo, è decisivo che abbiano la possibilità di farlo, mantenendo la propria identità. (*Il microfono si disattiva automaticamente*). (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

Signor Presidente, le chiedo di poter consegnare la parte finale del mio intervento perché rimanga agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

NANIA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, colleghi senatori, in questo dibattito abbiamo, secondo me, dimostrato con i fatti che la proposta presentata dalla Casa delle libertà per cercare di cambiare un sistema politico che tutti giudichiamo bisognoso di modifiche non è mai stata blindata. Ripeto, sono i fatti a dirlo chiaramente. Per esempio, ho qui davanti a me il testo dell'emendamento 3.31, presentato dai senatori Morando, Tonini, Viviani, Guerzoni, Pagano, Petruccioli e Turci, il quale recita come segue: «Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali».

Pertanto, quando discutiamo oggi della contestualità e di quale tipo di contestualità, dobbiamo innanzitutto dare atto della qualità del dibattito che si sta svolgendo, che oltre a ricevere i contributi dell'opposizione, con la dovuta correttezza e riservatezza, si è arricchito anche del contributo del Presidente di questa Assemblea, il quale non ha fatto mancare il suo richiamo all'attenzione, alla peculiarità di un problema tanto importante, che ci riguarda da vicino.

Ecco perché mi sembra fuori luogo sentire pronunciare da parte del centro-sinistra critiche troppo severe nei confronti del relatore. Del resto, l'attività che egli sta svolgendo di rimodulazione delle proposte non soltanto della Casa delle libertà ma di tutti noi, alla luce dei contributi dei vari senatori intervenuti e delle forze della coalizione in generale, rappresenta il segnale più chiaro che quando le riforme non sono fatte con *blitz*, all'ultimo momento, prima dello scioglimento di una legislatura, ma sono

avviate in tempo utile, il dibattito porta senz'altro a risultati positivi e la democrazia si esalta.

Avere un relatore che non è bloccato, blindato, chiuso in una posizione di bandiera da portare avanti «senza se e senza ma», ma che raccoglie insieme a tutti noi i vari approfondimenti e contributi, è un fatto che va ascritto al buon funzionamento di un contesto democratico.

Per quanto riguarda la contestualità, vorrei precisare che altro è la contestualità tra l'elezione del Senato e quella dei Consigli regionali, altro è la dipendenza (mi rivolgo soprattutto al collega Vitali, dicendo che bisogna avere il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome, e all'intervento del senatore Mancino) delle vicende del Senato dalle vicende dei Consigli regionali (anche per richiamare lo spirito dell'interesse nazionale e del Senato unitario, come ha fatto il senatore Manzella).

Da questo punto di vista, quindi, bisogna porre attenzione a tale problema. Infatti, sostenere la contestualità significa comunque sostenere che c'è un interscambio per la scelta degli elettori per un Senato comunque collegato al territorio e, al tempo stesso, la scelta dei Consigli regionali. Ritengo che questo sia un punto centrale. Altro ancora è stabilire che la patologia nel funzionamento di un Consiglio regionale possa influenzare o creare effetti – per così dire – distorsivi sull'elezione del Senato. Sono due cose che mi sembrano completamente differenti anche perché, sulla base dell'impostazione che il Governo di centro-sinistra ha voluto dare nella scorsa legislatura al problema del federalismo nel Paese (che rimane un fatto storico che nessuno di noi può cancellare), abbiamo scelto un federalismo per competenze.

Non dobbiamo mai dimenticare che nel momento in cui è stata introdotta la legislazione concorrente e si è affermato che in alcune materie i principi fondamentali sono stabiliti con legge dello Stato abbiamo di fatto aperto la via a quello che definiamo un Senato federale per competenze. Si tratta certamente di un Senato collegato al territorio, ma se lo vogliamo all'interno della difesa di uno spirito unitario e nazionale non possiamo, mentre parliamo di contestualità, affermare che quest'ultima debba diventare dipendenza dalle vicende patologiche di un Consiglio regionale.

Contemporaneamente – mi rivolgo ai senatori Vitali e Mancino – non possiamo sostenere che la contestualità, concepita come la stiamo proponendo, è priva di effetti di sistema. Infatti, tutti sappiamo – tanto per comprenderci – che gli effetti politici di sistema ci sono; basti pensare, ad esempio, al risultato delle elezioni regionali del 2000 che in quella occasione determinarono le dimissioni di un Presidente del Consiglio.

Intendo dire che la contestualità è un fatto politicamente forte, che non rende il Senato dipendente dalle Regioni, ma sicuramente lo collega, anche per un effetto di trascinamento, a quelle che sono complessivamente le vicende, da questo punto di vista, dei Consigli regionali, con i relativi risultati politici.

Alleanza Nazionale trae dalla proposta avanzata dal relatore innanzi tutto la conclusione, che abbiamo con forza ribadito, che il Senato non deve essere un doppione della Camera dei deputati e che quindi tutti in-

sieme, maggioranza ed opposizione, stiamo disegnando un Senato con una configurazione specifica e ben definita. La seconda conclusione è che si tratta, comunque, di un Senato eletto direttamente e che, pertanto, nell'elezione diretta riafferma il suo carattere unitario perché eletto dai cittadini italiani, da Bolzano a Pachino; c'è una contestualità che ne evidenzia in maniera forte il carattere unitario e che consente al Senato così eletto di attrarre nella propria competenza la difesa dell'interesse nazionale. Se avessimo un Senato non caratterizzato dall'elezione diretta ed unitaria probabilmente ci dovremmo interrogare sulla collocazione dell'interesse nazionale al suo interno.

È un Senato federale per competenze, collegato al territorio attraverso la contestualità; un Senato – affermiamolo con chiarezza – sicuramente forte e definito nelle sue competenze, come mi auguro avremo occasione di verificare insieme sempre più sul piano della contestualità, ma anche su quello del sistema.

Voglio concludere sulla riflessione del Senato forte nella sua interrelazione complessiva con il sistema. Chiedo ai senatori di prestare attenzione e sarei contento se anche il senatore Andreotti, che in questo momento è distratto, seguisse tale passaggio.

È vero che il Senato che noi andiamo a disegnare non decide del rapporto fiduciario, non ha un suo collegamento stretto, dal punto di vista del rapporto di fiducia, con il Governo, però attenzione: noi stiamo andando a creare un sistema politico in cui la Camera dei deputati, poiché instaura un rapporto fiduciario forte con il Governo, subisce le conseguenze della stabilità o dell'instabilità di quest'ultimo, cioè creiamo una Camera dei deputati collegata direttamente alle vicende del rapporto fiduciario con il Governo.

Un esempio per tutti: se il Governo ritiene che una legge sia fondamentale per l'attuazione del suo programma e se, per esempio, la Camera dei deputati dovesse bocciare quella legge o dovesse votare la sfiducia, noi ci troveremo in una situazione di crisi generale; ma, rispetto a questo, il Senato, nella sua autonomia che noi qui stiamo mettendo in piedi in maniera forte, unitaria e federale, diventa invece un interlocutore istituzionale che conta e conta parecchio in quelle materie di legislazione, in quei ruoli di garanzia e di controllo che noi stiamo per costruirgli intorno e che fanno del Senato un interlocutore istituzionale forte, non condizionato dalle vicende del rapporto fiduciario e dell'attività di Governo. Certo, esso interagisce con l'attività di Governo, ma diventa un interlocutore forte e autonomo rispetto al Senato che conosciamo, il quale, dietro un bicameralismo di facciata, riveste un ruolo che certamente non è quello che tutti vorremmo che fosse.

Ecco perché il Senato che andiamo a disegnare è certo un Senato che non si occuperà di tutti i problemi, che non interverrà a 360 gradi e su tutte le materie, ma che sulle materie, sulle grandi questioni di sua competenza, diventa interlocutore forte e decisivo e – lasciatemelo dire – unico, senza subire le conseguenze e gli effetti di una crisi di Governo

che invece è destinata a mettere in discussione soltanto la Camera dei deputati.

Quindi, grazie anche all'approfondimento e ai contributi dell'opposizione, stiamo costruendo un sistema in cui il Senato ha una grande autonomia e un ruolo forte: ignorarlo non serve a nessuno, contribuire a disegnarlo così serve al Paese. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Ciriacci. Congratulazioni*).

BOSCETTO (*FI*). Signor Presidente, signori senatori, gli emendamenti 3.2000/51/4 e 3.2000/51/6 tendono ad essere di ausilio al relatore ove egli evidenzia qualcosa di non preciso sul piano tecnico nel suo emendamento 3.2000/51. Infatti, quando leggiamo che «i senatori eletti in ciascuna Regione (...) durano in carica per cinque anni», ci dobbiamo porre il problema se questa norma non possa essere correttamente interpretata nel senso che un senatore che subentra a un altro per le più diverse ragioni, fino al decesso, debba rimanere, come singolo, in carica per cinque anni, anche quando i cinque anni di durata del Senato siano terminati.

Quindi, ci sembra che la formula migliore sia quella secondo cui non i senatori, ma il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni. In questo modo si evita l'inconveniente del quale testé parlavo. Nasce tuttavia un problema, da affidare anch'esso al prudente giudizio del relatore. Proponiamo, con riferimento alla modifica dell'articolo 6, che sostituisce l'articolo 60 della Costituzione, di stabilire che il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni.

Con l'emendamento 3.2000, con riferimento allo stesso articolo 6, si stabilisce, nel nuovo articolo 60 della Costituzione, al primo comma che la Camera dei deputati è eletta per cinque anni e, al secondo comma, che la durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra; il terzo comma, secondo la nostra proposta, prevederebbe che il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni; al quarto comma, in base all'emendamento 3.2000/51, si prevede infine che nel caso di scioglimento dei Consigli in base all'articolo 126, la legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57.

Innanzitutto, buona tecnica normativa suggerirebbe che nell'emendamento 3.2000 non si tengano staccati i concetti riguardanti la Camera dei deputati, al primo comma, e il Senato, al terzo comma, ma si possa più correttamente stabilire che la Camera dei deputati e il Senato federale della Repubblica sono eletti per cinque anni; in questo senso vanno anche le altre proposte di modifica dell'emendamento del relatore.

Rimane tuttavia un ulteriore problema: quello della durata della Camera dei deputati, che non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Se si segue la *consecutio*, sembrerebbe – ma potrebbe anche essere questa la volontà del relatore – che soltanto la Camera dei deputati non possa essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra, mentre il Senato non sarebbe sottoposto a questo regime e

quindi potrebbe essere prorogato, teoricamente anche con legge ordinaria, senza che debba sussistere il caso di guerra.

Si interviene quindi con l'emendamento 3.2000/51/3 del senatore Guasti, che, in successione rispetto all'emendamento 3.2000/51/6, presentato da me e dal senatore Malan, chiarisce i concetti stabilendo che la Camera dei deputati e il Senato federale della Repubblica sono eletti per cinque anni e che la durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Ci rendiamo conto che, così facendo, andiamo praticamente a scrivere quanto già l'attuale articolo 60 della Costituzione stabilisce. Non dimentichiamo, tuttavia, che con le modifiche proposte dal relatore, attraverso una serie di soppressioni, si fanno rivivere norme che stabiliscono (ad esempio, per l'elezione, della nuova Camera dei deputati, che ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente) un particolare regime per ambedue le Camere e non per la Camera dei deputati in modo distinto dal Senato della Repubblica. Forse il relatore potrà chiarirci qual è la volontà, soprattutto per quanto riguarda il discorso della proroga.

Riteniamo quindi di dover attendere una risposta del senatore D'Onofrio e siamo certi, come dicevo all'inizio, di aver avanzato proposte utili, che, se non ritenute tali dal relatore, siamo disposti a ritirare. Sono emendamenti tecnici volti a dare un contributo, ma sui quali non riterremo di insistere, laddove il relatore, in modo convincente, ci dicesse che sono inutili.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2000 del relatore e il subemendamento 3.2000/51, possiamo con soddisfazione affermare che la situazione giuridico-istituzionale del Senato viene a ritrovare nuova centralità nel rapporto con le Regioni.

Credo quindi che le preoccupazioni, da ultimo, del senatore Budin, che sono anche le nostre, che questo Senato, che ha duemilasettecento anni di storia, non finisca per essere privato dei propri elementi essenziali, siano risolte da questa nuova impostazione.

Non potremo forse più dire «*quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra*»; forse dovremo dire «*quo usque tandem abutere, Bassolinae, patientia nostra*», ma il nostro tipo di serietà, di valore storico, di prosecuzione della missione istituzionale del Senato ci pare rispettato. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).

PRESIDENTE. Senatore Boschetto, abbiamo capito che, comunque, si tratta sempre di «*latinorum*», e quindi tale rimarrà.

MALAN (FI). Signor Presidente, dopo l'esaustiva ed eloquente illustrazione fatta dal senatore Boschetto, che riguardava tutti e tre gli emendamenti, non posso che rimettermi a detta illustrazione.

PRESIDENTE. Effettivamente, senatore Malan, l'illustrazione del senatore Boschetto comprendeva anche l'emendamento presentato dal senatore Guasti, ancora occupato al telefono.

\* MANZELLA (*DS-U*). Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 3.2000/51/7 e 3.2000/51/22.

Il primo di questi emendamenti ricalca fedelmente il testo dell'emendamento or ora illustrato dal senatore Boschetto con il garbuglio consequenziale che ha proposto al relatore. Comunque, a differenza del collega Boschetto, io insisto su questo emendamento perché se noi togliessimo dal testo della Costituzione che il Senato dura in carica cinque anni, dicendo che sono i senatori a durare cinque anni, noi arriveremmo all'assurdo che i senatori eletti in elezioni suppletive sono, come dire, senatori «transeunti» da legislatura a legislatura, in un organo che invece viene variato.

Quello esposto dal senatore Boschetto, a cui si è associato il senatore Malan potrei definirlo un mancamento meramente tecnico. Esso però denota la confusione e il disordine con cui queste cose si sono svolte; denota anche il malessere a discutere di questi elementi tecnici in Aula, mentre da sempre la saggezza dei Parlamenti ha offerto il terreno della Commissione come luogo naturale per districare queste cose, riservando all'Aula i momenti alti, i momenti politici.

Su questo dobbiamo ancora riflettere, perché questo rifiuto di un sia pur breve ritorno in Commissione per districare questi nodi tecnici denota una non ragionevolezza entro la via che invece è stata indicata autorevolmente dalla Presidenza di questa Assemblea.

È uno scostamento, anche, dal metodo cui tante volte ci ha richiamato il senatore Andreotti di quel lavoro in sede di Assemblea costituente in cui una esemplare riflessione tecnica si univa ad una storica consapevolezza dei valori politici.

Ma comunque, se questa è la strada creativa che si è prescelta, di un *work in progress*, di un *workshop*, si continui su questa strada: buona fortuna, anche se il compianto ex presidente del Senato Giovanni Spadolini ammoniva sempre che la fortuna va accoppiata alla virtù, secondo l'insegnamento del Machiavelli.

L'altro emendamento, invece, non è tecnico, ha un suo senso politico. Esso propone una revisione critica del concetto, introdotto in nome della contestualità, dell'impossibilità di scioglimento del Senato. Poco fa ne faceva un cenno problematico il presidente Mancino e su questo voglio ritornare.

Ho apprezzato, anche per certe impostazioni teoriche, quello che poco fa affermava il senatore Nania circa la distinzione tra contestualità e dipendenza. Tuttavia, la contestualità, se non crea dipendenza nel senso di subordinazione, crea però – consentitemi questo giuridicismo – un *sinalagma*, che può essere attenuato quanto si vuole, ma che comunque sussiste. In realtà, la contestualità conduce ad una strada impervia e che spesso chiude ogni uscita.

Nella soluzione che avete dato è già concettualmente difficile immaginare legislature regionali suppletive (perché di questo si parla nel subemendamento). L'elezione suppletiva può riguardare un elemento individuale del collegio, ma non il collegio nella sua interezza, che ha una durata compresa nei suoi caratteri strutturali. Rientra nel patto elettorale che

io debba eleggere un Consiglio regionale per cinque anni, e questo patto elettorale, che fa parte anche dell'autonomia regionale, direi del nucleo duro dell'autonomia regionale, non può essere coartato per tener conto della durata della legislatura di un organo centrale: di quel Senato federale che concepiamo con funzioni nazionali, perché tra federale e nazionale non vediamo contrapposizioni.

Quindi la contestualità anche nella accezione di non subordinazione – come giustamente è stato detto – ma comunque di sinallagma, avrebbe per effetto di amputare la durata dei Consigli regionali cioè delle massime Assemblee elettive territoriali: per rispettare invece i ritmi di durata dell'organo centrale, del Senato. Comunque, se questa è la strada scelta, cioè di questo sinallagma, allora come immaginare che lo sconvolgimento della sequenza elettorale dei Consigli regionali per attendere la scadenza elettorale del Senato non debba riprodursi a maggior ragione quando il Senato subisca lo scioglimento, la dissoluzione?

Voi questo cercate di evitarlo negando la possibilità di scioglimento del Senato. Sancite il dogma dell'indissolubilità del Senato, ma – abbiamo parlato un po' tutti in latino, consentite anche a me di farlo – *abissus abissum invocat*, cioè il rimedio è peggiore del male. Certo, Camere, e soprattutto seconde Camere indissolubili ve ne sono. Ad esempio, nel nostro ordinamento, lo è stato questo stesso glorioso Senato quando era non elettivo ma di nomina regia (infatti, uno dei problemi maggiori della storia costituzionale del fascismo fu la perduranza del Senato regio, come ci hanno insegnato Renzo De Felice e, prima ancora, Alberto Aquarone).

Ancora oggi, in vari Paesi la non eleggibilità della seconda Camera o la sua elezione di secondo grado è coerente con il principio della sua indissolubilità. Di certe Camere, come il *Bundesrat* tedesco, parte autorevole della dottrina contesta addirittura non già la rappresentatività, ma la stessa natura parlamentare proprio argomentando della loro indissolubilità.

Ma questa natura rappresentativa urterebbe proprio con quel carattere nazionale che noi vogliamo attribuire comunque al Senato federale. Ho sentito con orgoglio per questa nostra Assemblea due colleghi rappresentanti delle minoranze linguistiche, Oskar Peterlini e Milos Budin, che, in nome delle minoranze tedesca e slava, hanno sostenuto che loro volevano rimanere non in un Senato soltanto rappresentativo di Regioni: ma in un Senato con funzioni nazionali.

Ora, mi pare che si sia in presenza di una grande schizofrenia, perché si sostiene e si è sostenuta la volontà di conservare un Senato centrale che abbia veramente funzioni nazionali: ma, nello stesso tempo, proprio attraverso la possibilità di non scioglimento ed il dogma dell'indissolubilità del Senato, in realtà lo si toglie dal vero circuito vitale della politica. È vero che il Senato non partecipa alla fiducia, ma partecipa certamente alla determinazione dell'indirizzo politico legislativo concorrendo all'approvazione di leggi importantissime per la vita dello Stato. Ma allora, se partecipa alla definizione di questo indirizzo politico, come facciamo a non prendere in considerazione, come ha detto poc'anzi il presidente Mancino, l'ipotesi di una sua paralisi, di una sua impossibilità di funzionamento che

rappresenterebbe comunque un'ipotesi di paralisi del funzionamento globale dello Stato?

L'indissolubilità del Senato quindi non è un privilegio, ma una sua mummificazione. Significa tirarlo fuori dal circuito vitale in cui c'è il conflitto politico: ci può essere contrasto con il Governo o con l'altra Camera. I senatori diventano anime morte in una Camera morta.

E, per finire, signor Presidente, una considerazione *a latere*. Con questa norma sull'indissolubilità del Senato, si è cancellato uno di quei quattro o cinque atti presidenziali puri che connotano la funzione di garanzia del Presidente della Repubblica. In un progetto costituzionale che vuole essere anche un'esaltazione della garanzia e in un contesto in cui si dice che non si toccano minimamente le prerogative del Capo dello Stato si dovrà rendere conto anche di questo, quando ci sarà il giudizio finale, probabilmente non nelle Aule parlamentari, ma nelle urne elettorali referendarie. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 3.2000/51/11, 3.2000/51/15, 3.2000/51/16, 3.2000/51/30 e 3.2000/51/34.

Abbiamo sentito stamattina un nuovo capitolo della relazione del collega D'Onofrio, che ormai è una fattispecie a formazione progressiva. Dice il collega D'Onofrio che siamo al completamento di un percorso che egli definisce lineare; francamente, mi pare che vi sia da dubitarne. Completamento può darsi, ma attraverso una inversione a U: come è stato ricordato, in realtà sul principio della contestualità vi era, come dire, l'unanimità dei dissensi o quasi nella Commissione; la grandissima prevalenza delle opinioni, incluse quelle di maggioranza, del relatore e del Governo, in quel momento erano in senso contrario. Successivamente, come ho già detto in altra occasione, rispetto alle posizioni delle forze di opposizione si è verificata una progressiva divaricazione e quindi un progressivo allontanamento da un accordo possibile.

Perché accade tutto questo? Lo hanno detto già altri colleghi, voglio dirlo anch'io: perché la scelta istituzionale è assunta come elemento dell'accordo di Governo, addirittura sotto la minaccia della crisi. Ma come si può in questo modo giungere ad un accordo ampio, ad istituzioni condivise? Non dico che dovremmo tornare ai tempi dell'Assemblea costituente, in cui la rottura del 1947 non incise (come è stato ricordato più volte, a partire dal presidente Andreotti) sull'*iter* riformatore. Era un momento drammatico, difficile, il Paese era in rovina, usciva da una guerra disastrosa, ma si trovò la forza di schermare le scelte istituzionali rispetto alle vicende di Governo. Non dico che dovremmo ritrovare quell'antica grandezza, ma almeno un corretto rapporto tra le forze politiche.

Ed un corretto rapporto, signor Presidente, vorrebbe quanto segue: se una scelta istituzionale avvicina la crisi di Governo, non si forza quella scelta per mantenere in vita il Governo stesso, ma si sospende o si interrompe l'*iter* della riforma. Questo sarebbe il solo modo di garantire un corretto rapporto tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione.

Invece, secondo le notizie di ieri c'è l'accordo tra la Lega e Berlusconi sul Senato: nemmeno un accordo di Governo – così dicevano i telegiornali di ieri sera – ma un accordo Lega-Berlusconi sul Senato, sotto minaccia, appunto, di crisi. Un accordo Bossi-Berlusconi, non un accordo politico. Mi si consenta la battuta: una banda del buco istituzionale, una banda Bassotti delle istituzioni. (*Commenti dai Gruppi LP e FI*). Non protestino i colleghi: è una battuta, l'ho detto. E poi, per la verità, la banda Bassotti, come è noto, è un cartone animato di alto pregio; Bossi e Berlusconi ignoro se siano un cartone, dubito che siano animati e certamente non sono di alto pregio: quindi noto le differenze. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

Questo dunque è il Senato della Lega, perché altrimenti la Lega non avrebbe minacciato ancora ieri sera la crisi di Governo, se non si fosse fatto così. Questo è il punto che dobbiamo capire: perché nella filosofia della proposta del relatore si sposta la precarietà a danno dei Consigli e dei Presidenti delle Regioni e si tutela il posto di lavoro dei senatori, per così dire. Ma come mai allora la Lega sponsorizza questa scelta? Perché non è un Senato come istituzione nazionale forte e fortemente rappresentativa: questo è il punto che dobbiamo capire. Non è più parte di un circuito politico nazionale, non è più parte di un *cursus honorum* politico nazionale: per questo va bene alla Lega, che in esso vede l'occasione per un colpo alle istituzioni e ai partiti politici nazionali.

Francamente non capisco i colleghi che non vogliono la composizione mista perché temono di misurarsi con la presenza in Senato dei governatori e dei grandi sindaci, e non vedono invece il rischio assai maggiore che corre il loro peso politico e istituzionale nella genesi, nel modo in cui si scelgono le candidature.

È chiaro che qui si punta ad avere l'iscrizione dei senatori sulla stessa scheda dei Presidenti delle Regioni e dei consiglieri regionali. Né capisco i colleghi che difendono le istituzioni nazionali, le quali non si difendono con la sola blindatura del Presidente del Consiglio dei ministri ma con il complesso delle istituzioni nazionali. L'unità della Repubblica è vuota parola se non è sostenuta da un complesso di istituzioni e da una sostanza politica nazionale solida e forte.

Ecco perché oggi abbiamo di fronte una nuova versione del *patch-work* istituzionale, un assemblaggio composito con il rinvio alla legge ordinaria successiva per assicurare la contestualità, ma con il connotato di fondo della durata variabile dei Consigli e dei Presidenti delle Regioni. Come può funzionare il rinvio alla legge ordinaria? I casi sono due: o prevediamo in modo secco che i Consigli regionali si sciolgono anticipatamente e sono rieletti per un mandato breve fino a nuova contestualità, oppure ipotizziamo un meccanismo più sofisticato per cui se un Consiglio ha svolto una parte minore del mandato si elegge fino alla contestualità successiva, se ne ha svolto una parte maggiore, si allunga la durata della legislatura regionale e si realizza la contestualità in occasione successiva.

La durata variabile è in sé un elemento distorsivo e dannoso alla democrazia che si fonda sulla certezza delle scadenze e delle verifiche po-

litico-elettorali. Se la consiliatura fosse breve, avremmo consiglieri e governatori co.co.co. e, approvando questo schema, aumenterà il potere di ricatto di chi oggi può determinare la crisi: il Presidente, le forze politiche di ogni tipo, i consiglieri singoli o associati. Se la durata è variabile ed eventualmente allungabile, si introduce nel sistema politico regionale un forte elemento di distorsione perché può esservi interesse a provocare la crisi per avere un mandato più lungo, magari per avere una consiliatura regionale di sei o sette anni.

Il meccanismo è complesso e sbagliato perché muove dall'errore di fondo di prevedere insieme la contestualità e l'elezione diretta. Legare due organi entrambi direttamente elettivi, con una legittimazione fatalmente diversa, pone in sofferenza l'uno o l'altro organo: prima era in sofferenza il Senato adesso lo sono i Consigli regionali e i Presidenti. La contestualità si accorda soltanto con l'elezione di secondo grado, con le nomine, con il modello del *Bundesrat*. Qui si vuole reintrodurre il modello *Bundesrat* sotto la veste fittizia di un'elezione diretta. Lo ripeto ancora una volta: il modello *Bundesrat* in qualunque forma non va bene perché è un'istituzione debole, come ha spiegato benissimo in un precedente intervento il collega Peterlini, è un'istituzione in crisi, come ha riconosciuto il collega Schifani in una seduta precedente, perché è una sede di esclusiva concertazione territoriale. Tale modello non si addice perciò ad un Paese come il nostro, ove la concertazione fra interessi forti e deboli non sarebbe mai paritaria.

Il modello *Bundesrat* ha avuto fortuna nel nostro Paese per il solo motivo della subalternità del nostro circuito accademico alla cultura tedesca. Se avessimo avuto più professori con esperienza all'estero, negli Stati Uniti o in Australia, da un punto di vista federale considereremmo oggi il *Bundesrat* una sorta di strano e incomprensibile animale, come in effetti credo che sia.

Il relatore ha proposto oggi una soluzione che somma i difetti del *Bundesrat* e le improprie conseguenze di una elezione diretta, i cui effetti non vengono riconosciuti. Ciò accade perché la Lega vuole dare un colpo ai partiti e alle istituzioni nazionali e perché Berlusconi punta a rinviare le elezioni regionali. La confluenza è possibile, nella proposta del relatore, facendo durare sei anni l'attuale legislatura o quella che cominciasse nel 2005, e scommetto che sarà la prima ipotesi ad essere seguita.

Questo, Presidente, è un Senato che deve nascere morto – e lo voglio dire chiaramente – perché il Parlamento padano possa vivere. Non posso aderire a questa scelta che ci viene proposta; non posso aderire ad una scelta che ci viene presentata perché domani la Lega possa continuare a fare la sua polemica contro Roma ladrona e contro le istituzioni nazionali.

Ribadiamo perciò le nostre proposte: mantenere ferma la durata del Senato, introdurre in Costituzione la durata certa dei Consigli regionali, perché anch'essi vanno tutelati, e mantenere ferma l'opzione della composizione mista del Senato e quella di un Senato elettivo ma in circoscrizione regionale, che considero l'opzione più forte e radicata in assoluto.

Per il resto, quello che sta emergendo non è il mio Senato e non è certo un Senato per il quale io possa votare. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC*).

\* PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli senatori, i miei emendamenti nascono da una profonda insoddisfazione rispetto al subemendamento presentato dal relatore.

Mi si lasci dire, innanzitutto, che ho molta comprensione per il ruolo e per la persona del relatore, il quale ha svolto egregiamente le sue funzioni in Commissione, dialogando con l'opposizione, illustrando le varie soluzioni possibili, mostrandosi aperto alle considerazioni che venivano da chi era portatore di modelli diversi rispetto a quelli proposti dalla maggioranza attraverso il relatore ed il disegno di legge governativo.

In Aula, però, il relatore ha perso questo ruolo di collante delle varie proposte, di ricerca di soluzioni che potessero essere ampiamente condivise. A lui va la mia simpatia, perché sicuramente egli non difetta delle conoscenze scientifiche necessarie per svolgere il proprio ruolo, ma sicuramente il supporto politico di cui egli gode all'interno della maggioranza è diventato una sorta di camicia di Nesso, che lo ha obbligato a soluzioni nelle quali non credo che egli possa scientificamente credere fino in fondo. Infatti, sono soluzioni che difettano di sistematicità rispetto agli altri modelli di Senato che avremmo potuto considerare e votare unitariamente.

Vi è un profondo difetto di sistematicità nel modello proposto dal relatore, come è già stato sottolineato da molti colleghi. Si poteva scegliere il modello del Bundesrat, con tutti i difetti che il senatore Villone ha testé ricordato. Fin dall'inizio – il relatore lo ha sottolineato presentando il suo ultimo subemendamento – questa non è stata la scelta del Governo e della maggioranza, e non era la nostra scelta, salvo alcune proposte fatte a titolo individuale che certo non rappresentavano l'opposizione nel suo complesso.

Il relatore è stato molto chiaro e ha detto che si è sempre pensato da parte del Governo e della maggioranza che il Senato dovesse essere costituito da senatori eletti direttamente. Questo avrebbe permesso un modello di Senato americano, che ci avrebbe trovato consenzienti, come ha detto il senatore Bassanini; ma avrebbe permesso anche quel modello di Senato proposto dai senatori Villone e Bassanini, cioè un'istituzione nazionale forte, tessera fondamentale di un sistema di garanzie, che avrebbe appunto unito la funzione di rappresentanza territoriale a quella di una profonda, incisiva presenza nel sistema complessivo delle garanzie. Anche questo modello è venuto meno.

Oggi, il relatore propone invece un Senato che in maniera surrettizia è molto vicino a quel *Bundesrat* che si è dichiarato di non volere, ma che tale diventa in funzione della contestualità tra la sua elezione e quella dei Consigli regionali.

Vorrei qui criticare alla radice il concetto di contestualità, che sminuisce il ruolo di un Senato eletto direttamente. L'elezione diretta non

può essere limitata da istituti che, come la contestualità, la snaturano. La contestualità, infatti, mina alla base un principio fondamentale delle democrazie liberali, quello che il potere deve essere limitato: orizzontalmente, dalla tradizionale divisione dei poteri; e – soprattutto negli Stati federali – anche in senso verticale dall'esistenza di livelli diversi di Governo, i quali acquistano un loro reale significato, nell'evolversi e nel divenire della vita dei sistemi politici, solo se hanno momenti di formazione diversi, se rispondono cioè ad investiture diverse, se sono, insomma, anche espressione dei climi politici diversi che possano maturare – appunto – nel corso della vita di un sistema. Non a caso il Senato americano si rinnova per un terzo ogni due anni. Se si vuole considerare quello federale come un sistema di poteri diversi a livelli di Governo, esso ha un senso ed esprime un suo significato di peso e contrappeso nel funzionamento complessivo del sistema solo se tali livelli diversi di Governo sono eletti in momenti differenti.

La contestualità nega alla radice – ripeto – il principio fondamentale delle democrazie liberali: quello che è il potere limitato, sia in senso orizzontale che verticale. Ma essa contraddice anche il federalismo: vi è infatti una profonda contraddizione in chi si fa alfiere di soluzioni federaliste e poi pensa alla contestualità come momento in cui, nell'*election day*, si eleggono tutti i livelli diversi di Governo. Se i livelli diversi di Governo sono eletti contestualmente, essi sono eletti nell'ambito di un'unica campagna elettorale, condotta sulla base di coalizioni nazionali guidate da *leader* nazionali.

Se poi vogliamo introdurre in Costituzione la figura di un Primo Ministro con i poteri e le funzioni e con le modalità di elezione proposte nel testo del Governo, che sarà non solo il Capo del Governo, ma anche il capo della coalizione che si candida a guidare nel Paese tutti i livelli diversi di Governo, salta qualsiasi peso e contrappeso e si nega alla radice la filosofia del federalismo.

Tale filosofia, infatti, prevede livelli diversi di Governo eletti in momenti differenti, che agiscono ed interagiscono contribuendo al sistema complessivo di pesi e contrappesi e, quindi, al sistema delle garanzie esistenti in un Paese. Affermando la contestualità si nega, quindi, lo stesso principio base del federalismo, perché una elezione che avviene in un unico momento è dominata da considerazioni nazionali e dalla figura del Primo Ministro – abbia o no quest'ultimo il controllo del sistema mediatico – e snatura il significato più profondo di un sistema federale.

Pertanto, sia dal punto di vista di una dottrina costituzionale che voglia restare fedele ai principi della liberal-democrazia, e quindi si ponga il problema dei pesi e contrappesi tra poteri diversi; sia dal punto di vista di una scelta federalista, la soluzione qui proposta è abnorme e non ha alcuna sistematicità rispetto – appunto – alle dottrine liberal-democratiche o a quelle tradizionali del federalismo. Vi è un ulteriore motivo di forte contrarietà rispetto al subemendamento del relatore.

La soluzione prospettata sceglie di non subordinare il mandato dei senatori eletti alla sorte dei Consigli regionali, giustificando questa volontà

sulla base del principio che entrambi – Consigli regionali e Senato – sarebbero espressione della sovranità popolare; ma poi rovescia questa subordinazione ponendola in capo ai Consigli regionali: questi ultimi verrebbero ad essere subordinati alla vita del Senato, dovendosi comunque assicurare la contestualità assunta a principio di fondo; un principio contro il quale oggi dovremmo esprimere un voto contrario. Se entrambi, Consigli regionali e Senato, sono espressione di una sovranità popolare che ha diritto a veder continuare nel tempo il mandato conferito con il voto, non si vede perché la vita degli uni debba essere legata alle sorti dell'altro.

Quindi, da qualsiasi punto la si giri, onorevole relatore e onorevoli colleghi, la vostra è una scelta di convenienza politica, che mira a un unico risultato: quello di evitare le elezioni regionali del 2005 e di spostarle al 2006, per evitare i problemi, tutti politici, legati alla perdita di consenso di questa maggioranza e di questo Presidente del Consiglio.

Fare una Costituzione in queste condizioni, cioè subordinando le nostre scelte a contingenze politiche, è un gravissimo errore: lo hanno detto i colleghi, non posso che ripeterlo, e alcuni di noi lo dicono per poter figurare agli atti di questo ultimo Senato della Repubblica come difensori di una logica costituzionale che è stata abbandonata – e me ne duole – non solo da questa maggioranza, ma anche da un relatore che sa benissimo quali sono le nefaste conseguenze delle scelte che stiamo compiendo. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Peterlini*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, c'è un'affermazione del relatore sulla quale possiamo certo convenire: egli ci dice che la contestualità è un'ipotesi, assolutamente legittima, di scuola sulla quale noi abbiamo ritenuto di poter convenientemente confluire.

Il fatto che sia un'ipotesi legittima e che non sia di per sé il male assoluto è dimostrato anche dal fatto che c'erano degli emendamenti del centro-sinistra che sostenevano la cosiddetta contestualità; il senatore Nania ne ha ricordato uno del collega Morando, ma la sua ricerca è stata superficiale: se avesse approfondito l'argomento, avrebbe visto che molti altri senatori del centro-sinistra avevano presentato emendamento dello stesso tenore e ve n'era persino uno del Governo che correggeva il proprio testo introducendo la contestualità.

Mi spiace che il senatore Nania non ci sia, perché gli avrei fornito argomenti che, da par suo, avrebbe trasformato nel prossimo tormentone propagandistico: anche la sinistra voleva la contestualità. In realtà, era un'ipotesi di scuola sul tappeto di una discussione che si è svolta in Commissione e le cui conclusioni andavano in senso diametralmente opposto a quello che oggi viene rappresentato: si era cioè deciso che fosse assolutamente sconveniente introdurre la contestualità; al punto che lo stesso Governo, conformandosi al parere del relatore, ritirò il proprio emendamento, e al punto che il centro-sinistra si guardò bene dal difendere quell'ipotesi di scuola, sul tappeto insieme a tante altre, come elemento caratterizzante e irrinunciabile della riforma del Senato. Arrivammo quindi ad altre, di-

verse conclusioni, e con quelle diverse conclusioni giungemmo in quest'Aula.

Debbo allora assolutamente contestare il relatore quando afferma che questo è il punto di arrivo di un percorso lineare; assolutamente no, questo è il punto di arrivo di un percorso tortuoso e contraddittorio, che ci aveva portato in Commissione a fare una scelta che è stata poi stravolta qui in Aula con modalità assolutamente non condivisibili.

Ora, il relatore, durante un breve scambio di battute alla *buvette* – che mi permetto di riferire senza voler fare chiacchiere da bar – affermava che questa rinuncia alla contestualità era legata alla creazione di quegli organismi sovregionali e che pertanto essa richiedeva tale elemento correttivo. Non posso convenire sulla logicità di questo argomento e nemmeno sulla sua realtà, alla prova dei fatti. Il relatore converrà che noi rinunciavamo a quegli organismi sovregionali nel momento in cui voi ne negaste quel carattere che noi denunciavamo e li sminuiste al punto che arrivaste a rinunciarvi, senza peraltro introdurre elementi compensativi e ritenendo che il testo portato in Aula fosse esaustivo sulla riforma federalista del Senato.

Non c'è stato quindi un percorso lineare ma un percorso tortuoso e contraddittorio, che a un certo punto ha introdotto in questa discussione l'elemento della contestualità come irrinunciabile e caratterizzante la riforma in atto. Ma irrinunciabile e caratterizzante per che cosa, relatore D'Onofrio? Per la Lega Nord, per gli equilibri interni del Governo: caratterizzante e irrinunciabile per quello, non per altro. Questa è la realtà di fronte alla quale ci troviamo.

Ricordava il senatore Andreotti, l'ho detto ieri, lo ripeto oggi, *repetita iuvant* – così anch'io aggiungo una spruzzatina di latino – che la Costituente seppe condurre i propri lavori con serenità e continuità, pur in presenza di una crisi di Governo che cambiò gli assetti politici in modo radicale, escludendo il Partito comunista dal Governo stesso. Eppure questo non ebbe alcun riflesso sui suoi lavori.

Noi ci troviamo nella situazione esattamente opposta, cioè l'Assemblea non soltanto non sa interpretare quello spirito costituente con la stessa serenità e la stessa autorevolezza, ma addirittura viene espropriata dello stesso dal Governo, il quale ci impone emendamenti trasmessi via fax al relatore, e lo fa soltanto per assecondare gli equilibri politici interni ad una maggioranza, che, diversamente, metterebbe in forse la propria stessa esistenza se questa Assemblea, che dovrebbe incarnare il potere costituente, non dovesse approvarli.

Questa è la realtà in cui ci troviamo. Dopodiché possiamo naturalmente anche entrare nel merito di questi emendamenti, per quello che vale, fatta questa analisi, perché non so se obiettivamente vi sia spazio per le argomentazioni, i confronti e la formulazione di ipotesi alternative diverse. Francamente non credo che tale spazio possa esistere con queste premesse. Ritengo sia assolutamente mendace la richiesta che la maggioranza continuamente rivolge all'opposizione circa una sua fattiva collaborazione a questa riforma costituzionale. Non può esservi collaborazione se

tutto viene deciso all'esterno di questa Assemblea e in funzione di equilibri politici e di Governo. Se però in questa rappresentazione che stiamo dando c'è ancora uno spazio argomentativo, trovo che la soluzione prospettata sia del tutto insoddisfacente.

Quando abbiamo respinto in Commissione l'ipotesi di scuola della contestualità, lo abbiamo fatto perché ci siamo resi conto che quell'ipotesi poneva dei rilevanti problemi riguardo alla transizione dal vecchio sistema al nuovo. Siccome era nella coscienza di tutti il fatto che un edificio del valore storico-culturale quale è il Senato meriti una ristrutturazione ma non una demolizione, tutti avevamo convenuto che la riforma dovesse contenere elementi che non fossero effettivamente traumatici nel passaggio dal vecchio al nuovo, e per questo avevamo abbandonato quell'ipotesi di scuola, e con ciò avevamo anche definito in modo diverso – bisogna dirlo – la natura rappresentativa del Senato.

Ora, nel momento in cui recuperiamo quell'ipotesi, ci troviamo di fronte al problema posto dalla transizione dal nuovo al vecchio regime e questo problema è parso evidente la scorsa settimana quando parti della stessa maggioranza si sono ribellate all'idea che il senatore fosse vincolato nel suo mandato ad un elemento esterno, qual è la permanenza del Consiglio regionale, contestualmente al quale era stato eletto.

La soluzione che ci viene prospettata, però, è ancora peggiore, perché noi immaginiamo di vincolare adesso il Consiglio regionale al mandato senatoriale, definendo una sorta di gerarchia tra il senatore e la Giunta regionale che, obiettivamente, non può esservi. Questa gerarchia ci obbliga, come diceva giustamente il senatore Manzella, ad immaginare per i Consigli regionali delle elezioni suppletive del tutto anomale e ingiustificabili, perché quando avviene un atto elettorale e quando si dà un mandato non si capisce perché questo mandato debba cambiare la sua natura in funzione di un sincronismo con la rappresentanza senatoriale.

Se noi vogliamo la contestualità, dobbiamo accettare che il senatore eletto contestualmente al Consiglio regionale decada con lo stesso, con tutte le conseguenze che naturalmente ha la natura e la dignità di questo organo assembleare quale noi lo intendiamo. Ma immaginare che il senatore possa sopravvivere al suo Consiglio regionale, modificando la natura elettiva futura di quel Consiglio regionale che fosse decaduto, questo francamente è inaccettabile; è il tentativo forzoso di trovare una soluzione necessaria – lo ripeto – esclusivamente ad equilibri politici interni al Governo e alla maggioranza ed è estraneo completamente al dibattito costituente a cui noi dovremmo dare luogo. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Peterlini*).

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 3.2000/51/26 che tende a dare una soluzione alle questioni che, nella parte finale del suo intervento, ha sollevato il senatore Petrini. Volete il modello di contestualità del Senato? Ebbene, questo modello deve essere accompagnato da coerenza: se c'è una contestualità in entrata, non può che esserci anche in uscita.

Onorevoli colleghi, ho seguito con attenzione il dibattito, dove si sono avuti interventi certamente rilevanti per dottrina, per acutezza politica, ma non sono ancora riuscito a sciogliere una domanda che – almeno per me – resta senza risposta: perché questo nuovo Senato aggiunge nella sua denominazione la parola «federale»? In che cosa consisterebbe la federalità di questo Senato?

Arriviamo ad una definizione di Senato, dice il relatore, attraverso un percorso lineare, poi vedremo. Non posso contestare questa espressione del senatore D'Onofrio circa la linearità del percorso solo perché le linee non sono solo rette, ma anche curvilinee. Siamo in presenza infatti di una linearità che assomiglia piuttosto che alla sicura guida di una rotaia ferroviaria ai meandri tortuosi di un fiume che perde i riferimenti sicuri degli argini, la coerenza istituzionale e alla fine si disperde in una palude da cui non sapremo più come uscire.

La federalità dovrebbe avere relazione con la composizione, argomento di cui stiamo discutendo; dovrebbe avere relazione naturalmente con le competenze di cui discuteremo all'articolo 12. Anticipo in materia di competenze, che francamente a me sembra emergere al riguardo una spoliazione del Senato: in alcuni casi è certamente condivisibile accentrare sulla Camera il circuito della fiducia, ma specularmente a questa spoliazione non emerge una nuova specializzazione. Cito per tutti il tema, a mio avviso del tutto irrisolto, di quel nodo delicatissimo rappresentato dalle procedure di bilancio e dal rapporto con riguardo a queste ultime tra il livello centrale dello Stato e le autonomie regionali.

Questo modello federale dovrebbe essere percepibile dalla composizione? Penso si sarebbe dovuto guardare con più attenzione a quegli emendamenti, presentati anche da alcuni senatori del centro-sinistra, che sottolineavano l'opportunità di fare un gesto coraggioso, questo sì autenticamente riformatore, immaginando una rappresentanza paritetica delle Regioni. Questo modello, in un sistema territoriale così differenziato come quello italiano, sarebbe stato forse capace di legare insieme l'esigenza dell'unitarietà dello Stato nazionale con una rappresentanza vera degli interessi territoriali. Avete respinto questo modello della rappresentanza mista, che pure poteva portare esperienze interessanti.

Sembra che stiamo retrocedendo su questo modello della contestualità. Ma, signor relatore e colleghi, a cosa serve la contestualità della elezione? Dovrebbe servire ad assicurare un legame forte tra l'elezione della rappresentanza nell'organo Senato e le rappresentanze territoriali, legando il mandato elettorale al momento della formazione degli organi regionali. Se questo legame è l'unica caratteristica che resta del Senato federale, non può che accompagnare tutta la vita del mandato. Occorre quindi prevedere, come facciamo con questo emendamento, che in caso di scioglimento degli organi regionali anche i senatori eletti nei collegi interessati decadano e si proceda all'elezione suppletiva.

Seguendo il modello che voi ci proponete abbiamo questa assurdità: si dice che stiamo facendo riforme profonde; la Lega sostiene che la riforma è talmente decisiva che essa vi subordina la sua presenza nella

maggioranza e nel Governo; da questa riforma invece deriva il fatto tutto singolare che essa, presentata in nome di un più accentuato federalismo, produce un sistema in cui la vita dei Consigli regionali, organi costituzionali, è subordinata alla vita del Senato e non viceversa.

Allora io penso che questa sia un'ulteriore occasione persa; non si tratta di riforme di ampio respiro ma, come abbiamo visto, di una contrattazione politica che subordina la riforma della Costituzione all'aver qualche argomento, un po' di carburante da buttare nel fuoco elettorale. Non credo che in questo modo si possa essere all'altezza della sfida che invece la complessità della contemporaneità ci pone nella riforma della nostra Costituzione. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, inizierò con l'illustrare l'emendamento 3.2000/51/32 che, evidentemente, non ha vita propria se non è collegato all'emendamento 3.2000/45.

Signor Presidente, noi siamo chiamati in questa sede a modificare questa Camera, che rappresenta la più alta istituzione della nostra Repubblica e vanta una lunghissima ed autorevole tradizione.

Questa Camera, così come la stiamo modificando, assumerà una funzione diversa: questa riforma infatti segna la fine del bicameralismo perfetto per andare verso un federalismo per competenze, come ha detto poc'anzi il senatore Nania. È un momento delicato, che costituisce un passaggio storico e complicato, e forse questo giustifica ciò che il senatore Villone chiama «una fattispecie a formazione progressiva»; ovvero la difficoltà del passaggio forse giustifica che questa procedura assuma tale conformazione.

Stiamo regionalizzando il Senato per farne un'Assemblea veramente federale – questo è nel nostro intendimento – svincolata dalle crisi di Governo; una Camera a parte, a sé stante, con funzioni diverse e, piano piano, abbiamo risolto anche il nodo della contestualità, come bene ha spiegato il relatore e come poc'anzi ha illustrato il senatore Nania.

Tuttavia, signor Presidente, colleghi, non bisogna nascondersi che questa modifica può apparire come una certificazione di inutilità dell'attuale Senato, come un suicidio collettivo da parte dei senatori, una specie di «senatocidio». Così può apparire ed apparire all'esterno, ai non addetti ai lavori.

Personalmente, in sede di discussione generale ho espresso la mia idea. Avrei preferito una terza Camera come collegamento tra Stato e Regioni, potenziando e rendendo legislativa la già esistente Conferenza Stato-Regioni. Avrei in questo un illustrissimo alleato, il ministro Buttiglione, che in un'intervista rilasciata a «il Velino» così si è espresso. Inoltre, il senatore Vizzini sarebbe molto contento, perché diverrebbe Presidente della terza Camera.

Ritornando al «senatocidio», vorrei sottolineare che noi siamo 315 senatori a decidere, tra l'altro, una riduzione del nostro numero attestando, appunto, che 115 di noi sono attualmente inutili.

L'emendamento in questione, quello che sto trattando, non tende a rallentare il procedimento in atto, ma solo a rendere dignitosa e fisiologica la trasformazione costituzionale. Infatti, facendo parte di questa maggioranza ed essendo uomo che segue la disciplina di partito, mi adeguo alla soluzione senatocidio, proprio per estrema lealtà nei confronti della maggioranza a cui appartengo; chiedo però che venga valutata con attenzione la soluzione transitoria che io propongo.

Trattandosi infatti di norma espressa dal Parlamento centrale, sembra più coerente di quella tesa a prorogare la vita dei Consigli regionali, che fanno parte di un altro soggetto della Repubblica, *ex* articolo 114 della Costituzione. Mi sembra inoltre che non si andrebbe ad urtare contro i divieti di cui all'articolo 60 della Costituzione, essendo quella che andiamo a modificare una Camera di struttura completamente diversa e che quindi rimane svincolata da quella normativa.

Signor Presidente, avanzo una sola richiesta: certamente siamo disposti a ritirare l'emendamento perché facciamo parte di questa maggioranza, però vorrei chiedere che tutta la Camera, tutto il Senato, il relatore ed il Governo prendano in considerazione anche questa ipotesi. (*Applausi del senatore Morselli*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, capisco le ragioni procedurali, che attengono questioni in qualche misura superate con la presentazione dei due emendamenti del relatore; esprimo comunque il parere su tutti gli emendamenti, in modo che si possa procedere alle votazioni in modo, mi auguro, sufficientemente comprensibile.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.7, 3.16, 3.41, 3.8/1, 3.8, 3.35/1, 3.35/2 e 3.35. Le ragioni della contrarietà le ho indicate in occasione dell'illustrazione dei miei due emendamenti: da talune parti si fa riferimento a senatori diversi da quelli eletti, da altre si dice che non sono 315 quelli in carica adesso; quindi, le ragioni sono varie.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 3.501/1, 3.501/2 (siamo sempre in presenza di Senato misto), 3.501, 3.800/1 (che prevedeva nel Senato misto cento senatori eletti direttamente e cento non eletti) e 3.800; circa quest'ultimo, ferma restando la contrarietà, vorrei far presente che il principio della contestualità in esso contenuto viene accolto (si indicano anche altri elementi, ma il principio della contestualità viene accolto). Non so se il collega Caddeo sia presente.

PRESIDENTE. È presente, senatore D'Onofrio.

D'ONOFRIO, *relatore*. Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 3.801/1, 3.801/2 e 3.801. Anche per quest'ultimo emendamento, sono contrario avendo però accolto il principio della contestualità ivi con-

templato come principio costitutivo del Senato federale; quindi, è una contrarietà sulle restanti parti, non sul principio.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 3.42/1 e 3.42.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.44 è stato ritirato.

D'ONOFRIO, *relatore*. Se è stato ritirato, non vi sono problemi.

La questione è stata disciplinata in modo che il collega Vitali non considera accettabile, ma il punto centrale della sua posizione di politica costituzionale era la contestualità. Le modalità della contestualità possono essere accolte.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.500 (testo 2). L'ultimo capoverso del precedente testo di tale emendamento prevedeva che: «Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali». Il principio della contestualità non è quindi un principio della maggioranza chiusa, ma è un principio complicato. Ho sempre detto che è complicatissimo disciplinarlo nelle norme transitorie. Credo che i colleghi lo abbiano indicato in modo serio e non per scherzo.

Per quanto concerne l'emendamento 3.36 (testo 2), avrei accolto l'ultimo comma del testo precedente, che recita: «I senatori mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione con gli organi della corrispondente Regione, nei modi stabiliti dallo Statuto regionale». Lo svolgimento della contestualità è anche uno svolgimento di questo rapporto tra senatori e organi regionali; capisco che la questione non è definitiva.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.40, che contiene una proposta molto importante. Nel dibattito alla Costituente una parte rilevante dei parlamentari democristiani riteneva fondamentale che una Camera fosse politica e l'altra rappresentativa di categorie e non immaginava di dar vita alla mostruosità delle due Camere politiche. La scelta del bicameralismo perfetto non venne dai Costituenti democristiani, ma derivò dall'orientamento prevalente nella sinistra, che non voleva una Camera rappresentativa delle categorie. Il principio delle due Camere con funzioni legislative paritetiche costituiva un caso unico al mondo. Anche allora le ragioni politiche finirono per dar vita ad un modello istituzionale che non aveva alcun tipo di riferimento, ad eccezione del principio della sovranità popolare.

Anche oggi stiamo decidendo che una Camera è politica e l'altra è federale, perché in cinquant'anni si è accentuata la spinta verso i poteri locali; nel 1946 si sarebbe preferita la Camera delle corporazioni. Non si è in presenza di fatti anomali rispetto all'Assemblea costituente, che riteneva paradossale la soluzione di due Camere politiche paritetiche. Il collega Villone ha una coerenza di fondo: non vuole due Camere con funzioni identiche, non vuole una Camera raccordata al territorio nel senso della contestualità e ha proposto ripetutamente una Camera delle garanzie in qualche misura contrapposta alla Camera politica. È una scelta ragionevole, comprensibile, non accolta dalla proposta del Governo, non già perché impropria ma perché rappresenta un altro modello. È possibile una

battaglia politica per affermare un'altra idea di Senato, ma la mancata accettazione di questa posizione non è una decisione impropria.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.802/1, 3.802/2, 3.802 e 3.502.

Faccio presente, collega Cavallaro, che l'emendamento 3.502 – se ne ho capito bene il significato – tenderebbe all'affermazione che in ogni Regione viene eletto un numero eguale di senatori. Questo è un principio presente nel modello statunitense (due senatori per Stato), ma mi chiedo onestamente quanti dei senatori presenti in quest'Aula, eletti nelle Regioni che hanno più di due milioni di abitanti, accetterebbero in modo così ovvio l'elezione di un numero pari di senatori, considerando non solo il caso ovvio della Lombardia, con nove milioni di abitanti, ma anche quello del Veneto, con quattro milioni di abitanti, e del Molise, con 300.000 abitanti.

Quindi, capisco l'ispirazione della proposta del numero uguale di senatori per ogni Regione, però mi chiedo cosa succederebbe se si immaginasse di farla votare in questo Senato, come ragionamento costituzionale. È facile a volte affermare questa necessità, ma mi sembra molto complicato realizzarla dal punto di vista delle votazioni.

L'emendamento 3.803 è stato ritirato.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.45, di cui è primo firmatario il senatore Petrini, anche perché con esso si chiede di sopprimere il punto costitutivo della proposta del Governo. Infatti, con questo emendamento si chiede di sopprimere le parole «a suffragio universale e diretto». Un Senato composto di senatori non eletti a suffragio universale ci sembrerebbe non accettabile dal punto di vista della proposta costituzionale. Non si nega che ciò avvenga, per esempio, con il *Bundesrat*, ma non si accetta un'ipotesi in questo senso.

Con l'emendamento 3.27 del senatore Passigli inizia una serie di proposte collegate all'emendamento del relatore, relative alla questione della eleggibilità dei senatori in un'unica circoscrizione regionale.

Preciso che non abbiamo alcuna avversione di principio a tale ipotesi e che questa è materia di legge elettorale del Senato. Nelle norme transitorie, si afferma che questa legge deve essere varata e quindi, fino a quando non sarà approvata, si continua a votare con il sistema vigente. Se il nuovo sistema prevedesse che i senatori sono eletti su base regionale, non avrei niente in contrario. Vorrei sapere, però, se stiamo parlando di uno stesso numero di senatori per ogni Regione (e avrei difficoltà ad immaginarlo) o di un numero diverso. Allora, la circoscrizione unica regionale, nel caso di una Regione grande (con 12 o 13 senatori), è un listino bloccato o ci sono le preferenze?

Comunque, questa è materia di legge elettorale e mi sembra ragionevole affrontarla quando sarà posta in discussione. Non c'è quindi alcuna avversione di principio e nessuna preferenza a mantenere il modo di elezione attuale, se non in via transitoria, fino a quando non si varerà l'altra legge, per evitare la discontinuità elettorale del Senato.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.305 del senatore Gubert, la proposta della scelta del modello proporzionale era stata fatta originaria-

mente dal testo del Governo; è caduta come modello elettorale, ma può tornare in sede di legge elettorale.

Il collega Nania e gli altri presentatori dell'emendamento 3.503 (testo 2) ripropongono la questione dei senatori eletti nella circoscrizione Estero, che è stata accolta. Pertanto, esprimo parere contrario sull'emendamento, ma solo perché la questione è già stata accolta con un subemendamento all'emendamento 3.2000 del relatore.

Passo all'emendamento 3.504 (testo 2) del senatore Pastore. Si tratta di proposte coerenti con l'ipotesi che il Senato duri in carica sei anni; siccome si è preferita la durata di cinque anni, il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti che si riferiscono ad una durata del Senato di sei anni.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.804 (testo 2), 3.506 e 3.507. Gli emendamenti 3.805/1 e 3.805 sono stati ritirati.

Passo ora ad esprimere il parere sui subemendamenti all'emendamento 3.2000 da me presentato.

Inizio dall'emendamento 3.2000/1, chiedendo al primo firmatario, senatore Ronconi, di ritirarlo, poiché affronta una questione diversa. Infatti, mentre la questione della contestualità è stata disciplinata con un subemendamento, quella del numero dei senatori non è stata regolata in via transitoria o definitiva. Pertanto, avrei piacere che la questione del numero dei senatori fosse discussa separatamente e non nel contesto di emendamenti sui quali devo esprimere parere contrario, perché c'è stato un assorbimento con la modifica del relatore.

Pertanto, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.2000/1, ribadendo che la questione del numero dei senatori è da discutere in un contesto diverso.

Signor Presidente, sto esprimendo il parere sui subemendamenti presentati all'emendamento 3.2000, ma ricordo che vi è l'emendamento 3.2000/51 a mia firma, che seguendo l'ordine del fascicolo verrà esaminato successivamente. Capisco, però, che è complicato.

PRESIDENTE. Purtroppo è un po' complicato dal punto di vista procedurale.

D'ONOFRIO, *relatore*. L'importante è che si voti consapevolmente.

L'emendamento 3.2000/2, presentato dal collega Ronconi e da altri senatori, affronta il problema del numero dei senatori. Poiché si tratta di un contesto che in parte è stato sostituito da mie proposte, chiedo ai presentatori un po' di attenzione. Questo emendamento affronta – io credo opportunamente – la questione del numero dei senatori, collegandola anche al numero minimo dei senatori per Regione. Non c'è una questione astratta del numero dei senatori, ma bisogna capire qual è l'equilibrio che si vuole ottenere tra il numero minimo, che tende a ridurre il peso del fattore popolazione, e il numero massimo, nel quale la popolazione gioca un ruolo considerevole. L'equilibrio raggiunto nel testo presentato è rappresentato da cinque senatori in ogni Regione, tranne Val d'Aosta

e Molise, sul numero finale di 200 senatori. Mi riferisco ad un riduzione che parte dal 2011 e non dal 2006.

Faccio presente, quindi, al collega Ronconi che, se il suo obiettivo è volto a raggiungere il numero di sei senatori per ogni Regione, il numero totale sarebbe di 270 membri e non di 250; se invece tende al numero complessivo di 250 membri, il numero di senatori per Regione non può essere sei. Si tratta di aritmetica e non di una scelta politica. Pertanto, avrei piacere che il collega Ronconi, riformulando il suo emendamento, facesse capire se vuole il mantenimento di un numero minimo per Regione portandolo a sei dai cinque attualmente previsti ed allora, in questo caso, il totale dei senatori sarebbe di 270.

Sottolineo comunque fin d'ora che su tutti gli emendamenti riguardanti il numero dei senatori mi rimetto all'Assemblea e non esprimo né parere favorevole né contrario, seguendo la scelta operata dalla maggioranza e dal Governo.

Lo stesso vale per l'emendamento 3.2000/3, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori: chiedo venga riformulato in modo che si comprenda la soluzione definitiva che si intende adottare.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 3.2000/4, come pure sull'emendamento 3.2000/5. Tali proposte modificative riguardano i senatori a vita. Capisco che la riduzione dei senatori a vita da cinque a tre possa apparire un fatto improprio. Io non ho motivi – per così dire – di principio, ma in un contesto generale nel quale vi è una riduzione dei senatori elettivi è opportuno che si rispetti l'incidenza percentuale dei senatori a vita. Oggi, il rapporto è di 5 a 315. Non è, quindi, una questione pregiudiziale e si può ragionare anche in modo differente.

Come ben sanno i colleghi che hanno seguito i lavori in Commissione, mi sono battuto a favore del mantenimento dei senatori a vita perché ritengo che, anche se in numero ridotto, ciò consenta al Capo dello Stato un rapporto complessivo con tutte le personalità di particolare rilievo della vita nazionale. Pertanto, il mantenimento del numero di tre mi sembra essenziale ed è legato alla riduzione dei senatori. Se si vuole mantenere il numero di cinque, non ho motivi di principio per oppormi; tuttavia, capisco che in un Senato elettivo diretto il numero dei senatori a vita possa incidere e, quindi, occorrerebbe una qualche disciplina, rispetto alla presenza, alla partecipazione, alla maggioranza e ad altro.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.2000/6, anche perché il senatore Gubert opera nel senso di un modello – per così dire – austriaco, cioè di senatori eletti dai Consigli regionali. Anche questa è una posizione che di per sé non è impropria, ma non è quella seguita dal Governo e dalla maggioranza. Il parere, pertanto, è contrario non perché nel merito io sia contrario all'elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali, ma perché il modello che stiamo seguendo è basato sull'elezione diretta.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 3.2000/7.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2000/8, ove mantenuto, chiedo al collega Eufemi di ricordarsi con i colleghi Ronconi e Tarolli per capire se vi può essere una proposta comune sul numero dei senatori e sul

loro numero minimo per Regione, per evitare di esprimere pareri disordinati sui singoli emendamenti. Chiedo, pertanto, se è possibile una riformulazione congiunta dei tre emendamenti; altrimenti, esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 3.2000/9 esprimo parere contrario e così pure sull'emendamento 3.2000/10, perché il collega Passigli ripropone il metodo proporzionale scritto in Costituzione: ne capisco la ragione, ma fu deciso di non avere leggi costituzionali scritte in Costituzione e dunque esprimo parere contrario per tale motivo.

L'emendamento 3.2000/11 credo dovrebbe essere ritirato, diversamente, esprimo parere contrario per motivi di principio. Conosco le ragioni per le quali si è contrari alla contestualità, ma su quest'emendamento esprimo parere contrario proprio perché si è scelta la contestualità come modello.

Sugli emendamenti 3.2000/12 e 3.2000/13 esprimo parere contrario per questa stessa ragione, in quanto sono contrari alla contestualità come principio.

Per l'emendamento 3.2000/14 vale il ragionamento che ho svolto poc'anzi a proposito del primo emendamento riguardante la circoscrizione unica regionale. Aniché esprimere parere contrario sugli emendamenti che parlano di circoscrizione unica regionale e vederli respinti dall'Assemblea, preferirei che essi venissero ritirati e diventassero oggetto della legge elettorale del Senato, che, come tale, potrebbe trattare questo tema una volta chiarito che tipo di sistema elettorale si vuole avere, se lo stesso numero di senatori o no e se in un'unica circoscrizione regionale con lista bloccata o no. Sono questioni da legge elettorale. Il mio parere, allo stato delle cose, è contrario, non è contrario in via di principio all'unica circoscrizione regionale.

Per la stessa ragione chiedo che venga ritirato e riproposto in altra occasione l'emendamento 3.2000/15, in quanto nella norma transitoria si dice espressamente che fino alla nuova legge elettorale per il Senato si applica quella vigente. È una norma transitoria ovvia e in questo caso la nuova legge potrebbe dire che questo è il metodo giusto, così come potrebbe dire che il metodo è quello proporzionale, così come potrebbe contenere previsioni diverse. Preferirei non far votare l'Assemblea in modo contrario.

Lo stesso vale per gli emendamenti 3.2000/16 e 3.2000/17.

Sull'emendamento 3.2000/18 invece esprimo parere contrario, perché parla di sei anni. Dell'emendamento 3.2000/19 chiedo il ritiro per la stessa ragione che ho indicato prima.

Sugli emendamenti 3.2000/20 e 3.2000/21 esprimo parere contrario. Faccio presente però che, avendo scelto il modello della contestualità, ovviamente si è posto il problema di come sciogliere tale contestualità: il collega Vitali la scioglie in un modo che rende la durata in carica dei senatori eletti della XV legislatura dipendente dalla durata dei Consigli regionali, un'ipotesi opposta a quella scelta da me. Ma, come ho detto ripetutamente in Commissione e in Aula, se si sceglie la contestualità c'è un

problema complicatissimo di norme transitorie: o si prolunga la legislatura nazionale in atto, la XIV (ed è un'ipotesi non facilmente presentabile all'esterno), o si prolungano i Consigli regionali fino alla contestualità o si riduce il mandato dei senatori; comunque qualcosa si deve fare. Esprimo parere contrario all'emendamento 3.2000/21 perché la soluzione proposta con il mio subemendamento 3.2000/51 è opposta a quella indicata dal senatore Vitali, però il problema esiste.

Sull'emendamento 3.2000/22 esprimo parere contrario perché è contrario all'inserimento dei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Sull'emendamento 3.2000/23 esprimo parere contrario perché non vuole questo tipo di modello elettorale (uso tale espressione per intenderci).

Sull'emendamento 3.2000/24 sono contrario in quanto sono contrario al fatto che nella Costituzione si preveda l'origine etnica di un qualunque senatore.

Sull'emendamento 3.2000/25 (se non è stato ritirato) esprimo parere contrario perché prevede i sei anni che erano previsti originariamente.

Sull'emendamento 3.2000/26 esprimo parere contrario perché è figlio di un altro modello di Senato.

Sull'emendamento 3.2000/27 esprimo altresì parere contrario.

Sull'emendamento 3.2000/28 esprimo parere contrario, anche se esso prevede di sopprimere le parole: «I senatori assegnati alla circoscrizione Estero sono eletti per cinque anni», esigenza accolta nel testo del mio emendamento. L'emendamento 3.2000/28 risulta quindi assorbito dall'emendamento del relatore per quanto riguarda i cinque anni.

PRESIDENTE. La invito ora a pronunciarsi sui subemendamenti al suo subemendamento 3.2000/51.

D'ONOFRIO, *relatore*. Sull'emendamento 3.2000/51/1 esprimo parere contrario, ma ripeto che il collega Vitali si è voluto far carico del problema della norma transitoria.

Sull'emendamento 3.2000/51/2 esprimo parere contrario. Sull'emendamento 3.2000/51/3 esprimo parere contrario. Sarebbe preferibile ritirarlo e tradurlo in norma transitoria.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.2000/51/4, 3.2000/51/6 e 3.2000/51/8 il problema in essi sollevato è serio, poiché però il sistema elettorale in atto prevede le elezioni suppletive e quello futuro – che mi auguro sia diverso – potrebbe non prevederle, si tratta di materia tipica da norme transitorie. Poiché nelle norme transitorie abbiamo previsto che fino a che non vi sarà la nuova legge elettorale per il Senato si applicherà quella vecchia capisco che i colleghi pongano un problema di norma costituzionale. Ritengo che quando affronteremo il problema delle norme transitorie affronteremo anche tale questione, che è reale.

Chiederei pertanto ai colleghi la cortesia di ritirare questi emendamenti e di ripresentarli in sede di esame delle norme transitorie, per evitare che si costituzionalizzi un modello elettorale. Infatti le elezioni sup-

pletive non sono figlie di qualunque sistema elettorale ma del sistema elettorale che abbiamo oggi, quindi è materia tipica da norme transitorie elettorali e non da norme costituzionali a regime.

CALDEROLI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LP*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.2000/51/8.

D'ONOFRIO, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 3.2000/51/5, esprimo parere contrario perché il suo contenuto è già previsto nel subemendamento da me presentato.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 3.2000/51/7 perché è già evidente che stiamo andando verso un sistema nel quale i senatori sono eletti per cinque anni. Mentre la Camera è eletta come organo il Senato è eletto come insieme di senatori, ciò fa parte delle novità istituzionali, non semplici, con le quali dovremmo confrontarci se il testo costituzionale che abbiamo in esame fosse votato dal Senato e diventasse poi legge costituzionale.

Anche sull'emendamento 3.2000/51/9 il parere è contrario perché si escludono nuovamente i senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Esprimo parere contrario all'emendamento 3.2000/51/10 perché esclude la contestualità.

Anche per l'emendamento 3.2000/51/11 chiedo ai presentatori di ritirarlo in modo che non sia votato e respinto. Non ho una contrarietà di principio ad una circoscrizione unica regionale ma è materia tipica da legge elettorale; se la si vuole invece prevedere come criterio costituzionale il parere è contrario e lo stesso ragionamento vale per l'emendamento 3.2000/51/12.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2000/51/13, se si vuole inserire nella Costituzione la previsione della circoscrizione unica regionale il parere è contrario; se invece si vuole dire che la legge elettorale può prevederla, lo ritengo del tutto ragionevole ma è appunto materia da legge elettorale.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.2000/51/14, poiché modifica la durata di permanenza in carica dei senatori; lo stesso dicasi per quanto concerne l'emendamento 3.2000/51/15.

La contrarietà all'emendamento 3.2000/51/16 è di segno opposto. La durata dei Consigli regionali nella Costituzione vigente, che ovviamente può essere cambiata, è rimessa ad una legge dello Stato, che l'ha fissata in cinque anni. Se si vuole che proprio nella Costituzione si dica che è di cinque anni, il parere è contrario; se invece si vuole dire che tale durata è stabilita dalla legge ordinaria, già oggi è così (un domani si potrebbe stabilire una durata di quattro o sei anni, senza alcun problema).

Esprimo parere contrario all'emendamento 3.2000/51/17 e anche all'emendamento 3.2000/51/18, che cambia la sostanza del subemendamento da me presentato.

L'emendamento 3.2000/51/19 stabilisce che lo scioglimento di un Consiglio regionale non comporta la decadenza dal mandato parlamentare. Collega Turrone, delle due l'una: se questo è un modo per ribadire che senatori e deputati sono caratterizzati da un mandato parlamentare e che quindi le due Camere rimangono in piedi, il parere è contrario; se invece si vuol dire che i senatori eletti in ogni Regione non subiscono conseguenze dallo scioglimento di un Consiglio regionale, questo è esattamente quanto ho già previsto nel mio subemendamento. Pertanto il parere è contrario.

Sull'emendamento 3.2000/51/20 esprimo parere contrario per le ragioni che ho indicato prima; la durata dei Consigli regionali è oggi rimessa dalla Costituzione (articolo 122) ad una legge ordinaria e non vedo la ragione di inserirla nella Costituzione.

Sull'emendamento 3.2000/51/21 il parere è contrario e il collega Passigli ne conosce le ragioni: è una mia contrarietà di principio a differire ad una legislatura successiva alla prossima le nuove norme, ad eccezione della previsione di norme transitorie ad effetto differito, come abbiamo fatto per alcune parti della nuova disciplina costituzionale, non soltanto per la riduzione dei senatori.

Sull'emendamento 3.2000/51/22 esprimo parere contrario proprio per le ragioni che il collega Manzella ha così lucidamente indicato. Questa norma è sostanzialmente alternativa al modello che si vuole indicare e tende a ribadire l'esistenza di un Senato come tale, organo composto. Quindi capisco le ragioni per cui il senatore Manzella è contrario alle ipotesi fatte, ma proprio per questo esprimo parere contrario al suo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2000/51/23 desidero ricordare che l'attuale articolo 126 della Costituzione prevede lo scioglimento dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, mentre per le Regioni a statuto speciale esso è ovviamente previsto dai rispettivi statuti. Dire che oltre «all'articolo 126» – che prevede lo scioglimento dei Consigli regionali – bisogna introdurre «o ad altra norma costituzionale» è ultroneo perché questo già avviene: gli statuti regionali sono tutti adottati con legge costituzionale. Pertanto l'emendamento non toglie e non aggiunge nulla, ma toccherebbe l'articolo 126 con conseguenze che potrebbero ingenerare dubbi. Gli statuti speciali prevedono la durata dei Consigli regionali in modo diverso gli uni dagli altri; sono leggi costituzionali che si aggiungono all'articolo 126 della Costituzione già oggi, non occorre prevedere questa aggiunta. Si tratta quindi di un principio già esistente.

Sull'emendamento 3.2000/51/24 esprimo parere contrario perché propone di non applicare la contestualità. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 3.2000/51/25; devo dire al collega Petrini che c'è un'indicazione molto precisa dal punto di vista tecnico. Infatti, attualmente, lo scioglimento dei Consigli regionali non è adottato con un decreto avente que-

sta formulazione; si tratta di una formulazione tipica di quella che io immagino possa essere un giorno una legge costituzionale sulla contestualità. Quest'ultima, infatti, è un principio costituzionale nuovo, mentre noi siamo vissuti per oltre cinquant'anni con due sistemi non comunicanti tra di loro. È opportuno pertanto immaginare che lo scioglimento dei Consigli regionali abbia una disciplina raccordata con questa contestualità. Poiché considero questa norma molto interessante per la fase successiva (oggi forse non è immediatamente attuabile), chiedo il ritiro dell'emendamento. Diversamente il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2000/51/26 devo dire al senatore Giaretta che esso prevede esattamente l'opposto di quello che ho indicato, cioè la decadenza dei senatori eletti nelle diverse Regioni man mano che si verifica lo scioglimento. È esattamente una previsione opposta a quella del mio emendamento.

Per quanta riguarda l'emendamento 3.2000/51/28 anche in questo caso esprimo parere contrario, perché mentre si prevede che sia una legge ordinaria, secondo quello che spesso la Costituzione fa decostituzionalizzando alcune materie, è inopportuno – non inaccettabile – prevedere la rigidità costituzionale di una legge del genere che, nel momento in cui venisse accettata, finirebbe con il creare la sensazione che la contestualità in quanto tale è rinviata ad una legge costituzionale, che era l'oggetto del mio primo emendamento, quello del 2 febbraio, che è stato successivamente modificato.

Sull'emendamento 3.2000/51/29 esprimo parere contrario perché tende ad essere contrario alla contestualità. Sugli emendamenti 3.2000/51/30 e 3.2000/51/31 esprimo ugualmente parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2000/51/32, poiché il senatore Magnalbò non è presente, mi limito ad esprimere parere contrario.

Sull'emendamento 3.2000/51/33 esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 3.2000/51/34 esprimo parere contrario perché l'articolo 38 è uno dei punti fondamentali del mio subemendamento.

Ovviamente esprimo parere favorevole sul mio emendamento 3.2000/51.

Sull'emendamento 3.2000/29 esprimo parere contrario perché parla di sei anni.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 3.2000/30 perché in realtà la durata in carica dei senatori eletti nella circoscrizione Estero e dei senatori normali è già stabilita nell'emendamento che ho presentato, quindi la questione è da esso assorbita; temo addirittura che ci potrà essere un effetto di preclusione una volta approvato il mio emendamento. Se non ritirato, esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 3.2000/31 esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 3.2000/32 esprimo parere contrario, perché ci si riferisce ai mesi precedenti il termine del mandato della Camera e mi sembra che dodici mesi sia un periodo eccessivamente lungo; la proroga del Presidente della Camera diverrebbe estremamente lunga.

Sull'emendamento 3.2000/33, che prevede sei mesi, esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 3.2000/34 esprimo parere contrario perché parla di dodici mesi.

Sull'emendamento 3.2000/35 esprimo parere contrario perché parla di sei mesi.

Sull'emendamento 3.2000/36 esprimo parere contrario perché parla delle nuove Camere, che non ci sono più in quanto tali, quindi si reintrodurrebbe il bicameralismo perfetto. La stessa ragione vale per il parere contrario sugli emendamenti 3.2000/37 e 3.2000/38.

Sull'emendamento 3.2000/39 esprimo parere contrario in via di principio perché la proposta è contraria alla sostanza dell'emendamento che ho presentato, così come esprimo parere contrario per la medesima ragione sull'emendamento 3.2000/40.

Sull'emendamento 3.2000/41 esprimo parere contrario perché prevede norme transitorie diverse da quelle che ho indicato.

Sull'emendamento 3.2000/42 esprimo parere contrario, così come anche sull'emendamento 3.2000/43.

Sull'emendamento 3.2000/44 esprimo parere contrario perché in contrasto con il subemendamento già presentato.

Sull'emendamento 3.2000/45 esprimo parere contrario per ragioni di legislatura: faccio presente che questo emendamento contiene un principio opposto a quello che si è inteso seguire, tendendo a prolungare il mandato dei senatori di questa legislatura.

Sull'emendamento 3.2000/46 esprimo parere contrario perché nel mio emendamento è scritto esattamente l'opposto; la medesima ragione vale per il parere contrario sull'emendamento 3.2000/47.

Sull'emendamento 3.2000/48 sono contrario perché prevede l'elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali.

Sull'emendamento 3.2000/49 esprimo parere contrario perché opera sulla durata ordinaria dei Consigli regionali, mentre il mio subemendamento prevede la durata solo in caso di scioglimento dei Consigli regionali, ipotesi finora mai verificatasi; quindi non c'è nessuna incidenza diretta sulla durata attuale dei Consigli regionali in senso di riduzione.

Sull'emendamento 3.2000/50 esprimo parere contrario perché nel mio emendamento non prevedo che lo scioglimento dei Consigli regionali possa essere disciplinato dagli statuti, se non nelle forme che la Costituzione prevede. Oggi le norme vigenti affermano che se le Regioni scelgono l'elezione diretta del Presidente della Regione lo scioglimento è quello, se fanno una scelta diversa lo decidono loro. Qui invece non c'è un rinvio generale agli statuti regionali, c'è un'altra questione (ovviamente per gli statuti speciali c'è una necessità di disciplina diversa).

Ovviamente sono favorevole sull'emendamento 3.2000, da me presentato, nel testo modificato dall'eventuale approvazione dell'emendamento 3.2000/51; quindi il parere è favorevole in quanto il testo venga modificato dall'altro emendamento.

Sull'emendamento 3.508 esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 3.509 rivolgo ai colleghi Sodano Tommaso e Malabarba la stessa preghiera che ho rivolto ai colleghi Ronconi, Tarolli ed Eufemi: quanto al numero dei senatori, che si intende ridurre dal 2011, si prevede che comunque ci siano cinque senatori, il restante numero sarà calcolato sulla base della popolazione di ogni Regione.

Ho bisogno di capire, per qualunque indicazione di un numero fisso, se incide anche sul numero fisso per le Regioni o no e, se non incide, che cosa succede e, se incide, qual è il numero. Siccome il testo vigente prevede due cose contemporaneamente, cioè un numero minimo eguale per Regioni e un numero massimo complessivo, vorrei capire se chi propone una cosa diversa intende soltanto modificare il numero massimo o anche il numero minimo per Regione o altro. Ho chiesto ai colleghi di effettuare la stessa riflessione su questo aspetto rimettendomi all'Assemblea; sarebbe opportuno, se possibile, che troviate una soluzione identica, altrimenti si voteranno le singole parti. Ho comunque indicato l'intenzione di rimettermi all'Assemblea e di non esprimere parere favorevole o contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.510/1 e 3.510/2 che propongono l'ipotesi del Senato misto, del tutto lecita e dignitosa ma che è ovviamente diversa da quella scelta.

Con riferimento all'emendamento 3.511 ricordo la richiesta di trovare un'intesa comune sulla questione numero per Regioni-numero totale, in modo da poter avere, riformulando gli emendamenti, un'unica questione su cui invitare l'Assemblea a pronunciarsi; sarà altrimenti il Presidente a valutare se l'approvazione di uno di questi emendamenti farà considerare decaduti gli altri. Comunque non ho intenzione di esprimere un parere, bensì di rimettermi all'Assemblea. Lo stesso vale per gli emendamenti 3.9 e 3.512.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.2. Vi sono indicazioni di numeri particolari; in questo emendamento il senatore Falcier propone il numero di 232, probabilmente con riferimento al numero dei collegi maggioritari esistenti, ma non è detto che la legge elettorale prossima sia la stessa dell'attuale; potrebbe essere un'altra. Vorrei quindi capire che cosa pensiamo di fare, dal momento che il numero inerisce all'idea complessiva che si ha di questa seconda Camera.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.514, dal momento che il suo contenuto è stato già accolto nell'emendamento da me presentato. Voglio dare atto al senatore Franco Danieli di averlo riproposto; l'aver fatto proprio questo emendamento non significa che io non abbia tenuto conto del fatto che siano state indicate queste scelte.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.28, 3.38, 3.26 e 3.1000/1 (testo 3). Quest'ultimo emendamento aveva suscitato non semplici convergenze che non credo assolutamente istituzionali. L'emendamento 3.1000/2 è stato riformulato.

Il parere è altresì contrario sull'emendamento 3.1000/3, sul quale formulo un invito al ritiro perché venga esaminato in sede di legge elettorale per il Senato, a meno che non si voglia questo, e in tal caso il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1000/4, 3.1000/5, 3.1000/6, 3.1000/7, 3.1000/9, 3.1000/12, 3.1000/13, 3.1000/14, 3.1000/15 e 3.1000/16. Peraltro, non si va ad incidere sui Consigli regionali eletti normalmente, bensì su quelli che conseguono allo scioglimento anticipato in caso eccezionale; non c'è nessuna conseguenza diretta sui Consigli regionali in carica.

L'emendamento 3.1000/17 è stato ritirato; in ogni caso, faceva parte di un'altra ipotesi di Senato.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1000/18, 3.1000/20, 3.1000/21, 3.1000/22, 3.1000 (che è del relatore e su cui il parere originariamente era favorevole ma non ora, dopo tutte le modifiche intervenute), 3.14, 3.30, 3.47 e 3.806 (sono emendamenti identici: il parere è contrario per il riferimento al principio della territorialità del Senato), 3.43 (nel quale vi è il principio della contestualità che peraltro viene accolto, quindi in via di principio è assorbito nell'emendamento da me presentato), 3.515, 3.516 (siamo contrari ad inserire nella Costituzione il tipo di legge elettorale), 3.23, 3.24 (in quanto assorbiti in via di principio assorbito dal mio emendamento), 3.31 (anche questo è assorbito in via di principio), 3.517, 3.808, 3.809, 3.25, 3.518, 3.811 e 3.810 (che deve considerarsi anch'esso assorbito dal mio emendamento, non c'è un parere contrario di principio).

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 3.520 (anche qui il parere è contrario perché l'emendamento è assorbito da quello del relatore, non è una contrarietà di principio), 3.521, 3.812/1, 3.812, 3.101/1 e 3.101; sull'emendamento 3.523, se non è stato ritirato, il parere è contrario.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 3.522 e 3.524. Lo dico solo perché nella successione delle varie fasi forse non tutti lo hanno presente: nel Senato federale proposto non c'è più la partecipazione come senatori di diritto di esponenti del mondo regionale o delle autonomie locali. Anche i Presidenti delle Giunte regionali non diventano senatori di diritto. Lo preciso perché non sempre questo si è sufficientemente considerato.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 3.750, 3.525, 3.526 e 3.527.

Proporrei una riformulazione dell'emendamento 3.11, diversamente il parere è contrario. È giusto il principio secondo cui il Regolamento del Senato garantisce il diritto delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Poiché al Senato non ci sono opposizioni ma minoranze, la formulazione è più corretta, tuttavia non c'è un momento costitutivo che stabilisca quale sia la maggioranza e quale la minoranza. Occorre perciò che le norme regolamentari garantiscano l'esercizio di alcuni diritti da parte di un numero molto ridotto di senatori.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.850. Nella collocazione immediatamente successiva alla norma che prevede l'obbligo di consultazione reciproca; la proposta è adeguata.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Condivido il parere espresso dal relatore.

PASSIGLI (*DS-U*). Il contributo del Governo è fondamentale!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Gubert, identico agli emendamenti 3.16, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, e 3.41, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.8/1, presentato dal senatore Bassanini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, pur non essendo d'accordo con le soluzioni prospettate rispettivamente dal senatore Gubert, con l'emendamento 3.8, e dal senatore Vitali, con l'emendamento 3.35, considero queste formulazioni più lineari, semplici e corrette rispetto all'ipotesi di un Senato rapportato al territorio, in quanto elettivo di secondo grado o di nomina derivata. La soluzione prospettata dal relatore è invece sbagliata tecnicamente e inaccettabile politicamente. Tornerò più diffusamente su questo punto in successive dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.35/1, presentato dal senatore Bassanini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.35/2, presentato dal senatore Bassanini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.35.

VITALI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 3.35 sostiene la tesi di un Senato che sia interamente espressione delle assemblee locali e regionali, un Senato cioè interamente nominato, elettivo in secondo grado. Potrebbe essere definito un *Bundesrat* all'italiana.

Come ha ricordato poco fa il collega Villone, pur avendo io sostenuto un'altra posizione, cioè l'ipotesi di un Senato effettivamente radicato nel territorio, eletto direttamente e davvero contestualmente ai Consigli regionali, ho presentato questo emendamento perché ritengo che sia l'altra strada che abbiamo limpidamente di fronte. Sarebbe preferibile intraprendere questo cammino piuttosto che adagiarsi sulla soluzione, assolutamente contraddittoria e straordinariamente estranea a qualunque logica di sistema, che ci ha presentato il relatore, senatore D'Onofrio.

Quindi, nel sostenere questo emendamento, mi riferisco alla sua replica, senatore D'Onofrio, ricordandole come lei – pur avendo parlato quasi un'ora per esprimere doverosamente il suo parere su ciascuno degli emendamenti presentati – sia riuscito però a glissare sui due argomenti fondamentali che abbiamo sottolineato nei nostri diversi interventi, di dura contestazione rispetto alla proposta avanzata dalla maggioranza.

Il primo argomento è questo: non è necessario, per sostenere la contestualità, accorpare tutte le elezioni in un'unica scadenza nel 2011 e, come ci è stato spiegato, anche dal 2006, con legge ordinaria. Questo non lo ha detto nessuno; ciò significa scardinare l'ordinario svolgimento delle elezioni stabilite dalle leggi vigenti, per perseguire un altro obiettivo, cioè quello di non svolgere le elezioni regionali alla data fissata del 2005.

Il relatore non ha spiegato perché non ha accolto, ad esempio, gli emendamenti da me presentati. Egli ha detto che questi sono ispirati da una logica diversa dalla sua; certo, ma non è un argomento sufficiente. Vorrei capire – poi ci arriveremo – perché sono stati scartati in quel modo emendamenti che consentirebbero, se la maggioranza lo volesse, di eleggere il nuovo Senato all'inizio della XV legislatura (o, se si vuole, all'inizio della XVI, cioè nel 2011) con 200 senatori e sostituirli contestualmente, a partire dal terzo anno, alle elezioni dei Consigli regionali, evitando così di spostare la data delle elezioni.

Non avendo ricevuto spiegazioni in merito, mantengo la mia convinzione che si voglia accorpare in un'unica scadenza, a partire dal 2006, le elezioni regionali e le elezioni politiche, per ragioni che nulla hanno a che vedere con questa riforma e dipendono invece dal fatto che la maggioranza ha paura di confrontarsi con le elezioni regionali del 2005.

Passo al secondo argomento. Si dice – lo ha affermato il senatore Nania e lo ha ripetuto anche il senatore D'Onofrio – che non si vuole che la durata in carica dei senatori dipenda da quella dei Consigli regionali. Vi chiedo perché, allora, colleghi della maggioranza, proponete esattamente l'inverso e cioè che i Consigli regionali dipendano dal Senato e dalla durata in carica dei senatori, obbligando i Consigli regionali – qualora siano sciolti anticipatamente – ad una durata che coincida solo con il residuo

della legislatura del Senato. Vi rendete conto che questo è assurdo e contraddittorio con quell'istanza federalista che sostenete?

A questi due argomenti non è stata data risposta. Perché usate la contestualità come una specie di talismano da portare in tasca e non vi rendete conto che, avendo percorso in modo contraddittorio e obliquo quella strada, siete pervenuti ad una costruzione assurda? Non era meglio tener conto della proposta avanzata di nuovo questa mattina dal senatore Bassanini di un Senato all'americana, cioè eletto non contestualmente (perché a quel punto non sarebbe più necessario) ma sulla base di un collegio unico regionale? Questa non è una tecnicità, senatore D'Onofrio, non è un fatto che riguarda la legge ordinaria: è invece una soluzione che darebbe la possibilità di scrivere in Costituzione che è un Senato non su base regionale, come è scritto oggi, ma eletto da tutti gli elettori della Regione.

Riflettete, perché questa sarebbe un'alternativa valida, anche rispetto alla situazione in cui siamo e alle proposte che voi avete avanzato.

Se volete andare avanti così, vi rendete responsabili di una soluzione assurda, che non funziona e mette a repentaglio la vita stessa delle nostre istituzioni. (*Applausi dal Gruppo DS-U e della senatrice Soliani*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.35, presentato dal senatore Vitali.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.501/1, presentato dal senatore Bassanini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.501/2, presentato dal senatore Bassanini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.501, presentato dal senatore Del Penino.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.800/1.

\* BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, questo subemendamento si riferisce all'emendamento 3.800, presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori, che propone una soluzione molto vicina a quella americana, cioè un Senato composto da senatori eletti direttamente su base regionale (si

può discutere nel merito, ma noi preferiremmo parlare espressamente di circoscrizione unica regionale), nel quale, come negli Stati Uniti, ogni Regione ha lo stesso numero di senatori.

Nel subemendamento a mia firma propongo di fare un passo ulteriore, solo per cominciare ad incardinare questo tema. La forza del Senato americano sta anche nel numero ridotto dei suoi membri. Il relatore, nell'illustrare il parere sugli emendamenti, su questo punto non poco importante si è rimesso alle valutazioni dell'Assemblea e, quindi, sostanzialmente ci ha detto che rispetto ad un Senato di 100, 200, 250 o 315 senatori, non ha una opinione definitiva. Il modello americano dimostra che, invece, le dimensioni del collegio sono rilevanti; l'alto prestigio dei senatori americani deriva anche dal fatto che ciascuno di loro rappresenta l'intero corpo elettorale dello Stato: sono soltanto due eletti, in termini sfalsati, per ciascuno Stato.

Vorrei che iniziassimo a riflettere su tale punto, magari non approvando questo subemendamento, ma arrivando presto ai successivi. Dopo che molti di noi per anni hanno sostenuto la necessità di ridurre la dimensione pletorica delle nostre Assemblee parlamentari, mi chiedo se si può dire che era uno scherzo, e quindi dichiararsi – come ha fatto il relatore – indifferenti rispetto all'ipotesi di 315 senatori prospettata da alcuni emendamenti; mi chiedo se, invece, anche questa non dovrebbe essere una scelta coerente con il modello che proponiamo.

Sottolineo che concorrerebbe alla probabile delusione dei cittadini italiani di fronte a questa riforma scombinata ed incoerente una scelta che non fosse coraggiosa su uno dei pochi punti su cui, tra maggioranza ed opposizione, si era raggiunta un'intesa in Commissione, cioè la riduzione del numero dei parlamentari.

L'atteggiamento agnostico del relatore su questo punto mi ha preoccupato. Capisco che probabilmente riflette una decisione di maggioranza e non sue personali opinioni: ciò può al massimo assolvere il relatore, ma condanna la maggioranza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.800/1, presentato dal senatore Bassanini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.800.

\* PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, abbiamo appena visto respingere l'emendamento 3.800/1, presentato dal senatore Bassanini. Spero che ciò non significhi che si intende lasciare aperta la questione del numero dei senatori, anche al di là del numero di 200.

È chiaro che il numero è collegato al modello di Senato che si intende scegliere; in questa luce, l'emendamento 3.800 ha un pregio: quello di stabilire che a ogni Regione è attribuito lo stesso numero di seggi e di fissare in 200 il numero dei senatori, cioè di sottolineare – anche se non espressamente, o meglio di indicare – che il modello di Senato cui si guarda è latamente riconducibile – come veniva detto precedentemente dal senatore Bassanini – al modello americano, e comunque a un modello di Senato ancorato fortemente alla dimensione territoriale perché eletto a suffragio diretto su base regionale, intendendosi credo per «base regionale» eletto in circoscrizioni regionali, ma esprimendo ogni Regione lo stesso numero di senatori: scelta tipica del modello di federalismo americano. Questa è l'unica formula che può giustificare un'elezione contestuale delle Assemblee regionali e del Senato.

L'emendamento non prevede però l'ulteriore requisito che un simile modello necessiterebbe, e cioè che l'elezione delle Assemblee regionali e del Senato federale avvenga in data diversa dall'elezione della Camera politica per rispettare l'esigenza alla quale mi sono prima riferito illustrando gli emendamenti, di un generale equilibrio tra istituzioni. Istituzioni elette nello stesso momento sono espressioni di un identico clima politico; quindi, presumibilmente, in un'elezione nazionale che avviene, sì, nelle singole Regioni, sulla base di circoscrizioni regionali, ma che è in sostanza un'elezione «generale» (come usano chiamare questo tipo di elezioni gli anglosassoni), tutte le istituzioni sono espressione di una maggioranza politica tendenzialmente uniforme. Una simile uniformità può avere senso che si esprima nei Consigli regionali e nel Senato, se nel Senato ogni entità subnazionale è rappresentata da un eguale numero di senatori; non avrebbe però senso se essa fosse contemporaneamente espressione anche della maggioranza politica della Camera.

L'emendamento è comunque interessante, e credo che possa essere votato, proprio perché indirizza verso un modello di Senato diverso da quello scelto dalla maggioranza, un modello che abbiamo profondamente criticato e che continuiamo a criticare, anche perché non ci viene portata risposta alla nostra obiezione fondamentale (lo dico in maniera meno appassionata del senatore Vitali, ma tengo a riaffermarlo): che la contestualità, così com'è intesa nel disegno della maggioranza illustrato dal relatore, è una contestualità che abolisce qualsiasi reale significato dell'articolazione federale della Repubblica.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, questo emendamento, come anche altri (è stato fatto notare dal relatore), afferma la contestualità dell'elezione del Senato con quella delle Assemblee regionali.

Ho già spiegato come questa ipotesi non fosse un peccato mortale, come essa fosse un'ipotesi di scuola, sul tavolo delle opzioni possibili nel momento in cui abbiamo discusso della riforma federalista del Senato.

Naturalmente queste ipotesi emendative sono sopravvissute alla discussione della Commissione e vengono riproposte ora in Assemblea. Rimane però la critica di fondo che ho avanzato sul modo in cui si è addivenuti a questa soluzione come quella ultimativa e definitiva. Vorrei aggiungere, in forma preventiva, senza voler pensare male, che sarebbe comunque improprio speculare sulla contraddittorietà degli emendamenti presentati dall'opposizione; ciò perché le tecniche emendative sono molto chiare (lo sanno perfettamente i rappresentanti della maggioranza che hanno fatto anche loro opposizione) e, per esempio, all'emendamento del relatore noi abbiamo potuto concepire dei subemendamenti soltanto nel pomeriggio di ieri, mentre eravamo impegnati in Aula o in Commissione.

Cosa significa questo? Che i nostri uffici legislativi hanno valutato un ventaglio di possibili interventi, alcuni dei quali perseguono la logica della riduzione del danno, cioè accettano soluzioni cercando di limitarne gli effetti in un senso o in un altro.

Questo non significa però che quel particolare emendamento affermi la nostra volontà di addivenire a quella specifica soluzione; sono naturalmente tecniche che lasciano aperta la discussione, attraverso un ventaglio di ipotesi nelle quali si cerca poi di costruire un rapporto con le parti politiche per arrivare ad una soluzione, che necessariamente sarà di compromesso e, sperabilmente, di reciproca soddisfazione.

Dico questo per chiarire il motivo per cui affronteremo, dopo questo, anche altri emendamenti in cui l'opposizione certamente valuta la possibilità di una contestualità, fermo restando, in questa ottica, quanto già precedentemente detto, e cioè che questa ipotesi fu accantonata sia perché il modello federalista che avevamo costituito non corrispondeva ad una diretta rappresentanza delle Regioni in Senato, sia perché poneva rilevanti problemi in ordine alla transizione dal vecchio al nuovo sistema. Con ciò penso di aver chiarito la questione. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, relativamente all'emendamento 3.800 chiedo una votazione per parti separate. La prima parte comprenderebbe i primi due commi, la seconda l'ultimo comma.

Chiedo anche che la votazione sulla prima parte sia effettuata a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, chiedo solo un chiarimento. Ho ascoltato la dichiarazione di voto del senatore Passigli sull'emendamento e, volendo naturalmente votare a favore, essendo uno dei presentatori, non ho ragione di dichiarare alcunché di diverso. È chiaro però che se votiamo per parti separate, poiché non conosco quale sarà il voto del mio Gruppo sulla seconda parte, chiederei di poterlo apprezzare al fine di chiarire il mio orientamento in rapporto a quello del mio Gruppo, essendo io favorevole sia alla prima parte dell'emendamento che alla seconda.

Visto che ho la parola, signor Presidente, se lei me lo consente vorrei anche dire che a mio parere il relatore ha commesso un serio errore a non considerare con grandissima attenzione questo emendamento nel suo complesso. Quando arriveremo a discutere delle competenze del Senato, e in particolare ci diffonderemo sulle materie che riguardano la partecipazione o meno del Senato federale alle decisioni di bilancio, ci troveremo di fronte ad un'ipotesi di rottura della coesione nazionale, che potrebbe determinarsi sulle decisioni di bilancio, in una chiave che definirò egoistica da parte dei rappresentanti nel Senato federale delle Regioni del Nord, cioè di quelle più forti e che hanno una popolazione più numerosa.

Qual è la *ratio*, a mio giudizio molto forte, dell'emendamento 3.800 che stiamo votando, proprio nella chiave di un Senato federale eletto contestualmente? Si tratta di un emendamento che, assegnando ad ogni Regione un pari numero di senatori, affronta in radice il tema della possibilità che si formi una maggioranza di blocco di tipo egoistico da parte delle Regioni del Nord, a tutto danno delle Regioni più deboli del Paese.

Non c'è dubbio, signor relatore, che se si vuole avere un Senato federale che abbia un peso molto rilevante nella decisione di bilancio (mi sono anche sforzato di presentare emendamenti e li esamineremo con gli articoli che riguardano le funzioni e le competenze del Senato) occorre distinguere, nell'ambito della decisione di bilancio, tra decisioni sulla norma di contabilità generale della Repubblica (che, senza dubbio, è legge bicamerale per definizione e deve essere votata dal Senato federale, perché stabilisce le regole di contabilità per tutte le istituzioni, quelle dello Stato centrale, ma anche quelle delle Regioni e delle autonomie locali), legge finanziaria della Repubblica (che contiene la scelta finanziaria che riguarda sia lo Stato centrale sia le Regioni) e legge di bilancio dello Stato (in quest'ultimo caso, naturalmente, si deve trattare di una legge sostanzialmente affidata alla decisione ultima della Camera politica).

Questo, che secondo me è uno schema razionale che tiene nell'ambito di una Repubblica organizzata secondo il principio federale, però ha bisogno che nel Senato federale, per la sua stessa composizione, sia esclusa in partenza la possibilità che si formi una maggioranza di blocco in chiave egoistica. In caso contrario, l'affidamento di questo potere forte, in sede di decisione di bilancio, ad un Senato che non garantisca ciò che va garantito su questo punto alle Regioni più deboli sarà considerato come possibilità di prevaricazione.

Ecco perché la maggioranza e il Governo fanno molto male, muovendosi nella logica dell'elezione contestuale che stanno proponendo, a con-

siderare negativamente l'emendamento del senatore Caddeo, perché potrebbe consentire a quest'Aula di evitare in partenza la possibilità che il Senato federale sia uno strumento di rottura della coesione nazionale. Potete respingere questo emendamento, ma al momento di discutere delle funzioni e delle competenze vi ritroverete di fronte questo problema che sarà insormontabile.

È adesso che ci dovete pensare, se volete poi affrontare coerentemente il tema delle funzioni e delle materie affidate alla decisione del Senato. E badate che il punto che riguarda la decisione di bilancio è strategico, perché negli Stati federali è attorno alla competizione-cooperazione degli organismi federali e dei soggetti del federalismo stesso, in questo caso delle Regioni, che si gioca il difficile equilibrio che riguarda il mantenimento della coesione e della cooperazione in un contesto, però, di federalismo che contenga anche elementi di competizione.

Farebbe male il Governo a non considerare che in un Paese diviso economicamente, socialmente e culturalmente come l'Italia noi abbiamo bisogno di questa garanzia, e la parità del numero dei rappresentanti nel Senato di ogni Regione garantisce esattamente questo. Poi, è chiaro che bisognava accogliere, secondo me, il subemendamento presentato dal senatore Bassanini, che riducendo a 100 il numero dei senatori dava una notevolissima autorevolezza a questo Senato iperselezionato in quella chiave di rappresentanza degli interessi delle istituzioni regionali di cui abbiamo detto. Ma comunque questo si potrà correggere successivamente.

L'errore tragico, a mio avviso, sarà quello che voi farete respingendo l'emendamento Caddeo: che si voti per parti separate o no, io in ogni caso annuncio il mio voto favorevole su entrambi i commi in cui sarà diviso l'emendamento, che ha questa logica molto forte respingendo la quale voi respingerete la possibilità che in tema di competenze del Senato federale si vada ad una soluzione equilibrata. Mi dispiace molto se farete questa scelta, perché sarà la scelta che condannerà a non funzionare anche lo schema che avete in testa. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI e dei senatori Peterlini e Michelini*).

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, vorrei precisare che l'emendamento 3.800, di cui è primo firmatario il senatore Caddeo, porta, credo per un errore tipografico, anche la mia firma. Penso che si tratti, invece, del senatore Marini.

PRESIDENTE. Penso anch'io che si tratti del senatore Marini.

Colleghi, devo fare una precisazione sulla votazione per parti separate, proposta legittima sulla quale si può esprimere l'Assemblea. Si pone un problema: l'eventuale reiezione della parte dell'emendamento che concerne il numero dei senatori non può comportare la reiezione di

tutti gli altri emendamenti o subemendamenti riguardanti la stessa materia. Lo dico prima e comunque vorrei essere confortato su questo. Vorrei perciò che l'Assemblea si esprimesse sulla proposta di votazione per parti separate.

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario alla votazione per parti separate, anche se, ovviamente, l'Assemblea può decidere in modo diverso.

Il collega Morando prima ha indicato ragioni strutturali per le quali ritiene che l'emendamento non possa essere scomposto in parti e che quindi esso vada esaminato nel suo insieme. Credo che abbia ragione: sono contrario al principio del numero dei senatori uguale per tutte le Regioni, sono contrario all'affermazione, qui ripetuta più volte, che il fattore popolazione combinato con un numero uguale di senatori favorisce la Lega rispetto ad altre Regioni, perché vorrei ricordare che Lazio, Campania, Puglia e Sicilia non sono Regioni del Nord e le loro popolazioni, messe insieme, superano quelle delle tre Regioni del Nord. Vorrei che non si facesse bassa demagogia su questo aspetto e quindi che si votasse una volta per tutte in modo chiaro.

Ripeto: sono contrario alla votazione per parti separate, se poi l'Assemblea vuole votare in tal modo lo può fare, ma il relatore ritiene che questa vicenda la si stia affrontando in modo sbagliato. Per questo motivo chiedo che la votazione non avvenga per parti separate. (*Applausi dai Gruppi UDC, AN, LP e FI*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 3.800, avanzata dal senatore Bassanini.

**Non è approvata.**

BONAVITA (*DS-U*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti l'emendamento 3.800, presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Collegli, data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

**Per la risposta scritta ad un'interrogazione**

BATTAFARANO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (*DS-U*). Signor Presidente, intendo sollecitare la risposta del Governo all'interrogazione 4-05688 del 2 dicembre 2003 al Ministro della salute.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà in tal senso, senatore Battafarano.

**Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,31*).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione e introduzione dell'articolo 70-bis (2544)**

## ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 3.

*(Elezione del Senato federale della Repubblica)*

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori elettivi e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori e gli organi della corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione.

I senatori durano in carica sei anni.

Ai lavori del Senato federale della Repubblica partecipano, nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione, i Presidenti delle Giunte e dei Consigli o Assemblee delle Regioni ed i Presidenti delle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

EMENDAMENTI

**3.7**

GUBERT

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.16**

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

**Id. em. 3.7**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.41**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

**Id. em. 3.7**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.8/1**

BASSANINI

**Respinto**

*All'emendamento 3.8, al comma 1, al capoverso «Art. 57», al secondo comma, sostituire la parola: «trecentoquindici» con la seguente: «duecento».*

---

**3.8**

GUBERT

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni.

Il numero di senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Ciascuna Assemblea regionale, all'inizio di ciascuna legislatura, elegge i senatori rappresentanti della Regione con voto limitato ad uno e sistema proporzionale puro, depurato inoltre dagli effetti distorsivi della massima uguaglianza di rappresentatività popolare fra i componenti determinata dall'eventuale adozione di sistemi di elezione diversi dal sistema proporzionale puro a scala regionale. L'elezione è regolata da legge dello Stato."».

---

**3.35/1**

BASSANINI

**Respinto**

*All'emendamento 3.35, al comma 1, al capoverso «Art. 57», al secondo comma, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre» e sopprimere le parole: «più un voto aggiuntivo per ogni milione di abitanti, in base a quanto risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione» ed il quarto periodo.*

---

**3.35/2**

BASSANINI

**Respinto**

*All'emendamento 3.35, al comma 1, al capoverso «Art. 57», al secondo comma, sopprimere le parole: «e possono essere rappresentati da altri componenti dei rispettivi esecutivi».*

---

**3.35**

VITALI

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da rappresentanti dei governi regionali e locali.

Ad ogni Regione spettano due voti, più un voto aggiuntivo per ogni milione di abitanti, in base a quanto risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Sono senatori di diritto i Presidenti delle Regioni. I restanti seggi sono ricoperti da componenti dell'esecutivo regionale da questo nominati e revocati, e possono essere rappresentati da altri componenti dei rispettivi esecutivi. Ogni Regione determina il numero dei propri rappresentanti che faranno parte del Senato, senza superare il numero di voti di cui dispone. I voti di ciascuna Regione sono espressi unitariamente dai rappresentanti presenti.

I rappresentanti dei governi locali di ciascuna Regione sono in numero pari ai voti attribuiti ai rispettivi governi regionali. Sono senatori di diritto i sindaci delle città metropolitane di cui all'articolo 56. I restanti seggi sono ricoperti da rappresentanti eletti da assemblee composte da sindaci e presidenti di Provincia, secondo le modalità indicate dalla legge approvata dalle due Camere."».

---

**3.501/1**

BASSANINI

**Respinto**

*All'emendamento 3.501, al comma 1, al capoverso «Art. 57», al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fanno altresì parte del Senato un senatore eletto da ciascun Consiglio regionale e dai Consigli delle Province di Trento e Bolzano e un senatore eletto da cia-*

scun Consiglio regionale delle autonomie locali, nonchè da uno a cinque senatori eletti dal Consiglio di ciascuna Regione o provincia autonoma in ragione di uno ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 1 milione, e da uno a cinque senatori eletti da ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali in ragione di uno ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a un milione».

---

### **3.501/2**

BASSANINI

#### **Respinto**

*All'emendamento 3.501, al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «dai sindaci delle città capoluogo di Regione e delle città di Trento e Bolzano, nonchè da 1 rappresentante di ciascuna Regione e da 1 rappresentante delle istituzioni locali di ciascuna Regione ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 500.000 abitanti nella Regione: questi ultimi sono eletti, rispettivamente, dall'Assemblea o Consiglio regionale e dal Consiglio regionale delle autonomie locali, con voto limitato a un nominativo».*

---

### **3.501**

DEL PENNINO

#### **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori elettivi, dai senatori a vita, di cui all'articolo 59, e dai Presidenti delle Giunte Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato garantisce la rappresentanza territoriale dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno"».

---

**3.800/1**

BASSANINI

**Respinto**

*All'emendamento 3.800, al comma 1, capoverso sostituire la parola: «duecento» con la seguente: «cento».*

---

**3.800**

CADDEO, BRUTTI Paolo, CALVI, CASTELLANI, CAVALLARO, COVIELLO, D'ANDREA, DETTORI, DI GIROLAMO, DI SIENA, FLAMMIA, FORCIERI, GRUOSSO, IOVENE, LONGHI, MARINI, MASCIONI, MICHELINI, MONTINO, MORANDO, MURINEDDU, NIEDDU, RIGONI, RIPAMONTI, VISERTA COSTANTINI, VITALI

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale a suffragio universale e diretto.

Ad ogni regione è attribuito lo stesso numero di seggi.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni delle assemblee regionali"».

---

**3.801/1**

BASSANINI

*All'emendamento 3.801, al comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere il quarto comma.*

---

**3.801/2**

BASSANINI

*All'emendamento 3.801, al comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere il quinto comma.*

---

**3.801**

MORANDO, TONINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali.

L'elezione del Senato federale è disciplinata con legge dello Stato che assicura il collegamento tra candidati al Senato federale e candidati a Presidente della Giunta della regione o della provincia autonoma"».

**3.42/1**

BASSANINI

*All'emendamento 3.42, al comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere il quarto comma.*

**3.42**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali.

Sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni."».

---

### 3.44

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali."».

---

### 3.500 (testo 2)

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI, AMATO, BASSANINI, VILLONE, VITALI, PASSIGLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in circoscrizione unica regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano"».

---

**3.33/1**

BASSANINI

*All'emendamento 3.33, al comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere l'ultimo comma.*

---

**3.33**

TONINI, MORANDO, GUERZONI, PETRUCCIOLI, VIVIANI, PAGANO, TURCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali.

L'elezione del Senato federale è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori e assicura il collegamento tra candidati al Senato federale e candidati a Presidente della Regione."».

---

**3.36/1**

BASSANINI

*All'emendamento 3.36, al comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere il quinto comma.*

---

**3.36 (testo 2)**

VITALI, ANGIUS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in circoscrizione unica regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La legge costituzionale stabilisce le norme che rimuovono le cause di incompatibilità e di ineleggibilità al Senato federale della Repubblica dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci dei comuni"».

---

### 3.40

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica si compone di duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale e con metodo proporzionale, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato.

Sono assegnati a ogni Regione quattro senatori, salvo che per la Valle d'Aosta e il Molise, cui è assegnato un solo senatore. La ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori durano in carica sei anni."».

*Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 6, sostituire il capoverso con il seguente: «La Camera dei deputati è eletta per cinque anni».*

---

### 3.802/1

BASSANINI

*All'emendamento 3.802, al comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere il terzo comma.*

---

**3.802/2**

BASSANINI

*All'emendamento 3.802, al comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere il quarto comma.*

---

**3.802**

MORANDO, TONINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Ad ogni regione e, per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti cinque seggi.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli.

L'elezione del Senato federale è disciplinata con legge dello Stato che assicura il collegamento tra candidati al Senato federale e candidati a Presidente della Giunta della regione o della provincia autonoma.

Sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica i Presidenti delle giunte regionali e, per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, i Presidenti delle province di Trento e Bolzano"».

---

**3.502**

CAVALLARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3.

*(Elezione del Senato federale della Repubblica)*

1. All'articolo 57 della Costituzione, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

"Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. In ogni Regione, nonché nelle province autonome di Trento e Bolzano, vengono eletti cinque senatori, secondo le modalità fissate con legge dello Stato"».

---

**3.804** (testo 2)

CHIUSOLI, ANGIUS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in circoscrizione unica regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

**3.803**

BUDIN

*Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Il Senato federale della repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero».*

**3.45**

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole «a suffragio universale e diretto».*

**3.27**

PASSIGLI

*Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «su base regionale», con le seguenti: «sulla base di circoscrizioni regionali».*

**3.305**

GUBERT

*Al comma 1, all'articolo 57, ivi richiamato, comma 1 dopo la parola: «regionale» inserire le seguenti: «con metodo proporzionale, corretto in*

modo da garantire la proporzionalità della rappresentanza, tra liste identicamente denominate in più regioni, anche a livello nazionale».

---

**3.503** (testo 2)

NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

*Al comma 1, capoverso Art. 57, al comma 1 dopo le parole: «su base regionale» inserire le parole; «, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero», e al comma 2, dopo le parole: «da duecento senatori elettivi» inserire le parole: «, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero» e nel quinto comma, dopo le parole: «tra le Regioni» inserire le seguenti: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero».*

---

**3.504** (testo 2)

PASTORE

*Al comma 1, capoverso «articolo 57», nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero» e, nel secondo comma, dopo la parola: «elettivi», inserire le seguenti: «da sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero» nel quinto comma, dopo le parole: «tra le Regioni» inserire le seguenti: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero».*

---

**3.506**

CRINÒ

*Al comma 1, all'articolo 57, ivi richiamato sopprimere il comma 2.*

---

**3.507**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «articolo 57», sopprimere il comma 2.*

---

**3.805/1**

BASSANINI

*All'emendamento 3.805, sostituire la parola: «trecentoquindici» con la seguente: «duecento».*

---

**3.805**

CALVI

*Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente: «Il Senato federale della repubblica è composto da trecentoquindici senatori elettivi, dai senatori a vita di cui all'articolo 59 e da sei senatori eletti nella circoscrizione estero».*

---

**3.2000/1**

RONCONI, EUFEMI, DEMASI, MAFFIOLI, FORTE, IERVOLINO, PELLEGRINO, GUBERT, GABURRO, DANZI, CICCANTI, SUDANO, GRILLO, MELELEO, TREMATERRA, FORLANI, SALZANO, CIRAMI, D'AMBROSIO, FASOLINO

*All'emendamento 3.2000 sostituire le parole da: «Il Senato federale» fino alla fine con le seguenti: «Il Senato federale della Repubblica è composto da 315 membri eletti su base regionale, dai 6 senatori elettivi assegnati alla circoscrizione estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59».*

---

**3.2000/2**

RONCONI, EUFEMI, DEMASI, MAFFIOLI, FORTE, IERVOLINO, PELLEGRINO, DANZI, GABURRO, CICCANTI, SUDANO, IZZO, MELELEO, TREMATERRA, FORLANI, SALZANO, CIRAMI, D'AMBROSIO, GRILLO, FASOLINO, LAURO, TAROLLI

*All'emendamento 3.2000 sostituire le parole da: «Il Senato federale» fino alla fine con le seguenti: «Il Senato federale della Repubblica è composto da 250 membri eletti su base regionale, dai 6 senatori elettivi assegnati alla circoscrizione estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59».*

---

**3.2000/3**

TAROLLI, RONCONI, FORTE, CHERCHI

*All'emendamento 3.2000 sostituire le parole da: «Il Senato federale» fino alla fine con le seguenti: «Il Senato federale della Repubblica è composto da 200 membri eletti su base regionale, dai sei senatori elettivi as-*

segnati alla circoscrizione estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59 ed è eletto per 6 anni».

---

**3.2000/4** (testo corretto)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 3.2000, sostituire le parole da: «della Repubblica» fino a: «articolo 59» con le seguenti: «della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in ciascuna regione e da cinque senatori a vita».*

---

**3.2000/5** (testo corretto)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 3.2000, sostituire le parole da: «della Repubblica» fino a: «articolo 59» con le seguenti: «della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in ciascuna regione, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione estero e da cinque senatori a vita».*

---

**3.2000/6**

GUBERT

*All'emendamento 3.2000, sostituire la parola: «duecento» con la parola: «trecentoquindici» e le parole: «in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli regionali» con le parole: «da ciascun consiglio regionale all'inizio di ciascuna sua legislatura».*

---

**3.2000/7**

GUBERT

*All'emendamento 3.2000, al comma 2 dell'articolo 57 ivi richiamato, sostituire la parola: «duecento» con la parola: «trecentoquindici» e la parola: «contestualmente» con la seguente: «contemporaneamente».*

---

**3.2000/8**

EUFEMI, GUBERT, IERVOLINO, CICCANTI, GABURRO

*All'emendamento 3.2000, al comma 2 dell'articolo 57 ivi richiamato, sostituire la parola: «duecento» con la seguente: «trecentonove».*

---

**3.2000/9**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.2000, al comma 1, secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione dopo le parole: «eletti in ciascuna Regione» aggiungere: «in un collegio unico regionale garantendo ai cittadini il diritto di scelta tra candidati di una stessa lista o simbolo».*

---

**3.2000/10**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.2000, primo capoverso dopo le parole: «eletti in ciascuna Regione» aggiungere: «con metodo proporzionale».*

---

**3.2000/11**

EUFEMI, GABURRO

*All'emendamento 3.2000, al comma 2 dell'articolo 57 ivi richiamato, sopprimere le parole: «contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali».*

---

**3.2000/12**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 3.2000, al comma 2 dell'articolo 57 ivi richiamato, sopprimere le parole: «contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali».*

---

**3.2000/13**

PASSIGLI, BASSANINI

*All'emendamento 3.2000 al primo capoverso sopprimere le parole: «contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali».*

---

**3.2000/14**

VILLONE, BASSANINI, MANCINO, PASSIGLI

*All'emendamento 3.2000 nel primo capoverso sostituire le parole: «contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali» con le seguenti: «in circoscrizione unica regionale, dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione».*

---

**3.2000/15**

VILLONE, BASSANINI, MANCINO, PASSIGLI

*All'emendamento 3.2000 nel primo capoverso sostituire le parole: «contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli regionali» con le seguenti: «in circoscrizione unica regionale, dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano».*

---

**3.2000/16**

VILLONE, BASSANINI, MANCINO, PASSIGLI, VITALI

*All'emendamento 3.2000 nel primo capoverso sostituire le parole: «contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli regionali» con le seguenti: «in circoscrizione unica regionale».*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso art. 57, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

«La titolarità di cariche elettive regionali e locali non costituisce motivo di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di senatore».

---

**3.2000/17**

VILLONE, BASSANINI, MANCINO, PASSIGLI, TURRONI

*All'emendamento 3.2000 nel primo capoverso, sostituire le parole: «contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli regionali» con le seguenti: «in circoscrizione unica regionale».*

---

**3.2000/18**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.2000 al comma 1, secondo comma dell'art. 57, sostituire le parole: «contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali» con le seguenti: «per sei anni».*

---

**3.2000/19**

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

*All'emendamento 3.2000 all'articolo 57 ivi richiamato, comma 2 dopo le parole: «contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali» aggiungere le seguenti: «in un collegio unico coincidente con i confini territoriali della Regione».*

---

**3.2000/20**

VITALI

*All'emendamento 3.2000, nel capoverso «Art. 57», sopprimere le parole: «dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero».*

*Nel capoverso «Art. 6», sopprimere il terzo comma.*

*Sostituire il capoverso «Art. 38», con il seguente: «All'articolo 38: dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. L'elezione del Senato federale della Repubblica per la XV legislatura è disciplinata dalla legge elettorale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. I senatori eletti nella XV legislatura rimangono in carica sino alla loro progressiva sostituzione con i senatori eletti in base alle disposizioni previste dal secondo periodo del secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione a partire dal terzo anno successivo all'inizio della legislatura.»;*

*Al comma 1, sopprimere le parole: «ad eccezione degli articoli 56», fino alla fine del comma. Al medesimo articolo, sopprimere il comma 2».*

---

**3.2000/21**

VITALI

*All'emendamento 3.2000, nel capoverso «Art. 57» sopprimere le parole: «dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero».*

*Nel capoverso «Art. 6», sopprimere il terzo comma.*

*Nel capoverso «Art. 38», sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

*«1-bis. L'elezione del Senato federale della Repubblica per la XVI legislatura è disciplinata dalla legge elettorale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. I senatori eletti nella XVI legislatura rimangono in carica sino alla loro progressiva sostituzione con i senatori eletti in base alle disposizioni previste dal secondo periodo del secondo comma dell'art. 57 della Costituzione a partire dal terzo anno successivo all'inizio della legislatura».*

*Conseguentemente, sopprimere le modifiche al comma 1 del medesimo articolo 38.*

---

**3.2000/22**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.2000, al primo capoverso, sopprimere le parole: «dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero».*

---

**3.2000/23**

MANCINO, BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

*All'emendamento 3.2000 nel primo capoverso, dopo le parole: «di cui all'art. 59.», aggiungere, in fine, le parole: «L'elezione del Senato federale è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza della pluralità delle opinioni del paese.».*

---

**3.2000/24**

BUDIN

*All'emendamento 3.2000 al primo capoverso, dopo le parole: «di cui all'articolo 59», aggiungere le seguenti: «e al quinto comma, dopo le parole: "più alti resti" aggiungere il seguente periodo: "Nella regione Friuli Venezia Giulia è riservato un seggio alla minoranza linguistica slovena."».*

---

**3.2000/25**

TAROLLI, RONCONI, FORTE, CHERCHI

*All'emendamento 3.2000 al primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è eletto per 6 anni.».*

---

**3.2000/26**

VILLONE, BASSANINI, TURRONI

*All'emendamento 3.2000 nel secondo capoverso sopprimere le parole: «il settimo e».*

---

**3.2000/27**

VILLONE, BASSANINI, MANCINO, PASSIGLI, TURRONI

*All'emendamento 3.2000 nel capoverso «Art. 6», sostituire le parole: «della Camera dei deputati non può» con le parole: «delle Camere non può».*

---

**3.2000/28**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.2000 al capoverso «Art. 6.», sopprimere le parole: «I senatori assegnati alla circoscrizione Estero sono eletti per cinque anni».*

---

**3.2000/51/1**

VITALI

*Al subemendamento 3.2000/51, sopprimere la modificazione concernente l'art. 6, capoverso «Art. 60», sostituire la modificazione relativa al comma 1 dell'art. 38 con la seguente:*

*«All'art. 38: dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*"1-bis. L'elezione del Senato federale della Repubblica per la XV legislatura è disciplinata dalla legge elettorale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. I senatori eletti nella XV legislatura rimangono in carica sino alla loro progressiva sostituzione con i senatori eletti in base alle disposizioni previste dal secondo periodo del secondo comma dell'art. 57 della Costituzione a partire dal terzo anno successivo all'inizio della legislatura"».*

*Al comma 1, sopprimere le parole: «ad eccezione degli articoli 56», fino alla fine del comma. Al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.*

---

### **3.2000/51/2**

VITALI

*Al subemendamento 3.2000/51, sopprimere la modificazione concernente l'art. 6, capoverso «Art. 60», sopprimere dalle parole: «i senatori eletti» fino alla fine.*

*Sostituire la modificazione relativa al comma 1 dell'art. 38 con la seguente:*

*«Nel capoverso "Art. 38", sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

*"1-bis. L'elezione del Senato federale della Repubblica per la XVI legislatura è disciplinata dalla legge elettorale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. I senatori eletti nella XVI legislatura rimangono in carica sino alla loro progressiva sostituzione con i senatori eletti in base alle disposizioni previste dal secondo periodo del secondo comma dell'art. 57 della Costituzione a partire dal terzo anno successivo all'inizio della legislatura"».*

*Conseguentemente, sopprimere le modifiche al comma 1 del medesimo art. 38.*

---

### **3.2000/51/3**

GUASTI

*Al subemendamento 3.2000/51, all'articolo 60 richiamato, sopprimere il terzo comma.*

*Conseguentemente aggiungere le seguenti parole: «nella parte consequenziale, alla modificazione concernente l'art. 6, capoverso "Art. 60", sostituire i primi 2 commi con i seguenti: "La Camera dei deputati ed il Senato federale della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra"».*

---

**3.2000/51/4**

BOSCETTO, MALAN

*Al subemendamento 3.2000/51, all'articolo 60 richiamato, sopprimere il terzo comma.*

*Conseguentemente aggiungere le seguenti parole: «nella parte consequenziale, alla modificazione concernente l'art. 6, capoverso "Art. 60", sostituire il primo comma con il seguente: "La Camera dei deputati ed il Senato federale della Repubblica sono eletti per cinque anni"».*

---

**3.2000/51/5**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al subemendamento 3.2000/51, al capoverso art. 60 ivi richiamato sostituire le parole da: «I senatori eletti» fino a: «articolo 57» con le seguenti: «I senatori sono eletti per cinque anni».*

---

**3.2000/51/6**

MALAN, BOSCETTO

*Al subemendamento 3.2000/51, all'articolo 60 richiamato, sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni».*

---

**3.2000/51/7**

MANZELLA

*Al subemendamento 3.2000/51, al capoverso «Art. 60» ivi richiamato, sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Senato è eletto per cinque anni».*

---

**3.2000/51/8**

CALDEROLI

*Al subemendamento 3.2000/51, al capoverso art. 60 richiamato, sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Senato è eletto per cinque anni».*

---

**3.2000/51/9**

PASSIGLI

*Al subemendamento 3.2000/51, al capoverso «Art. 60», terzo comma, sopprimere le parole: «eletti in ciascuna Regione ed i senatori assegnati alla circoscrizione Estero».*

---

**3.2000/51/10**

PASSIGLI

*Al subemendamento 3.2000/51, al capoverso «Art. 60», sopprimere le parole: «in ciascuna Regione».*

---

**3.2000/51/11**

VILLONE, BASSANINI, MANCINO

*Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», dopo le parole: «in ciascuna Regione» aggiungere le parole: «in circoscrizione unica regionale».*

---

**3.2000/51/12**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE

*Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», dopo le parole: «ciascuna Regione» inserire le seguenti: «in circoscrizione unica regionale».*

---

**3.2000/51/13**

PASSIGLI

*Al subemendamento 3.2000/51, al capoverso «Art. 60», terzo comma, sopprimere le parole: «ed i senatori assegnati alla circoscrizione Estero».*

---

**3.2000/51/14**

BASSANINI, VILLONE

*Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».*

---

**3.2000/51/15**

VILLONE, BASSANINI, MANCINO

*Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».*

---

**3.2000/51/16**

VILLONE, BASSANINI, MANCINO

*Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sopprimere il quarto comma e conseguentemente, all'articolo 126 della Costituzione anteporre al primo comma il seguente: «I consigli regionali sono eletti per cinque anni».*

---

**3.2000/51/17**

PETRINI, BATTISTI, MANCINO

*Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sopprimere il quarto comma.*

---

**3.2000/51/18**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al subemendamento 3.2000/51, al capoverso «Art. 60», richiamato sopprimere il quarto comma.*

---

**3.2000/51/19**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al subemendamento 3.2000/51, al capoverso «Art. 60», richiamato sostituire le parole da: «Nel caso di» fino a: «articolo 57» con le seguenti: «Lo scioglimento di un consiglio regionale non comporta la decadenza dal mandato parlamentare».*

---

**3.2000/51/20**

MANCINO, PETRINI, SCALERA, MONTAGNINO, BASSANINI, VILLONE

*Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sostituire le parole: «Nel caso di scioglimento» fino alle parole: «la contestualità di cui all'articolo 57» con le seguenti: «I Consigli regionali durano in carica cinque anni».*

---

**3.2000/51/21**

PASSIGLI

*Al subemendamento 3.2000/51 al capoverso «Art. 60», al quarto comma, all'inizio del periodo aggiungere le parole: «A partire dalla seconda legislatura successiva all'approvazione del presente articolo».*

---

**3.2000/51/22**

MANZELLA

*All'emendamento 3.2000/51, al capoverso «Art. 60» ivi richiamato, quarto comma, dopo le parole: «in base all'articolo 126», aggiungere le seguenti: «e nel caso di scioglimento del Senato».*

---

**3.2000/51/23**

CALDEROLI

*Al subemendamento 3.2000/51, al capoverso «Art. 60» richiamato, nel quarto comma, dopo le parole: «all'articolo 126» inserire le seguenti: «o ad altra norma costituzionale».*

---

**3.2000/51/24**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al subemendamento 3.2000/51, capoverso «Art. 60» richiamato, quarto comma, sostituire le parole da: «la legge» fino a: «articolo 57» con le seguenti: «la durata della successiva legislatura regionale è pari a cinque anni e non si applica la contestualità di cui all'articolo 57».*

---

**3.2000/51/25**

PETRINI, BATTISTI, MANCINO

*Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sostituire le parole: «la legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57» con le seguenti: «il decreto di scioglimento è adottato sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica».*

---

**3.2000/51/26**

GIARETTA, COLETTI, PETRINI

*Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sostituire le parole: «la legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57» con le seguenti: «i senatori eletti nella regione interessata dallo scioglimento decadono dal mandato e, nei relativi collegi, si procede ad elezioni suppletive, secondo le modalità disposte dalla legge».*

---

**3.2000/51/27**

PETRINI, BATTISTI, MANCINO

*Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sostituire le parole: «la legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57» con le seguenti: «la composizione del Senato rimane comunque immutata».*

---

**3.2000/51/28**

PETRINI, BATTISTI, MANCINO

*Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sostituire le parole: «, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma,» con le seguenti: «costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138,».*

---

**3.2000/51/29**

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE

*Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sopprimere le parole: «in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57».*

---

**3.2000/51/30**

VILLONE, BASSANINI, MANCINO

*Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sopprimere le parole: «in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57».*

---

**3.2000/51/31**

BASSANINI, VILLONE

*Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», dopo le parole: «la contestualità di cui all'articolo 57», aggiungere le seguenti: «compatibilmente con l'esigenza di assicurare la stabilità dei governi e dei consigli regionali».*

---

**3.2000/51/32**

MAGNALBÒ, CURTO, RONCONI, TOMASSINI, BUCCIERO

*All'emendamento 3.2000/51, all'articolo 38, ivi richiamato, al comma 1, sopprimere le parole da: «trascorsi» a «1-bis e 2».*

---

**3.2000/51/33**

COLETTI, GIARETTA, PETRINI

*Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente il comma 1 dell'articolo 38, sostituire le parole: «al comma 1» fino alla fine con le seguenti: «al comma 1, sopprimere le parole da: "ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, 57, secondo comma e 59, secondo comma della Costituzione" fino alla fine del comma».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

---

**3.2000/51/34**

VILLONE, BASSANINI, MANCINO

*Al subemendamento 3.2000/51, sostituire l'ultimo capoverso, relativo all'articolo 38, con il seguente: «L'articolo 38 è soppresso».*

---

**3.2000/51**

IL RELATORE

*All'emendamento del relatore 3.2000, nella parte consequenziale:*

*alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sostituire il terzo comma con i seguenti:*

«I senatori eletti in ciascuna Regione ed i senatori assegnati alla circoscrizione Estero durano in carica per cinque anni.

Nel caso di scioglimento dei Consigli in base all'articolo 126, la legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57»;

*sopprimere la modificazione volta ad introdurre l'articolo 6-bis (modificazione dell'articolo 61 Cost.);*

*sopprimere la modificazione relativa all'articolo 22, comma 1, del disegno di legge (concernente l'articolo 87 Cost.);*

*sostituire la modificazione relativa al comma 1 dell'articolo 38 con la seguente:*

*al comma 1, sostituire le parole: «per la formazione delle Camere della XVI legislatura salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo» con le seguenti: «per la successiva formazione della Camera e del Senato federale, trascorsi cinque anni dalle sue prime elezioni, salvo quanto previsto dai commi 1-bis e 2».*

---

**3.2000/29**

VILLONE, BASSANINI, TURRONI

*All'emendamento 3.2000 nel capoverso «Art. 6», sostituire le parole: «assegnati alla circoscrizione Estero sono eletti per cinque anni» con le parole: «sono eletti per sei anni».*

---

**3.2000/30**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.2000, al capoverso «Art. 6» sostituire le parole: «sono eletti per cinque anni» con: «sono eletti per la stessa durata degli altri senatori elettivi».*

---

**3.2000/31**

VILLONE, BASSANINI, MANCINO, PASSIGLI, TURRONI

*All'emendamento 3.2000, nel capoverso «Art. 6-bis», al primo comma, sostituire le parole: «della nuova Camera dei deputati» con le seguenti: «delle nuove Camere» e: «della precedente» con le altre: «delle precedenti»;*

*al secondo comma, sostituire le parole: «sia riunita la nuova Camera» con le seguenti: «siano riunite le nuove Camere»;*

*e le parole: «della precedente» con le altre: «delle precedenti».*

---

**3.2000/32**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 20», sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

**3.2000/33**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 20», sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**3.2000/34**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 21», sostituire le parole: «tre mesi alla sua cessazione» con le seguenti: «dodici mesi alla sua cessazione».*

---

**3.2000/35**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 21», sostituire le parole: «tre mesi alla sua cessazione» con le seguenti: «sei mesi alla sua cessazione».*

---

**3.2000/36**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 22», sostituire le parole: «della nuova Camera dei deputati» con le seguenti: «delle nuove Camere».*

---

**3.2000/37**

VILLONE, BASSANINI, MANCINO, PASSIGLI, TURRONI

*All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 22», sostituire le parole: «della nuova Camera dei deputati» con le seguenti: «delle nuove Camere».*

---

**3.2000/38**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 22» sostituire le parole: «della nuova Camera dei deputati» con le seguenti: «delle Camere».*

---

**3.2000/39**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 3.2000, sopprimere le parole: «All'articolo 23, comma 1, capoverso art. 88, sopprimere il terzo comma.*

---

**3.2000/40**

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

*All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 38», sopprimere le parole da: «al comma 1, sostituire le parole: "per la formazione delle Camere*

della XVI legislatura"» *fino alle parole*: «salvo quanto previsto dai commi 1-bis e 2».

---

**3.2000/41**

VILLONE, BASSANINI, MANCINO, PASSIGLI

*All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 38», sostituire le parole da: «al comma 1» fino a: «1-bis e 2» con le seguenti: «Sostituire il comma 1 con il seguente*

*"1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a partire dalla XV legislatura"».*

*Conseguentemente, sopprimere il capoverso 1-bis.*

---

**3.2000/42**

MAGNALBÒ, CURTO, RONCONI

*All'emendamento 3.2000, al capoverso «Art. 38» sopprimere le parole da: «trascorsi» a: «1-bis e 2».*

---

**3.2000/43**

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

*All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 38» sopprimere il comma 1-bis.*

---

**3.2000/44**

EUFEMI, GUBERT, IERVOLINO, GABURRO

*All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 38» sopprimere il comma 1-bis.*

---

**3.2000/45**

MAGNALBÒ, CURTO, RONCONI

*All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 38» sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

*«1-bis. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le elezioni del Senato federale della Repubblica successive alla data*

di entrata in vigore della medesima legge, avranno luogo contestualmente a quelle dei consigli regionali in scadenza nel 2010.

Ai senatori della XIV legislatura, così come prorogata, verranno attribuiti, per il periodo della proroga stessa, i diritti previdenziali riferibili ad una legislatura autonoma».

---

### **3.2000/46**

EUFEMI, GUBERT, IERVOLINO, CICCANTI, GABURRO

*All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 38», al comma 1-bis, sopprimere le parole: «hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati».*

---

### **3.2000/47**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 38», al comma 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### **3.2000/48**

GUBERT

*All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 38», al comma 1-bis, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Tali elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica e si svolgono in ciascuna Regione contemporaneamente alle elezioni del Consiglio regionale. Per il periodo intercorrente fra la scadenza della XV legislatura e le elezioni regionali, i Consigli regionali eleggono i senatori della rispettiva circoscrizione regionale, i quali durano in carica fino alle successive elezioni regionali».*

---

### **3.2000/49**

EUFEMI, GUBERT, IERVOLINO, CICCANTI, GABURRO

*All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 38», al comma 1-bis, sopprimere le parole: «ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutti i Consigli regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti».*

---

**3.2000/50**

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, BETTA, KOFLER, FRAU, MICHELINI, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

*All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 38», al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica la procedura prevista dai rispettivi statuti».

**3.2000**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione con il seguente:*

«Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 3, comma 1, capoverso art. 57, sopprimere il settimo e l'ottavo comma;*

*sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

"Art. 6. - (Durata della Camera dei deputati e della carica dei senatori assegnati alla circoscrizione Estero). - 1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

'La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

I senatori assegnati alla circoscrizione Estero sono eletti per cinque anni.'";

*dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

"Art. 6-bis

*(Elezioni della nuova Camera dei deputati)*

L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

'L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni, finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente'";

*all'articolo 19, comma 1, capoverso "art. 83", al primo comma sostituire le parole: "di cui all'articolo 57, ultimo comma," con le seguenti: "delle Giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano";*

*all'articolo 20, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

"2. L'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

'Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.'"

*all'articolo 21, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: "se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono sostituite dalle seguenti: "se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione";

*all'articolo 22, comma 1, capoverso art. 87, sostituire il terzo comma con il seguente:*

"Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione";

*all'articolo 23, comma 1, capoverso art. 88, sopprimere il terzo comma;*

*all'articolo 24, comma 1, capoverso art. 89, al terzo comma sopprimere le parole "lo scioglimento del Senato federale della Repubblica,".*

*all'articolo 31, comma 1, sopprimere le parole: "integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma";*

*all'articolo 34, comma 1, capoverso, al secondo ed al terzo periodo sopprimere le parole: "integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma,";*

*all'articolo 36, comma 1, capoverso art.135, al primo comma, secondo periodo sopprimere le parole: "integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma";*

*all'articolo 38:*

*al comma 1, sostituire le parole: "per la formazione delle Camere della XVI legislatura salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo" con le seguenti: "per la formazione della Camera della XVI legi-*

slatura e del Senato federale, trascorsi cinque anni dalle sue prime elezioni, salvo quanto previsto dai commi 1-bis e 2";

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. Tali elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutti i Consigli regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti"».

---

### 3.508

DANIELI Franco, MANZIONE, RIGONI, TONINI, CREMA

*Al comma 1, capoverso «Articolo 57», sostituire il secondo comma, con il seguente:*

«Il Senato federale della Repubblica è composto da trecentoquindici senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione estero».

---

### 3.509

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, capoverso «Articolo 57», al comma 2, è sostituito dal seguente:*

«Il Senato della Repubblica è composto da 250 senatori e da senatori a vita di cui all'articolo 59 della Costituzione».

---

### 3.510/1

BASSANINI

*All'emendamento 3.510, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«Fanno altresì parte del Senato un senatore eletto da ciascun Consiglio regionale e dai Consigli delle province di Trento e Bolzano e un senatore eletto da ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali, nonché da uno a cinque senatori eletti dal Consiglio di ciascuna Regione o provincia autonoma in ragione di uno ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a un milione, e da uno a cinque senatori eletti da ciascun Consiglio

regionale delle autonomie locali in ragione di uno ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a un milione».

---

**3.510/2**

BASSANINI

*All'emendamento 3.510, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, dai sindaci delle città capoluogo di Regione e delle città di Trento e Bolzano, nonché da 1 rappresentante di ciascuna Regione e da 1 rappresentante delle istituzioni locali di ciascuna Regione ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 500.000 abitanti nella Regione: questi ultimi sono eletti, rispettivamente, dall'Assemblea o Consiglio regionale e dal Consiglio regionale delle autonomie locali, con voto limitato a un nominativo».*

---

**3.510**

CALDEROLI

*Al comma 1, capoverso «Articolo 57», sostituire il secondo comma, con il seguente:*

*«Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori elettivi, dai Presidenti delle giunte delle regioni, e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dai senatori a vita di cui all'articolo 59».*

---

**3.511**

RONCONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «duecento» con la seguente: «quattrocento».*

---

**3.9**

GUBERT

*Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: «duecento», con l'altra: «trecentoquindici».*

---

**3.512**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso articolo 57, al secondo comma, sostituire la parola: «duecento» con la seguente: «duecentocinquanta».*

---

**3.2**

FALCIER

*Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: «duecento» con la seguente: «duecentotrentadue».*

---

**3.514**

DANIELI Franco, MANZIONE, RIGONI, TONINI, CREMA

*Al comma 1, capoverso articolo 57, dopo le parole: «senatori elettivi» inserire le seguenti: «, dai sei senatori elettivi eletti nella circoscrizione Estero».*

---

**3.28**

BASSANINI

*Al comma 1, capoverso «art. 57», secondo comma, dopo le parole: «duecento senatori elettivi», inserire le seguenti: «, dai senatori di cui all'ultimo comma».*

*Al comma 1, capoverso «art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"Sono membri di diritto del Senato i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Fanno altresì parte del Senato un senatore eletto da ciascun Consiglio regionale e dai Consigli delle Province di Trento e Bolzano e un senatore eletto da Ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali, nonché da uno a cinque senatori eletti dal Consiglio di ciascuna Regione o provincia autonoma in ragione di uno ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 1 milione, e da uno a cinque senatori eletti da ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali in ragione di uno ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a un milione».

---

**3.38**

BASSANINI

*Al comma 1, capoverso «art. 57», secondo comma, dopo le parole: «duecento senatori elettivi», inserire le seguenti: «, dai senatori di cui all'ultimo comma».*

*Al comma 1, capoverso «art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"Sono membri di diritto del Senato i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci delle città capoluogo di Regione e delle città di Trento e Bolzano, nonché 1 rappresentante di ciascuna Regione e 1 rappresentante delle istituzioni locali di ciascuna Regione ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 500.000 abitanti nella Regione: questi ultimi sono eletti, rispettivamente, dall'Assemblea o Consiglio regionale e dal Consiglio regionale delle autonomie locali, con voto limitato a un nominativo».

---

**3.26**

PASSIGLI

*Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché dai Presidenti delle regioni e dai Sindaci delle città metropolitane».*

---

**3.1000/1** (testo 3)

VITALI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il periodo: «La legge costituzionale assicura la contestualità dell'elezione dei senatori di ogni Regione e dei corrispondenti Consigli regionali» con il seguente: «Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali».*

*Sostituire altresì le parole da: «La legge costituzionale» fino alla fine con le seguenti: «L'elezione del Senato federale della Repubblica per la XVI legislatura è disciplinata dalla legge elettorale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. I senatori eletti nella XVI legislatura rimangono in carica sino alla loro progressiva sostituzione con i senatori eletti in base alle disposizioni previste dal secondo periodo del secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione a partire dal terzo anno successivo all'inizio della legislatura».*

---

**3.1000/2** (testo 3)

VITALI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il periodo: «La legge costituzionale assicura la contestualità dell'elezione dei senatori di ogni Regione e dei corrispondenti Consigli regionali» con il seguente: «Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali».*

*Sostituire altresì dalle parole: «La legge costituzionale» fino alla fine con le seguenti: «L'elezione del Senato federale della Repubblica per la XV legislatura è disciplinata dalla legge elettorale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. I senatori eletti nella XV legislatura rimangono in carica sino alla loro progressiva sostituzione con i senatori eletti in base alle disposizioni previste dal secondo periodo del secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione a partire dal terzo anno successivo all'inizio della legislatura».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «All'articolo 38, comma 1, sopprimere dalle parole "ad eccezione degli articoli 56", fino alla fine del comma. Al medesimo articolo, sopprimere il comma 2».*

**3.1000/3**

VILLONE

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole da: «costituzionale» a: «Consigli regionali» con le seguenti: «bicamerale assicura che l'elezione dei senatori avvenga in circoscrizione unica regionale».*

**3.1000/4**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole da: «assicura la» fino alla fine con le seguenti: «disciplina l'elezione dei senatori di ciascuna Regione».*

**3.1000/5**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 3.1000, dopo le parole: «assicura la» aggiungere la seguente: «non».*

---

**3.1000/6**

VILLONE, TURRONI

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole da: «la contestualità» fino alla fine con le seguenti: «la partecipazione al Senato dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei sindaci dei comuni capoluogo di Regione, e di venti sindaci o presidenti di provincia eletti, uno per regione, dai Consiglio regionali delle autonomie locali».*

---

**3.1000/7**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.1000, sopprimere le parole: «Conseguentemente» sino alla fine.*

---

**3.1000/8**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.1000, dopo le parole: «il settimo comma» inserire i seguenti periodi:*

*«All'articolo 6 sostituire il capoverso con il seguente: "La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. I senatori elettivi cessano dalla carica con la proclamazione dei nuovi senatori";*

*dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

Art. 6-bis - (Nuove elezioni). – 1. All'articolo 61 della Costituzione, al primo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera".

2. All'articolo 61 della Costituzione, al secondo comma, le parole: "Finché non siano riunite le nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "Finché non sia riunita la nuova Camera";

*all'articolo 22, capoverso "art. 87", al terzo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera";*

*all'articolo 23, comma 1, capoverso: "art. 88", sopprimere l'ultimo comma;*

*all'articolo 24, comma 1, capoverso: "art. 89", al terzo comma sopprimere le parole: "lo scioglimento del Senato federale della Repubblica;"*.

*Conseguentemente all'ultimo periodo, dopo le parole: «Fino a tale data» inserire le seguenti: «il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni, fatto salvo il caso in cui il Presidente della Repubblica, sentito il suo Presidente, ne decreti lo scioglimento in caso di prolungata impossibilità di funzionamento, e».*

---

### **3.1000/9**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «è adottata entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale» con le seguenti: «entra in vigore alla naturale scadenza dei Consigli regionali eletti nel 2005».*

---

### **3.1000/10**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».*

---

### **3.1000/11**

BASSANINI, MANCINO

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».*

---

### **3.1000/12**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.1000, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**3.1000/13**

VILLONE, TURRONI

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «Fino a tale data» con le seguenti: «Fino alla elezione del consiglio regionale o provinciale immediatamente successiva all'entrata in vigore della legge costituzionale di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 3 della presente legge costituzionale».*

---

**3.1000/14**

BASSANINI, MANCINO

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «Fino a tale data» con le seguenti: «Fino alla data della normale fine della legislatura del rispettivo Consiglio regionale».*

---

**3.1000/15**

BASSANINI, MANCINO

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «Fino a tale data» con le seguenti: «Fino alla data di scadenza del mandato quinquennale in corso del rispettivo Consiglio regionale».*

---

**3.1000/16**

BASSANINI, MANCINO

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «Fino a tale data» con le seguenti: «Fino alla data della prima successiva elezione di ciascun Consiglio regionale».*

---

**3.1000/17**

PASTORE, VIZZINI

*All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «a pieno titolo» con le seguenti: «di diritto».*

---

**3.1000/18**

BASSANINI, MANCINO

*All'emendamento 3.1000, dopo la parola: «Giunte» inserire le seguenti: «e dei Consigli».*

---

**3.1000/19**

CALDEROLI

*All'emendamento 3.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Senato e delle Commissioni sono eletti fra i senatori elettivi».*

---

**3.1000/20**

BASSANINI, MANCINO

*All'emendamento 3.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché i sindaci delle città capoluogo di Regione e tre rappresentanti dei sindaci e dei Presidenti delle province della Regione, designati da ciascun Consiglio regionale delle autonomie».*

---

**3.1000/21**

BASSANINI, MANCINO

*All'emendamento 3.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: «, i Presidenti dei Consigli regionali e tre rappresentanti dei sindaci e dei Presidenti delle province della Regione, designati da ciascun Consiglio regionale delle autonomie».*

---

**3.1000/22**

VILLONE, TURRONI

*All'emendamento 3.1000, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con l'elezione in ogni Regione o Provincia autonoma del consiglio immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge costituzionale di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 3 della presente legge costituzionale perdono efficacia, con riferimento a quella Regione o Provincia autonoma, i commi secondo e terzo dell'articolo 126 della Costituzione».*

---

**3.1000**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», al secondo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La legge costituzionale assicura la contestualità dell'elezione dei senatori di ogni Regione e dei corrispondenti Consigli regionali».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sopprimere il settimo comma; all'articolo 31, comma 1, sopprimere le parole: «integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma»; all'articolo 38, comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La legge costituzionale di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, è adottata entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Fino a tale data fanno parte a pieno titolo del Senato federale della Repubblica, a decorrere dall'inizio della XV legislatura, i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».*

**3.14**

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

*Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.*

**3.30**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.*

**3.47**

BATTISTI, VITALI, MANCINO, PETRINI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.*

**3.806**

CALVI

*Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.*

**3.43**

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente: «Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei consigli regionali».*

---

**3.515**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente:*

*«La legge elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica assicura la rappresentanza territoriale regionale e la pluralità sociale e politica nazionale».*

---

**3.516**

CRINÒ

*Al comma 1, all'articolo 57, ivi richiamato, comma 3, dopo la parola: «Repubblica» aggiungere le seguenti parole: «avviene con il sistema proporzionale ed».*

---

**3.23**

PASSIGLI

*Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori».*

---

**3.807**

CALVI

*Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso.*

---

**3.24**

PASSIGLI

*Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente :«In ogni caso, nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».*

---

**3.31**

MORANDO, TONINI, VIVIANI, GUERZONI, PAGANO, PETRUCCIOLI, TURCI

*Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali».*

---

**3.517**

CRINÒ

*Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.*

---

**3.808**

CALVI

*Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.*

---

**3.809**

CHIUSOLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire il quinto comma con il seguente:*

*«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».*

---

**3.25**

PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire il quinto comma con il seguente:*

«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

---

**3.518**

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

*Al comma 1, «Art. 57» ivi richiamato, sopprimere i commi sesto e settimo.*

---

**3.850** (già 8.32)

SCARABOSIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il sesto comma inserire il seguente:*

«I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica. I Senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti.».

---

**3.519**

CALDEROLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il settimo comma.*

*Conseguentemente, sostituire il capoverso dell'articolo 6 con il seguente: «La Camera dei deputati ed il Senato federale della Repubblica sono eletti per cinque anni».*

---

**3.811**

MORANDO, TONINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il settimo comma.*

---

**3.810**

CALVI

*Al comma 1, sostituire il settimo capoverso con il seguente:*

*«I senatori durano in carica cinque anni».*

---

**3.520**

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» ivi richiamato, settimo comma, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «cinque».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «cinque».*

---

**3.521**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» ivi richiamato, sopprimere l'ultimo comma.*

---

**3.812/1**

BASSANINI

*All'emendamento 3.812, sostituire le parole: «un rappresentante» con le seguenti: «tre rappresentanti» e la parola: «eletto» con la seguente: «eletti».*

---

**3.812**

MORANDO, TONINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il comma ottavo con il seguente:*

*«Sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica i Presidenti delle Giunte regionali e, per la regione Trentino-Alto Adige/Sudti-*

rol, i Presidenti delle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante per regione eletto dal Consiglio Regionale e un rappresentante per regione eletto dal Consiglio delle autonomie locali».

---

**3.101/1**

PASSIGLI

*All'emendamento 3.501, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché tre rappresentanti eletti da ciascun Consiglio regionale delle autonomie».*

---

**3.101**

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

«Partecipano altresì, con diritto di voto, ai lavori del Senato, nei casi previsti dalla Costituzione o dalle leggi costituzionali, i Presidenti delle Giunte e i Presidenti dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano».

---

**3.523**

CALDEROLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

«Ai lavori del Senato federale della Repubblica partecipano, nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione, i Presidenti dei Consigli o Assemblies delle Regioni».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: «57, secondo comma,» con le seguenti: «57, commi secondo e settimo».*

---

**3.522**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

«Ai lavori del Senato federale della Repubblica partecipano, nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione, i rappresentanti dei Consigli

e delle Assemblee regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano».

---

**3.524**

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», all'ottavo comma, dopo le parole: «partecipano» inserire le seguenti: «con diritto di voto.».*

---

**3.750**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» comma 8, sostituire le parole: «nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione», con le seguenti: «per la nomina dei componenti delle autorità amministrative indipendenti di designazione parlamentare.».*

---

**3.525**

MANCINO, COLETTI, BATTISTI, PETRINI, MANZIONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» ivi richiamato, al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma e, per ciascuna Regione, un consigliere comunale o provinciale individuato dal Consiglio delle autonomie locali.».*

---

**3.526**

SEMERARO, MUGNAI, PELLICINI, BEVILACQUA, GRILLOTTI, TOFANI, BUCCIERO, PACE, SPECCHIA

*Al comma 1, capoverso «art. 57», aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«Ai lavori del Consiglio regionale di ogni regione partecipano da un minimo di due ad un massimo di quattro senatori in eguale misura fra maggioranza e minoranza, nominati dal Senato fra i senatori della medesima regione.

Ai suddetti senatori sono attribuite le stesse funzioni dei Consiglieri regionali».

---

**3.527**

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

*Al comma 1, capoverso «art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Il regolamento del Senato della Repubblica garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia».

---

**3.11**

EUFEMI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

"Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle minoranze, con riserva di tempi e previsione del voto finale."».

---

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 3****3.0.1**

MANCINO, BASSANINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 57 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 57-bis – Il Senato si compone altresì:

a) dei Presidenti in carica delle Regioni. Per il Trentino-Alto Adige fanno parte del Senato i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) dei Sindaci in carica dei comuni capoluogo di regione;

*c)* da un Sindaco o Presidente di Provincia per ciascuna regione eletto dal Consiglio delle autonomie istituito ai sensi dell'art. 123, ultimo comma della Costituzione;

*d)* di sei senatori, eletti nella circoscrizione Estero secondo le modalità stabilite con legge dello Stato, che durano in carica sei anni"». *Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:* «La Camera dei deputati è eletta per cinque anni».

---

### 3.0.2

VILLONE, BASSANINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 57 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 57-bis – Il Senato si compone altresì:

*a)* dei Presidenti in carica delle Regioni. Per il Trentino-Alto Adige fanno parte del Senato i Presidenti delle Province autonome;

*b)* dei Sindaci in carica dei comuni capoluogo di Regione;

*c)* di sei senatori, eletti nella circoscrizione estero secondo le modalità stabilite con legge dello Stato, che durano in carica sei anni"».

Allegato B**Integrazione all'intervento del senatore Budin in sede di illustrazione dell'emendamento 3.2000/24 all'articolo 3 del disegno di legge costituzionale n. 2544 e connessi**

Se è così, allora è opportuno, per un Senato che ha o dovrebbe avere l'ambizione di unire le varie realtà e identità territoriali e regionali, prendere in considerazione anche le minoranze linguistiche delle quali sto parlando. In parte ciò già viene fatto. Nella rappresentanza regionale si provvede espressamente per la Valle d'Aosta e per il Trentino-Alto Adige. In queste due Regioni e nella Regione Friuli-Venezia Giulia sono presenti le minoranze linguistiche di cui ho parlato: la francofona, la tedesca e la slovena. Esse sono parte integrante delle rispettive società regionali e – quale più, quale meno – hanno la possibilità di conservare e coltivare la propria identità e di identificarsi con lo Stato nazionale.

Perciò, è giusto che siano presenti in Parlamento, ovvero nel Senato (che vorremmo riformare). Ma mentre per i francofoni e i tedeschi ciò viene assicurato per condizioni oggettive attraverso la rappresentanza regionale, lo stesso non vale per gli sloveni del Friuli-Venezia Giulia, che sono in condizioni numeriche di minoranza. Da qui la mia proposta di emendamento.

È obbligatorio sottolineare, alla fine, che – qualora approvassimo l'emendamento e, ovviamente, la riforma ... – la legge elettorale attuativa non potrebbe in alcun modo realizzare questo diritto a spese di altri diritti, limitando le altre libertà dei cittadini, a partire dalle libertà politiche. Anzi, la legge elettorale dovrebbe poi prevedere la possibilità che questo diritto si attui all'interno, quindi compatibilmente con gli altri diritti e libertà fondamentali. Altrimenti, rischieremo di non assecondare il processo di maturazione democratica di cui ho parlato sopra.

Sen. BUDIN

### **Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su pareri**

In data 25 febbraio 2004 la 5<sup>a</sup> Commissione permanente è stata chiamata ad esprimere le proprie osservazioni sulla richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/46/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari» (n. 341), deferita il 17 febbraio 2004 alla 12<sup>a</sup> Commissione permanente.

Le predette osservazioni dovranno essere formulate in tempo utile per consentire alla 12<sup>a</sup> Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro il termine, già fissato, del 28 marzo 2004.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sen. Pedrini Egidio Enrico

Norme per incentivare e diffondere il turismo, la crescita economica dell'Italia tramite lo sviluppo del gioco del golf tra giovani e nuove fasce sociali, nonché per incrementare i campi da golf di tipo turistico (2780)  
(presentato in data **24/02/2004**)

Sen. Bevilacqua Francesco

Norme recanti riordino dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (2781)  
(presentato in data **25/02/2004**)

Regione Valle d'Aosta

Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo) (2782)  
(presentato in data **25/02/2004**)

Sen. Garraffa Costantino, Fassone Elvio, Calvi Guido

Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (2783)  
(presentato in data **25/02/2004**)

Sen. Gubetti Furio

Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive (2784)  
(presentato in data **25/02/2004**)

### **Disegni di legge, ritiro**

La senatrice Chiara Acciarini ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: Acciarini ed altri. – «Norme per l'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione in materia di beni culturali e paesaggistici» (n. 2593).

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 26 gennaio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione, relativa al primo semestre 2002, sull'andamento delle gestioni straordinarie nelle amministrazioni comunali sciolte per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (*Doc. LXXXVIII*, n. 5).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, trasmissione di documenti**

Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con lettera in data 23 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dall'articolo 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità stessa nell'anno 2003 (*Doc. XLIII*, n. 4).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Garante del contribuente, trasmissione di documenti**

Il Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente della regione Molise, con lettera in data 12 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nell'ambito della politica fiscale, per l'anno 2003 (*Doc. LII-bis*, n. 17).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Interrogazioni**

SERVELLO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che gravissimo allarme ha causato presso l'intera popolazione di Abbiategrosso la decisione del complesso industriale Iar-Siltal, produttore di lavatrici e asciugatori, di chiudere lo stabilimento locale, esistente da oltre mezzo secolo e che ha dato lavoro a migliaia di operai e centinaia di impiegati;

preso atto che attualmente ben 530 persone sono occupate in detto stabilimento, rappresentando, pertanto, una altissima percentuale del tes-

suto lavorativo dell'Abbiatense, area che ha già dovuto soffrire, in passato, per la chiusura degli stabilimenti Nestlé;

appreso che la proprietà della Iar-Siltal ha deciso la messa in cassa integrazione del personale e ha proposto ai dipendenti di trasferirsi in un nuovo stabilimento che dovrà essere realizzato a Ticineto, in provincia di Alessandria, distante ben 70 chilometri da Abbiategrasso, con le facilmente immaginabili conseguenze che un così traumatico mutamento di abitudini e di orari avrebbe inevitabilmente sulla qualità della vita di oltre 500 famiglie;

condividendo pienamente l'allarme che la decisione dell'azienda ha destato, estrinsecatosi in comprensibili manifestazioni pubbliche come cortei, raccolte di firme e raduni di protesta,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risponda a verità la notizia secondo la quale l'azienda in questione denuncierebbe uno stato di crisi generale, riguardante anche altri stabilimenti da essa posseduti, e ciò in una congiuntura che appare invece assolutamente favorevole all'espansione del cosiddetto «mercato del bianco»;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire direttamente nella controversia che vede impegnate in un aspro confronto le organizzazioni sindacali e la direzione aziendale, perseguendo lo scopo di trovare un accordo che sventi il pericolo del trasferimento di così tanti lavoratori in una zona tanto lontana dalle proprie abitazioni, rimuovendo le eventuali ragioni che, anche al di là della temuta crisi aziendale, possono avere determinato la decisione della Iar-Siltal di realizzare entro la prossima estate un nuovo stabilimento in provincia di Alessandria.

(3-01448)

STANISCI. – *Ai Ministri delle attività produttive, della difesa e del lavoro e delle politiche sociali.* – (Già 4-05670)

(3-01449)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

TIRELLI, STIFFONI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.*  
– Considerato:

che la magistratura ha avviato un'indagine sulla Società Gea World;

che risulta che il 45 % della proprietà di Gea World sia detenuto dalla General Athletic S.p.A.;

che il capitale della General Athletic S.p.A. risulterebbe diviso al 20 % tra Andrea Cragnotti, Francesca Tanzi e Chiara Geronzi;

che risulterebbe altresì che Roma Fides, fiduciaria del Gruppo Capitalia, detenga o abbia detenuto parte del capitale di General Athletic S.p.A.;

che Capitalia, attraverso la controllata Mediocredito Centrale, il cui Presidente è Franco Carraro (al contempo Presidente della FIGC- Federazione Italiana Gioco Calcio), avrebbe emesso prestiti a favore di società di calcio quali Napoli S.p.A., Parma Calcio ed altre,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si intenda riprendere in considerazione, alla luce dei fatti sopradescritti, i risultati della commissione *ad hoc* su Gea World;

se non si intenda inoltre assumere le necessarie misure affinché tali situazioni non vengano ad incidere ulteriormente sulla credibilità delle istituzioni sportive e dello sport del calcio in generale.

(4-06207)

SODANO TOMMASO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che :

sono stati resi noti i risultati dell'analisi dell'Istituto Mario Negri di Milano sulla presenza della diossina nell'area acerrana;

la ricerca si basava sull'esame di un campione di latte da cui è stato estratto un grammo di grasso, che poi è stato testato su una scala di valori di diossina; è emersa una concentrazione del 50.65 di tossicità;

nei mesi scorsi sono stati riscontrati gravi malformazioni a feti di agnelli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga, alla luce degli ultimi gravi fenomeni di inquinamento da diossina, di voler riconsiderare la decisione di localizzare ad Acerra un termovalorizzatore, disponendo una nuova valutazione di impatto ambientale;

se non valuti che il livello di inquinamento dell'area acerrana abbia raggiunto una soglia di pericolosità altissima per gli uomini e per l'ambiente;

se e quali provvedimenti intenda intraprendere per salvaguardare la salute dei cittadini e per garantire controlli severi sulla catena alimentare dell'area acerrana.

(4-06208)

COLETTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato riformato il sistema obbligatorio e complementare;

l'articolo 2, comma 12, della suddetta legge prevede che con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità applicative delle disposizioni ivi contenute;

il decreto in questione, dell'8 maggio 1997, n.187. – recante le norme per l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. – all'articolo 10 stabilisce che "la pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di

qualsiasi attività lavorativa dipendente e autonoma ed è revocato in caso di recupero della capacità fisica e di svolgimento di attività lavorativa";

in base a tale norma, nell'ipotesi che il lavoratore dipendente recuperi la capacità fisica e di svolgimento dell'attività lavorativa, egli perde la pensione di inabilità, dopo aver perduto il posto di lavoro,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno modificare il decreto predetto con la previsione del reintegro del lavoratore non più inabile presso l'ente o azienda di provenienza.

(4-06209)

MORRA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso che:

il Gruppo RDB intende chiudere lo stabilimento di Carapelle, nel Foggiano, al fine di attuare un piano di razionalizzazione degli stabilimenti presenti nel Sud-Italia;

l'azienda suddetta ha già provveduto ad attivare la procedura di mobilità ai sensi dell'art. 4 della legge n. 223/91;

i lavoratori che in seguito a detta procedura verranno posti in mobilità sono pari a 54 unità;

constatato che:

l'attivazione della procedura di mobilità da parte dell'azienda di Carapelle, che si occupa di prefabbricati pesanti in calcestruzzo, non si spiega a fronte di un bilancio del 2003 chiuso in attivo;

l'azienda stessa, nell'arco del 2003, per far fronte alle numerose commesse, ha provveduto ad affiancare alle 54 unità assunte con contratto a tempo indeterminato diverse unità con lo strumento del lavoro interinale;

è previsto un sensibile incremento di commesse per l'azienda di Carapelle, grazie anche ad una serie di iniziative finanziate tramite i Patti territoriali, tra cui il Patto territoriale Ascoli-Candela, il Patto territoriale "Prospettive Subappennino" e il Protocollo aggiuntivo "Contratto d'area di Manfredonia";

visto che:

l'Amministratore delegato della RDB ha confermato, nella riunione tenutasi il 20 febbraio 2004 presso la Prefettura di Foggia, l'andamento positivo dello stabilimento, nonché l'intenzione di chiudere lo stesso;

i rappresentanti sindacali unitari del gruppo RDB hanno già fatto una valida controproposta all'azienda al fine di valutare una serie di iniziative sul piano occupazionale per rendere meno gravosi i conti della fabbrica;

la RDB è un'azienda sana ma nella geografia del gruppo rappresenta un "ramo secco", da tagliare;

l'azienda suddetta non ha mai beneficiato di finanziamenti pubblici, come è accaduto invece, nella stessa area, agli stabilimenti di Matera, Bitetto e Bellona,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano intraprendere iniziative al fine di evitare l'avvio della procedura di mobilità, ai sensi della legge n. 223/

91, salvaguardando sia i lavoratori occupati che la stessa area geografica, già penalizzata a causa degli scarsi investimenti *in loco*;

inoltre se non si ritenga opportuno concedere agevolazioni contributive e fiscali alla stessa onde scongiurare la chiusura dello stabilimento.

(4-06210)

BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che il 2 febbraio 2004 il Consiglio comunale di Isca sullo Ionio, in provincia di Catanzaro, ha adottato la delibera n. 7, recante "Acquisizione al patrimonio comunale, a titolo gratuito, degli alloggi di proprietà dello Stato";

che è in corso il procedimento per il trasferimento, a titolo gratuito, degli alloggi del patrimonio abitativo di proprietà dello Stato al Comune di Isca sullo Ionio;

che con nota pervenuta all'Ufficio del demanio, assunta al prot. n. 5038 del 12.11.2003, è stato richiesto, entro il termine di 60 giorni, di formalizzare la decisione dell'Amministrazione comunale circa il trasferimento di tutto il patrimonio abitativo di proprietà dello Stato;

che, al fine di perfezionare la relativa pratica, è necessario che il Consiglio comunale si esprima sul trasferimento degli alloggi in titolo;

che nel corso della seduta straordinaria del Consiglio comunale è stata evidenziata la rilevanza sociale della suddetta problematica, che si trascina da circa un cinquantennio, e precisamente dalla ricostruzione della città di Isca a seguito del terremoto del maggio 1947;

che con delibera esecutiva del Commissario prefettizio n. 52 del 22.05.2003 è stata sospesa l'adozione degli atti esecutivi e consequenziali alla deliberazione consiliare n. 27 dell'8.7.2002, che autorizzavano il trasferimento al patrimonio comunale dei predetti alloggi;

che il decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 134, comma 4, stabilisce che nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti,

l'interrogante chiede di sapere:

pur considerando la complessità procedurale inerente il trasferimento del patrimonio abitativo dello Stato all'Amministrazione comunale, quali siano i motivi del ritardo relativo alla stipulazione dell'atto di trasferimento con il competente Ufficio del demanio e quali i motivi della sospensione degli atti deliberata dal Commissario prefettizio il 22.05.2003;

se non si ritenga di acquisire ulteriori elementi per conoscere come si intenda procedere, considerata la rilevante incidenza formale, sostanziale e sociale che tale operazione riveste per il Comune di Isca sullo Ionio.

(4-06211)

COSSIGA. – *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* – (Già 2-00481)  
(4-06212)

MEDURI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che in data 11 febbraio 2004, mercoledì, alle ore 5,40 il giovane carabiniere ausiliario Santo Vasta, sofferente per impossibilità di urinare da molte ore, febbricitante, si è recato presso il pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria «Bianchi. – Melacrino. – Morelli»;

che il personale di servizio lo invitava a tornare alle ore 9 poiché, a parere del personale stesso, nel reparto di urologia non c'era alcun medico che potesse visitarlo subito, senza coinvolgere i medici del Pronto Soccorso;

che, tornato in ospedale alle ore 9, e non avendo ancora potuto compiere la minzione, congestionato e con febbre alta è stato visitato da un medico urologo che gli ha ordinato due medicinali. – Ciproxin ed Aulin. – rifiutandogli il ricovero;

che alle ore 14 dello stesso giorno, preso da febbre ancora più alta ed ancora più congestionato perché, dopo tante ore, non aveva ancora potuto urinare, il giovane si è recato ancora una volta presso lo stesso ospedale, questa volta accompagnato dalla madre; si è visto di nuovo rifiutare il ricovero e la richiesta cateterizzazione, che ormai si rendeva indispensabile dato che non riusciva a compiere la minzione da circa 18. – 20 ore, ed ancora una volta è stato invitato a tornare a casa e ad assumere le medicine prescritte;

che, verso le ore 18 dello stesso giorno, il giovane Vasta è stato ricoverato d'urgenza presso la clinica privata «Villa Aurora» di Reggio Calabria, dove è stato immediatamente cateterizzato e dove gli è stata diagnosticata una grave forma di uretrite, con grave stato di sepsi (oltre 14.000 globuli bianchi), per cui il giovane è stato ricoverato sino a venerdì 20 febbraio;

che alla data odierna il giovane Vasta, ancora cateterizzato, è ricoverato presso l'Ospedale Maggiore di Bologna;

che presso gli ospedali di Reggio Calabria vige la regola assoluta, dettata dalla Direzione generale, del risparmio indispensabile anche sulla pelle delle persone malate e dell'umanità sofferente, e si arriva al punto da lesinare i farmaci anche ai malati oncologici perché «tanto sono destinati a morire»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga giusto il comportamento tenuto dai sanitari del Pronto Soccorso e del reparto Urologia degli Ospedali Riuniti che, con un comportamento poco etico se non irresponsabile, a parere dello scrivente, hanno sottoposto a grave rischio la vita stessa del giovane Vasta e, comunque, la sua salute;

se ritenga giusto che, nel quadro del risparmio generale delle spese nella sanità, si debba e si possa risparmiare anche su un catetere e qualche farmaco nel reparto di urologia o in oncologia o in tutti gli altri reparti dei «Riuniti» di Reggio dove, spesso, si spediscono fuori ospedale i parenti

dei degenti a comperare le medicine occorrenti per i loro cari ricoverati e dove, alle ore 5,40 di una qualsiasi mattina di febbraio, si rimanda a casa una persona sofferente per mancanza di medici o per ignavia o per qualsivoglia altro motivo;

se non ritenga opportuno disporre un'indagine immediata volta ad accertare quanto denunciato con la presente interrogazione, per stroncare cattivi comportamenti messi in atto da singole persone o, peggio, rispondenti ad una linea aziendale, che generano non infrequenti episodi di malsanità e, nella fattispecie, hanno creato fortissimi rischi per la salute del giovane carabiniere Santo Vasta.

(4-06213)

IOVENE. – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che il colossale *crack* finanziario della Parmalat e delle sue società collegate, in particolare di Parmatour (colosso finanziario che gestisce gli affari legati al turismo della famiglia Tanzi), ha ripercussioni anche in Calabria, nel Vibonese e nel Catanzarese;

che nel comprensorio comunale di Sellia Marina (Catanzaro) vi è una struttura turistica, la "Hotel Triton", di proprietà della Parmatour;

che nella struttura turistica in questione lavorano circa 116 dipendenti, a cui si devono aggiungere i lavoratori dell'indotto (fornitori di beni e servizi), e si sono registrate circa 40.000 presenze nell'ultima stagione;

che l'interrogante ha presentato sullo stesso argomento il 20 gennaio 2004 l'interrogazione 4-05900, sulle strutture turistiche "Baia Club Praelios" e "Sabbie Bianche", in provincia di Vibo Valentia, sempre di proprietà di Parmatour, ed alla quale il Governo non ha ancora fornito risposta;

considerato:

che le strutture turistiche in questione sono tra le più importanti della Calabria, influenzando tutto l'assetto economico ed occupazionale delle due province;

che il danno turistico e le ripercussioni per la provincia di Vibo Valentia e per la provincia di Catanzaro sono incalcolabili qualora non si riuscisse a salvaguardare queste tre importanti attività turistiche, peraltro pienamente produttive,

si chiede di sapere se si intenda intraprendere iniziative al fine di mantenere e valorizzare le attività produttive ed i livelli occupazionali delle strutture collegate a Parmatour, ed in particolare dei due villaggi in provincia di Vibo Valentia e di quello in provincia di Catanzaro.

(4-06214)

MUZIO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

nelle scorse settimane, durante gli scavi per una costruzione residenziale di proprietà dell'immobiliare Lepontina di Domodossola (Ver-

bano-Cusio-Ossola), è affiorata una parte di pavimento del vecchio monastero francescano del 1200;

l'Assessore alla Cultura Daniele Folino, del Comune di Domodossola, dopo un colloquio con la Soprintendenza ha dichiarato che, da notizie apparse sui giornali, tale ritrovamento architettonico non ha alcuna rilevanza storico-archeologica seppur durante i lavori è stato ritrovato un prezioso affresco religioso che rischiava di essere distrutto;

la Soprintendenza ai beni architettonici, nonostante i ritrovamenti, ha autorizzato la continuazione dei lavori;

si chiede di sapere:

quali siano i risultati dei sopralluoghi compiuti sul tracciato perimetrale di pavimentazione medioevale contiguo allo storico palazzo di S. Francesco;

quali atti si intenda adottare per la salvaguardia di questo reperto architettonico, significativo per le caratteristiche storiche e culturali della città;

quali azioni si intenda intraprendere tenuto conto del fatto che una valutazione non sufficientemente puntuale rischia di determinare l'occultamento di ulteriori elementi di importanza storica e archeologica, consentendo unicamente di velocizzare i lavori della costruzione residenziale e non di salvaguardare un bene di interesse pubblico.

(4-06215)

**RIGONI.** – *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

a seguito dell'alluvione del 23 settembre 2003 il comune di Carrara si trova sull'orlo del collasso economico per aver anticipato i finanziamenti per le opere più urgenti;

il disavanzo fra le spese effettuate e quanto assegnato al Comune, a seguito dell'ordinanza della Protezione civile n. 3326 del 7 novembre 2003, ammonta difatti a circa 28 milioni di euro, cifra cui il Comune non può far fronte con risorse proprie;

sulla base della prima ricognizione dei danni subiti e della rendicontazione delle spese per le somme di massima urgenza era stata fatta una prima stima di 28 milioni di euro, concordata con lo stesso direttore della protezione civile, dottor Bertolaso, laddove lo stanziamento effettivo è stato ridotto a 10 milioni di euro;

i dieci milioni di euro che il Governo ha stanziato in favore delle zone alluvionate sono senz'altro insufficienti, a fronte di 68.872.433,50 euro, cifra necessaria ad indennizzare imprese e cittadini, e a fronte dei 38.031.900,30 euro già spesi dal Comune per fronteggiare le emergenze;

lo stesso presidente della Regione Toscana, Claudio Martini, aveva richiesto al Governo di "stanziare risorse adeguate per superare l'emergenza nell'intera area colpita";

la straordinarietà degli eventi atmosferici richiede ed impone interventi tempestivi di carattere pubblico per affrontare la difficile situazione determinatasi,

si chiede di sapere se il Governo intenda attivare interventi urgenti affinché siano individuate procedure d'urgenza per l'erogazione di risorse necessarie ed indifferibili, per far fronte alla grave crisi in cui versa il comune e la collettività tutta di Massa Carrara a seguito dell'alluvione.

(4-06216)

GARRAFFA. – *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* – Premesso che:

nell'ultimo periodo a Palermo, a prescindere dalle statistiche annuali o semestrali, le rapine registrano un'allarmante impennata;

tale situazione crea forti preoccupazioni ad imprenditori e cittadini;

le insufficienti risorse finanziarie destinate dalle istituzioni al sociale, e la grave situazione economica in cui versa la città, alimentano l'esordio al crimine di minori e disoccupati;

non raramente le rapine sono il preludio alle estorsioni da parte della criminalità organizzata a danno delle imprese;

i *budget* finanziari destinati alle Forze dell'ordine di Palermo risultano insufficienti e riducono una ancor più efficace programmazione;

a Palermo l'elevata professionalità dimostrata dalle Forze dell'ordine ad ogni livello, che merita stima ed apprezzamento e che ha inferto durissimi colpi alla criminalità organizzata, non può essere offesa dalla mancanza di adeguate risorse umane e finanziarie;

l'istituzione del poliziotto di quartiere, così come nel resto d'Italia, risulta una operazione di immagine inadeguata alle esigenze delle grandi città perché insufficientemente supportata,

l'interrogante chiede di sapere se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano avviare per portare a soluzione la situazione evidenziata in premessa e se le proposte di adeguamento e rinnovamento inerenti una più capillare presenza nel territorio delle Forze dell'ordine, così come enunciate dagli stessi Ministri, si stiano attuando.

(4-06217)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*10ª Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo):

3-01449, della senatrice Stanisci, sulla Fiat Avio.

### **Interrogazioni, ritiro**

È stata ritirata l'interrogazione 4-06205, del senatore Muzio.









